

## RESOCONTO STENOGRAFICO

465.

### SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LORIS FORTUNA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	41293	<b>S. 1412-1549-1562.</b> → Disegno di legge d'iniziativa del Governo; Senatori Vitalone ed altri; Pecchioli ed altri; Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3127).	
<b>Sulla assegnazione di un disegno di legge a commissione in sede legislativa</b>		<b>PRESIDENTE</b> 41294, 41301, 41307, 41314, 41315, 41323, 41332, 41334, 41336, 41339, 41346, 41353, 41356, 41357, 41359	
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	41293	<b>BALDELLI PIO (Misto-Ind. Sin.)</b> . . . . .	41334
<b>MELLINI MAURO (PR)</b> . . . . .	41294	<b>BIONDI ALFREDO (PLI)</b> 41339, 41342, 41344, 41345	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>BOATO MARCO (PR)</b> . . . . .	41323, 41332
(Annunzio) . . . . .	41314	<b>DARIDA CLELIO, Ministro di grazia e giustizia</b> . . . . .	41357, 41358
(Approvazione in Commissione) . . .	41359	<b>FELISSETTI LUIGI DINO (PSI)</b> 41301, 41303, 41305, 41307	
(Presentazione) . . . . .	41359		
<b>Disegno di legge di conversione:</b>			
(Autorizzazione di relazione orale) .	41360		
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>			

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

PAG.	PAG.		
MELLINI MAURO (PR) . . . . .	41346, 41351	referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) . . . . .	41360
RIZZO ALDO (Misto-Ind. Sin.) . . . . .	41307, 41311	(Modifica nell'assegnazione a Com- missione in sede referente) . . . . .	41293
ROBALDO VITALE (PRI), Relatore per la maggioranza . . . . .	41356	<b>Annunzio di una seduta supplementare dell'Assemblea . . . . .</b>	<b>41315</b>
SANTAGATI ORAZIO (MSI-DN) . . . . .	41295, 41298, 41299, 41301	<b>Commissione parlamentare per i pro- cedimenti di accusa:</b>	
SEGNi MARIO (DC) . . . . .	41336, 41337	(Annunzio della definitività di ordi- nanze di archiviazione) . . . . .	41314
TRANTINO VINCENZO (MSI-DN), Relatore di minoranza . . . . .	41320, 41353	<b>Ordine del giorno della prossima se- duta . . . . .</b>	<b>41360</b>
VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . .	41315, 41320		
<b>Proposte di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	41293, 41314		
(Approvazione in Commissione) . . . . .	41359		
(Assegnazione a Commissione in sede			

**La seduta comincia alle 11.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Fanti e Santuz sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 23 febbraio 1982 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RUSSO Raffaele: «Proroga, per l'anno scolastico 1981-82, e modifica dell'articolo 2-bis della legge 15 aprile 1981, n. 128, concernente la composizione delle commissioni per gli esami di maturità nell'anno scolastico 1980-81 nelle regioni Basilicata e Campania» (3186);

RUSSO Raffaele ed altri: «Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo "Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di Napoli» (3187).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro) hanno chiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XIII Commissione (Lavoro) in sede referente, sia trasferita alla competenza congiunta delle due Commissioni:

BOFFARDI INES ed altri: «Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro gli infortuni alle casalinghe» (1981).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

**Sull'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, ricordo di aver proposto in altra seduta che il seguente progetto di legge sia deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa:

S. 1647 — «Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

liari» (già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato) (2796-B).

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non contesto che questo provvedimento possa essere considerato di non grande rilievo, tanto più che la prassi in merito ha fatto sì in passato che siano stati approvati in sede legislativa provvedimenti che prevedevano l'erogazione di migliaia di miliardi a questo o a quell'ente.

Tanto più, quindi, un provvedimento come questo può essere considerato di rilievo non particolare. Ma qui non si tratta di esaminare se sia o meno rispettata la norma costituzionale che prevede i limiti all'assegnazione in sede legislativa; si tratta di vedere se sia rispettata la norma che consente ed impone a tutti i deputati di esercitare il loro mandato nella pienezza delle attribuzioni stabilite dalla Costituzione.

Già in altre occasioni abbiamo dovuto far presente che siamo in realtà espropriati di questa possibilità, attraverso prassi che violano un principio che non soltanto è sussistente nella logica delle istituzioni parlamentari, ma che è stato anche riaffermato da una precisa circolare dell'allora Presidente della Camera Pertini, il quale sottolineava la nullità dei lavori svolti contemporaneamente in aula e nelle Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. È già stata disposta la sconvocazione delle Commissioni in sede legislativa anche questa mattina.

MAURO MELLINI. Ma non mi sembra che questa mattina si dovesse esaminare in Commissione il provvedimento di cui parliamo.

PRESIDENTE. Intendevo dire che in generale ci si comporta così.

MAURO MELLINI. Io stavo dicendo che spesso vi è contemporaneità nel lavoro, che questa è la prassi normale. Ed è per questo che il nostro gruppo ha già fatto presente che siamo costretti ad opporci ad ogni assegnazione in sede legislativa, in quanto ciascuna di esse rappresenta nella sostanza una potenziale espropriazione di un preciso dovere dei deputati.

Finché non venga riaffermato, con la stessa chiarezza con cui fu affermato in altri momenti, il diritto del deputato a rinunciare all'inesistente dono dell'ubiquità, ci opporremo a tutte le assegnazioni in sede legislativa. Ed anche ora esprimiamo, per lo stesso motivo, la nostra opposizione all'assegnazione di questo provvedimento in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il problema di cui l'onorevole Mellini ha parlato e che è già stato sollevato altre volte, secondo quanto ha detto anche ieri il vicepresidente Scalfaro, dovrà essere affrontato dalla Conferenza dei capigruppo. E poiché la Conferenza dei capigruppo è convocata per questa mattina, alle 12, in quella sede si potrà affrontare l'argomento.

Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnazione del disegno di legge n. 2796-B alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede legislativa.

(È respinta).

Il provvedimento in oggetto s'intende quindi assegnato alla stessa Commissione in sede referente.

**Seguito della discussione disegno e proposte di legge: S. 1412-1549-1562. Disegno di legge d'iniziativa del Governo — Senatori Vitalone ed altri; Pecchioli ed altri — Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3127).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del pro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

getto di legge, approvato, in un testo unificato, dal Senato: S. 1412 - 1549 - 1562. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**ORAZIO SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero — dopo le esaurienti proposizioni svolte dai colleghi del mio gruppo nella seduta di ieri — soffermarmi in modo particolare sulle lacune vistose e macroscopiche di questo provvedimento che deriva dalla unificazione, in un unico testo di due proposte di legge e del disegno di legge Spadolini.

Comincio addirittura dal titolo, in quanto esso è in netta contraddizione con il contenuto del provvedimento. Si parla di «misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale»: cosa significa «misura»? In linguaggio tecnico-giuridico significa proporzione, equilibrio o rapporto, il che non mi sembra — come cercherò di dimostrare nel corso della discussione — sussista in questo provvedimento.

A proposito di proporzioni mi sovviene la definizione che Dante Alighieri diede della giustizia; si tratta di una definizione che credo regga anche all'usura dei secoli: *Proportio hominis ad hominem quam servata societas servat, corrupta corrumpit*.

Mi sembra che proprio questo provvedimento sia nell'ottica dantesca, poiché grazie ad esso viene un rafforzamento non di una società preservata dalla proporzionalità della giustizia, ma sempre più corrotta dalla sperequazione di questa proporzionalità. Sotto questo profilo desidero far notare che con questo provvedimento (e l'ha acutamente sottolineato l'onorevole Tripodi) non si fa altro che dare una patente di nobiltà o comunque di gratuità alla delazione, alla siconfanteria ed allo spionaggio. Praticamente, quando finora ci si era avvalsi dei confidenti e di elementi innominabili che potevano fornire un aiuto alla giustizia, non per questo essi diventavano oggetto di leggi, e per giunta di leggi speciali:

tante cose in questo settore sono innominabili e non ostentabili, ma proprio per questo non se ne fa ostentazione anche se se ne fa uso. Pertanto non capisco perché della delazione si sia voluta fare questa particolare esaltazione.

Poi si parla anche di «misure per la difesa...»: difesa significa protezione, ma qui non si protegge niente, ma si distrugge un edificio giuridico che aveva una consacrazione non solo nei principi generali del diritto, ma anche nelle norme codificate come, più tardi, cercherò di dimostrare.

«Ordinamento costituzionale»: proprio qui non viene difeso l'ordinamento costituzionale. Già in partenza si è voluto elevare l'ordine pubblico equiparandolo a quello costituzionale, ma di questo ripareremo esaminando l'articolo 12 del progetto di legge che prevede questa equiparazione. Ora parliamo dell'ordine costituzionale, cioè vediamo quali misure e quali difese sono apprestate da questo provvedimento. Non citerò tutti gli articoli della Costituzione che da questo provvedimento vengono vulnerati limitandomi solo agli essenziali, vale a dire agli articoli 3, 25, 27 e 87.

L'articolo 3 statuisce che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Questo progetto di legge, invece, vulnera questa norma. L'articolo 25 recita: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»; l'onorevole Pirolo vi ha dimostrato ieri — ed io non svolgerò ulteriormente questa eccezione — che con questo provvedimento si viola proprio l'articolo 25. L'articolo 27 afferma: «La responsabilità penale è personale... Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Con questo provvedimento non si rieduca il condannato, ma lo si invoglia, con un falso o vero pentimento, a poter impunemente scavalcare le norme penali. L'articolo 87, dal canto suo, attribuisce al Capo

dello Stato il potere di concedere la grazia e di commutare le pene; e noi qui stiamo legiferando in violazione del penultimo comma dell'articolo 87 della Costituzione! E non vado oltre, per non dilungarmi in un discorso, che invece meriterebbe altre riflessioni in ordine al diritto costituzionale.

Mi occuperò in modo particolare di tutte le norme del codice penale e di qualche legge che si aggancia al codice penale, che vengono costantemente violate da questo progetto di legge.

Innanzitutto voglio far riferimento all'articolo 2 del codice penale, che stabilisce che esiste una successione di leggi penali e che «nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». Con questo provvedimento si scardina questo principio, né vale invocare il *favor rei*, previsto dal successivo comma, perché, come ha dimostrato ieri il collega Pirolo, il *favor rei* viene completamente eliminato dalle successive norme contenute in questo provvedimento.

Ma trattiamo gli articoli più pertinenti alla discussione odierna. Intendo parlare proprio di quell'articolo che riguarda i casi di non punibilità, perché l'articolo 1 di questo progetto di legge crea una macroscopica innovazione in materia di punibilità e dichiara la non punibilità di una serie di reati, quando invece sono regolarmente previste cause di non punibilità dal codice penale. Non si vede la ragione, quindi per cui si debba fare una legge speciale per innovare un sistema giuridico che è stato costruito con tanta armonia e che è in vigore dal 1931: sono circa 51 anni che il codice Rocco è in vigore e, malgrado le varie novelle, che hanno cercato di correggere taluni aspetti del *corpus iuris*, tuttavia l'edificio rimane solido e i principi generali non sono stati mai scalfiti.

Quindi perché dovremmo istituire nuove cause di non punibilità quando

sono già previste tutte le cause più importanti, fin nei minimi particolari. Ricordo l'articolo 45 (caso fortuito o forza maggiore), l'articolo 46 (costrizione fisica), l'articolo 47 (errore di fatto), l'articolo 48 (errore determinato dall'altrui inganno), l'articolo 49 (reato supposto erroneamente, reato impossibile), l'articolo 50 (consenso dell'avente diritto), l'articolo 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), l'articolo 52 (legittima difesa: una delle classiche forme di non punibilità), l'articolo 53 (uso legittimo delle armi), l'articolo 54 (stato di necessità: anch'esso uno dei motivi ricorrenti nel diritto ai fini di un'eventuale esimente).

Nel codice, quindi, c'è già tutto e se questi pentiti hanno la possibilità di rientrare in una di queste ipotesi, possono benissimo essere dichiarati non punibili. Ma ci sono altri rimedi, perché non si deve far conto solo di ciò che attiene all'impunità, essendovi anche la fattispecie dell'imputabilità. Qui si parla di deviazioni, di distorsioni della società, di personaggi che sotto il profilo psicologico, psichico e intellettuale sono devianti. Ebbene, ci sono rimedi: l'articolo 87 stabilisce quali sono le incapacità di intendere e di volere. Nel caso di un vizio totale di mente, c'è l'esclusione totale della pena; e, se passare da un carcere ad un manicomio giudiziario non rappresenta un premio sufficiente, c'è il vizio parziale di mente, di cui all'articolo 89. Combinando tutte queste attenuanti (perché qui si violano pure tutte le norme sulle attenuanti) con l'articolo 62 e, in modo particolare, con l'articolo 62 n. 6, che prevede il cosiddetto ravvedimento operoso, partendo dall'articolo 62-bis relativo alle attenuanti generiche (ognuno di queste attenuanti dà diritto ad un terzo di sconto di pena) aggiungendo eventualmente ulteriori benefici ai sensi dell'articolo 69 (che stabilisce che nel concorso di aggravanti e di attenuanti si può dichiarare la prevalenza delle attenuanti), io credo che si possa arrivare a quella *proportio hominis ad hominem* di cui parlava Dante; cioè, coloro tra i pentiti che possono fruire di tutte queste attenuanti hanno la possibi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

lità di avere la pena congruamente rapportata alla gravità della lesione giuridica da loro commessa, e non c'è quindi più bisogno di provvedimenti speciali. Ecco perché io ritengo che voler creare uno *ius speciale* in questa materia sia un grave torto, che viola non soltanto la Costituzione, ma anche il diritto vigente.

Ci sono altri articoli del codice penale che possono essere presi in considerazione. Ad esempio, c'è l'articolo 133 del codice penale, che è uno degli articoli cardine della discrezionalità che è attribuita al magistrato nell'irrogazione della pena. Egli, tenendo conto di quanto previsto da questo articolo, può partire dai minimi, può irrogare il massimo delle attenuanti e può arrivare, quindi, a pene pressoché insignificanti: questo per quanto attiene alle possibilità dirette di non punibilità o di non imputabilità.

Poi, ci sono anche le cause di estinzione del reato, che da questo provvedimento vengono vulnerate. Noi abbiamo la possibilità, attraverso l'amnistia, attraverso il condono, attraverso la liberazione condizionale, attraverso la sospensione condizionale della pena, cioè attraverso tutta una costruzione armonica, di provvedere ugualmente andando incontro al delinquente che si voglia redimere o che sia sulla via della redenzione.

Non vedo quindi le ragioni per cui si debba capovolgere questa impostazione, si debbano vulnerare tutti questi principi, si debbano modificare i codici sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale, per venire incontro a questa categoria di delinquenti.

C'è ancora un altro riferimento da fare, che mi sembra nessuno qui abbia messo sufficientemente in luce. Mi riferisco all'articolo 185 del codice penale, che stabilisce che ogni reato obbliga alla restituzione, a norma delle leggi civili, e aggiunge che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Questo articolo 185, seguito poi dall'articolo 186 e dall'articolo 187 del

medesimo codice che riguardano le sanzioni civili, si collega all'articolo 22 del codice di procedura penale, là dove afferma che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui al citato articolo 185, può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha arrecato danno, ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale, eccetera eccetera. E l'articolo 23 aggiunge che le persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente possono esercitare l'azione civile nel procedimento penale costituendosi parte civile.

Quando noi sottraiamo ad una eventuale valutazione il danneggiato, l'offeso dal reato, quando vulneriamo questo suo più che legittimo diritto, commettiamo un'ingiustizia nell'ingiustizia, perché non soltanto concretiamo una sperequazione tra categoria e categoria di delinquenti, ma creiamo anche una sperequazione tra questa specialissima categoria di delinquenti e le parti offese dal reato. E che ciò non sia cosa di poco conto è stato ampiamente dimostrato: è stato dimostrato come tutte le parti civili, i parenti delle vittime vogliano giustizia. È di oggi una dichiarazione apparsa su una rivista di larga diffusione, *Gente*, resa dal padre del giornalista Walter Tobagi, che è stato uno degli uomini più ferocemente soppressi dai terroristi, il quale chiede giustizia, auspicando che il Capo dello Stato, Pertini, faccia qualche cosa, mantenga la promessa di non avere alcuna indulgenza nei confronti dei brigatisti. Ma, come ha dimostrato l'onorevole Almirante nel precedente dibattito connesso (non solo in senso giuridico, ma anche in senso parlamentare) con l'attuale, il Presidente della Repubblica tace, fa tante altre dichiarazioni ma, al di là dell'affermazione generica secondo la quale egli non concederà mai la grazia ad un pentito, non ci dice quali strumenti sente il bisogno di attivare.

Dopo questo rapido *excursus* sul codice penale, vorrei citare anche qualche legge, perché qualcuno potrebbe obiettarmi che esistono anche delle leggi che stabiliscono

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

qualche esimente. Ebbene, esiste una legge; in particolare si tratta del decreto-legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 88, che consente l'esimente per tutti quei reati che abbiano per oggetto l'oltraggio, la violenza, l'offesa ad un pubblico ufficiale quando il medesimo, con il suo comportamento, abbia causato la reazione dell'imputato. Quindi anche sotto questo profilo abbiamo dei limiti al di là dei quali non è consentito andare, perché, se volessimo forzare troppo la situazione, correremmo il rischio — come lo stiamo correndo con questo provvedimento — di violare delle norme che effettivamente si rivelano quanto mai improvvise.

Non esaminerò in particolare il provvedimento, perché lo ha fatto con competenza ed esperienza l'onorevole Trantino il quale, nella relazione di minoranza, ha dimostrato quante siano le aberrazioni in esso contenute. Intendo invece parlare di un argomento che in aula non è stato ancora affrontato, in ordine al quale è bene cominciare, sin da adesso, a mettere le mani avanti. Mi riferisco agli emendamenti che saranno presentati e che, purtroppo, non sono stati presentati in Commissione. Quindi, dal punto di vista temporale, non possiamo sapere quali e quanti essi siano; comunque è questione di poche ore perché, alla fine della discussione generale, essi devono essere stampati e messi a disposizione dei parlamentari. Tuttavia la stampa già ha cominciato a dare anticipazioni in proposito e, come al solito, noi parlamentari siamo costretti ad apprendere in questo modo ciò che si deve fare in Parlamento. Anzi, molto spesso, apprendiamo *a posteriori* ciò che gli altri, fuori del Parlamento, già sanno.

Il *Corriere della sera* di questa mattina, con un titolo a cinque colonne, annuncia: «Proposta la modifica della legge sui pentiti per farne beneficiare anche Antonio Savasta»; aggiungendo poi: «Si tratta di spostare la data in cui la clemenza ha inizio». Si parla anche di estendere il beneficio ai condannati con sentenza passata in giudicato, sconvolgendo quindi altre regole giuridiche di diritto sostanziale e

procedurale; si parla di più di mille terroristi che potrebbero essere messi in libertà tutti in una volta (che bellezza!), senza bisogno di un'amnistia: questa volta l'amnistia è tutta loro, è un'amnistia che concede direttamente il Parlamento senza delega al Presidente della Repubblica! Si parla di passare dall'ergastolo a pene molto miti per gli omicidi confessi; insomma, si danno anticipazioni di emendamenti che dovrebbero allargare le maglie della normativa. Il che dimostra che, quando ci si mette su questa strada, si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORIS FORTUNA

ORAZIO SANTAGATI. Poiché sono tutte norme abborraciate; improvvisate, che contrastano con l'ordinamento giuridico generale dello Stato, che vengono portate avanti estemporaneamente... Occorre ricordare che il provvedimento in questione nacque come «misure della difesa dell'ordinamento costituzionale», in un testo dei senatori. Quindi Spadolini, che è scapolo, lo ha adottato... Ma avrebbe potuto scegliersi un altro figlio adottivo; avrebbe effettuato una scelta migliore. Sotto questo punto di vista, dunque, siamo chiamati a peggiorare il provvedimento! E poiché sembra che al riguardo il pentapartito, virgola più, virgola meno, sia d'accordo, poiché sembra che i comunisti grosso modo lo siano, si arriverà a licenziare il provvedimento in questione in termini ancora peggiorati. Il che finirà col dare ragione a coloro che dicevano che in questa materia non è possibile improvvisare.

Siamo sicuri che così facendo abbiamo costruito un edificio, non dico giuridico, ma almeno contingente e strumentale, tale da portare benefici alla lotta contro il terrorismo? O non succederà, piuttosto, come ha dimostrato il collega Trantino, che la situazione ne risulterà peggiorata? Più si allargano le maglie più benefici si

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

concedono ai brigatisti pentiti, più i rischi aumentano. Chi ci dice cosa farà questa gente, uscita dalle prigioni?

Da avvocato che esercita da molti anni, so per esperienza che dopo le amnistie molti amnistiati ritornano nelle patrie galere. Si tratta di una sorta di vacanza tra una amnistia e l'altra, nel corso della quale gli amnistiati commettono altri reati. Dunque, se proprio vogliamo essere tanto generosi, proporrei — è chiaro che la mia è una proposta del tutto provocatoria — un articolo unico. Al primo comma dovrebbe essere detto: «Tutti i pentiti, veri o presunti tali, vengono messi in libertà». Al comma secondo: «A tutti questi pentiti verrà concessa una medaglia di bronzo al valore insurrezionale»...

ALFREDO BIONDI. Con l'obbligo di portarla...

ORAZIO SANTAGATI. Saremmo, così, nella chiarezza. Sapremmo che mille, duemila, tremila terroristi escono ed ognuno di noi si regolerebbe in proposito... Non si dica, però, che con il provvedimento in esame si intende lottare contro il terrorismo, che si vuole diminuire il pericolo rappresentato dal terrorismo; terrorismo che ha connotazioni gravissime, come è stato dimostrato da tutti gli interventi di questi giorni, da quello brillantissimo del collega Franchi al magistrale discorso dell'onorevole Almirante, il quale, tra gli altri argomenti trattati, ha giustamente messo in luce l'alimento continuo dell'eversione che viene dal dittatore libico Gheddafi.

Ieri, nella mia casella, ho trovato un altro giornale catanese, non quello citato dall'onorevole Almirante, ma uno diverso. Si chiama: *Sette giorni*. Sapete, colleghi, da chi è alimentato questo giornale? Da contributi, neppure nascosti, ma apertissimi, direi sfacciati, della Libia, del governo libico. La prima pagina si apre con la vita del colonnello Gheddafi raccontata a fumetti. Abbiamo, dunque, Gheddafi a fumetti... Non basta. Nel paginone centrale è scritto: «In esclusiva mondiale, le

meravigliose conquiste del *leader* della rivoluzione del 1° settembre — La vita di Gheddafi raccontata a fumetti — Vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta dell'editore».

MAURO MELLINI. Non sarà *Il Male*?

ORAZIO SANTAGATI. Desidero mostrarvelo. Desidero mostrarvi la vita a fumetti del colonnello Gheddafi. E fossero solo fumetti, sarebbe niente. La verità è che dietro il fumo c'è l'arrosto; l'arrosto dei miliardi con cui il colonnello Gheddafi finanzia in Sicilia (mi occupo di questo, perché conosco bene i fatti di casa mia) giornali, riviste, televisioni private; dà, insomma, impulsi notevoli a tutti i *mass media*. Non contento di questo si è scelto un suo Papa... Si chiama proprio così, Michele Papa, l'avvocato che è il profeta di Allah... È il Maometto di Gheddafi, in Catania. Da buon Maometto, ha (lui, Papa) dato vita a una moschea. A Catania è stata costruita una moschea. Non mi sembra che si tratti di una questione da prendere sotto gamba: sappiamo quello che avviene nel campo del reclutamento dei giovani, che vengono avviati nei campi di addestramento per terroristi in Libia, con tutte le implicazioni del caso. Ieri, l'onorevole Giacomo Mancini faceva un po' il difensore d'ufficio dei terroristi, presentandoceli in versione edulcorata, dicendo che li si deve educare, tenerne alto il morale, possibilmente assicurare loro sostanziose prebende (ed in questo campo egli non è certo secondo a nessuno!). Ma noi dobbiamo confrontare queste dichiarazioni di buone intenzioni, questa bontà d'animo dei nostri uomini politici, con la realtà concreta, che possiamo misurare: e proprio in Sicilia possiamo misurare concretamente l'effetto del terrorismo alimentato in questi termini!

Penso quindi che non si possa sottovalutare il problema: né dal punto di vista giuridico, perché questo progetto di legge rappresenta un oltraggio alla giustizia; né dal punto di vista etico, perché non è ammissibile che si premi la delazione; né

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

dal punto di vista politico e sociale. Nel dibattito — che io considero legato a questo con una *consecutio* non solo temporale ma anche logica — sulla petizione popolare in materia di lotta al terrorismo, noi abbiamo agito in modo da esperire tutti i mezzi consentiti, nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi e del regolamento della Camera. Non potendo infatti far ricorso al *referendum* in relazione alla pena di morte, poiché tale istituto riguarda soltanto l'abrogazione delle leggi esistenti (e la pena di morte è prevista da una legge vigente, sia pure nei limiti e nel contesto indicato dall'onorevole Franchi in sede di svolgimento della nostra mozione), ci siamo avvalsi del regolamento della Camera, che prevede l'istituto della petizione; poi ci siamo avvalsi — credo siamo stati gli unici a farlo in questo Parlamento — dell'articolo 109 del regolamento, che consente di esaltare il significato e l'importanza di una petizione con la presentazione di una mozione. Abbiamo così dimostrato che, in una situazione di pericolo così grave com'è quella legata all'azione dei terroristi, era appropriata l'attuazione del rimedio energetico che noi abbiamo proposto. Posso capire le valutazioni più o meno pietistiche dell'onorevole Pinto: egli appartiene probabilmente al campo delle colombe, e in quanto tale forse preferisce tubare; ma vi sono altri che appartengono al campo dei falchi e che però, come ha ricordato lo stesso onorevole Pinto, non hanno fatto nulla per individuare soluzioni diverse da quelle che noi abbiamo suggerito. E questo progetto di legge va indubbiamente in senso contrario alle tesi dei falchi: siamo quindi in presenza di un'impuntatura di natura strumentale. La verità è che, qui, qualcuno fa la colomba, dichiaratamente e lealmente, e qualcuno fa il falco surrettiziamente, solo per la vetrata, o meglio per la vetrina. Ma a proposito di vetrata dirò per inciso che, come è stato giustamente sottolineato dall'onorevole Almirante, il pericolo del terrorismo incombe anche su quest'aula. Ieri la collega Garavaglia ha parlato ironicamente di quest'aula «sorda e grigia»:

che l'aula sia sorda, mi pare evidente; quanto al fatto che sia più o meno grigia, certo se adesso si installerà una cappa plumbea di vetri antiproiettile essa tornerà ad essere più grigia di prima. Quindi non mi pare che sotto questo profilo vi sia da fare molta ironia su certe definizioni, almeno fin quando questo Parlamento non dimostri di voler procedere decisamente sul piano della lotta al terrorismo, riacquistando così la sua credibilità.

Io ritengo che vi siano delle colonne d'Ercole: sono quelle che già esistono nell'ordinamento costituito e che consentono di procedere, caso per caso, secondo la valutazione dell'imputato fatta dal giudice, poiché solo al giudice compete tale potere: ed il reato è sempre personale, anche se può avere degli addentellati collettivi; qui si parla di reati collettivi, di banda armata, di associazione per delinquere, ma tutto questo nel contesto anche di una responsabilità personale.

Non ho mai visto, nella mia lunga carriera professionale, condannare un imputato per associazione a delinquere senza che poi sia stato configurato il reato specifico che abbia dato occasione all'associazione a delinquere medesima, o per la banda armata o per altri reati cosiddetti collettivi.

Quindi, come si vede, abbiamo delle colonne d'Ercole. Stiamo attenti a non infrangerle! Anche Ulisse tentò il folle volo, per dirla con Dante, e non poté mai raggiungere l'obiettivo che si era prefisso e non credo che sarà Spadolini a volere imitare Ulisse, anche perché non ha nessuna Penelope che lo attende.

Quindi, sotto questo profilo, ritengo si debba provvedere in ben altra guisa alla lotta contro il terrorismo.

Per concludere, oggi è il giorno delle ceneri e quindi non ad un pentimento ma ad un atto di contrizione inviterei gli esponenti della maggioranza della Camera, i quali farebbero bene, non a cospargersi il capo di ceneri, per carità, non vogliamo questi riti ormai obsoleti...

VINCENZO TRANTINO. Mancherebbe la materia prima.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

**ORAZIO SANTAGATI.** ... diciamo soltanto che oggi è il giorno giusto, per coloro i quali in buona fede hanno sostenuto la validità di questo provvedimento, per un atto di contrizione che equivale un po' ad un atto di pentimento; pentimento che potrebbe essere — questo sì — proficuo perché servirebbe a dar vita nei confronti del terrorismo a quelle giuste misure che almeno a parole questo provvedimento invoca e che nei fatti poi contraddice, e servirebbe soprattutto perché il popolo italiano possa avere fiducia nei suoi rappresentanti politici e sperare che non bisogna diventare generali americani per essere personaggi di alto lignaggio e poter sfuggire alla morsa del terrorismo e alla morte (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, se da tutte le parti e con tanta passione, pur al di là di un'accettazione del merito di ciò che viene detto, ci si occupa in quest'aula e fuori, nonostante la pendenza di ben altre urgenze, di questo argomento è perché lo stesso incide su una realtà di particolare gravità e di particolare importanza, cosicché è in questi momenti che si mostra il valore, dal punto di vista della capacità legislativa, se si riesce a vedere l'entità delle esigenze da soddisfare e a disciplinare in termini che sfuggano dall'emergenza e dall'emergenza e si collochino pertanto in una condizione di validità a carattere possibilmente permanente.

A questo riguardo, esprimerò il pensiero del gruppo socialista sulla questione, del resto anticipato anche ieri in molta parte dell'intervento del compagno Giacomo Mancini, ed interverrò come semplice deputato di questo consesso, non dimentico — né d'altra parte riuscirei a farlo, anche se lo volessi — però del fatto che ho qualche responsabilità proprio in ordine alla produzione legislativa su questa specifica materia e in ge-

nere su tutta quella che riguarda materie analoghe.

Non me ne vorranno perciò i colleghi se premetto alcune considerazioni d'ordine interpretativo e sistematico su questo progetto di legge, perché forse, al di là di tante cose che vengono dette, e qualcuna che può essere sottoposta a critica sotto questo profilo l'ho detta anch'io, quello che ancora manca, e chiedo scusa se offendendo qualcuno che per caso l'abbia detto, è un tentativo — il collega Robaldo nella sua relazione lo ha fatto — di inquadrare questo provvedimento in termini organici e sistematici nel suo contenuto, e con riferimento al contesto della legislazione vigente in materia.

Dunque, per prima cosa vediamo se riusciamo ad intenderci sul contenuto di questo progetto di legge che, schematicamente riassunto, si può dividere in quattro parti. Una prima parte, *grosso modo* esposta nell'articolo 1, riguarda una fattispecie particolare, ed è quella dell'associazionismo nei reati; tratta infatti — implicando in questi anche necessità strumentali che concernono altri reati, come quelli relativi all'uso delle armi — dell'associazione sovversiva e della banda armata.

Se c'è un punto, sul quale noi siamo totalmente d'accordo e per il quale si giustifica un'impostazione legislativa di questo genere, che mutua sicuramente e decisamente da una visione politica e culturale del momento che stiamo attraversando i fondamenti migliori per pervenire ad una conclusione, è questo. Io penso, anche per la quantità delle persone cui interessa, che su questo punto vi sia e si debba ulteriormente perfezionare un accordo. Per la verità, noi scopriamo l'acqua calda: bisogna dirlo con tutta franchezza. Perché, dopo che avremo espresso tutte le critiche che vorremo a questo benedetto o maledetto codice Rocco, bisognerà che ammettiamo che gli articoli 305, 306, 307, 308 e 309 contemplano, seppure in diversa misura, fattispecie analoghe; se è vero, com'è vero, che essendo rimaste queste norme ignorate nella loro applicazione per parecchio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

tempo, è di quindici giorni fa una sentenza di un nostro tribunale che ha dichiarato non punibili, per avvenuta, accertata dissociazione dall'associazione sovversiva e dalla banda armata, alcuni imputati di questi reati. In qualche misura, ripeto, quindi aderiamo al sistema e non lo rompiamo.

Vi è poi tutto il ragionamento, di cui vi faccio grazia, che è a monte di questa materia; che è quello del reinserimento sociale, del recupero di errori o anche di responsabilità, che riguardano certamente più di un migliaio di unità, e che costituiscono l'elemento di fondo di carattere politico per giustificare un'impostazione di questo genere.

Su questo credo di essere tranquillamente d'accordo, nel senso di legittimare nel modo più esemplare la portata di questo progetto di legge.

Un altro punto riguarda gli articoli 2 e 3, là dove insieme al momento dissociativo viene preso in considerazione, in riferimento ai fini dell'applicazione della normativa, il cosiddetto momento di collaborazione. All'articolo 2 si tratta di una collaborazione a livello di confessione diretta e personale, ma — lo dico piano e sottovoce — non riesco a capire come, in una materia di questo genere, si possano confessare le proprie colpe narrando fatti, senza implicare in qualche misura anche fattispecie più vaste, che invadono il campo dell'articolo 3. C'è una premialità con riferimento ad un comportamento penitenziale, vorrei dire, confessorio. Poi c'è l'articolo 3, sul cui contenuto desideriamo fare alcune considerazioni. Ed altre ne faremo successivamente, perché, secondo me, è qui l'argomento di fondo della nostra riflessione; quello che solleva anche noi in alcune perplessità in relazione ad altri meccanismi che sembrano incidentali ed occasionali in questo progetto di legge e finiscono per essere, viceversa, le chiavi di volta di conseguenze sulle quali, da parte nostra, vorremmo invitare tutti i colleghi a meditare, a non dare niente per acquisito e per scontato e ad esplorare nella nostra coscienza, nella nostra consapevolezza, nel

nostro dovere di varare leggi valide che abbiano un impatto sull'esterno in termini di accettabilità e non di rigetto da parte del metro comune del sentire della gente in materia di diritto ed in materia di leggi. Tutto deriva dall'articolo 4 della «legge Cossiga», di cui questo progetto di legge è una specificazione ed un ampliamento. In verità, la «legge Cossiga» stessa all'articolo 4 contiene ben altro, e noi ce ne stiamo dimenticando, perché legiferiamo sempre nell'emergenza e non nello spirito di un recupero della legittimità e delle garanzie. Anche l'articolo 4 della «legge Cossiga», in definitiva, non inventa niente di nuovo, anche se ha devoluto in modo esclusivo alla lotta al terrorismo gli istituti del ravvedimento operoso, della riduzione di pena per chi si adopera al fine di attenuare le conseguenze, delle riduzioni di pena per chi ne consente che siano portate alla luce colpe, responsabilità e verità nascoste. Infatti, nel nostro ordinamento questo c'è già. Basterebbe riferirci all'articolo 56 e a qualche altro articolo per trovare che questi istituti già esistono. Per cui la stessa «legge Cossiga», in definitiva, non opera rotture rispetto ad un'impostazione generale, ma entra nello specifico e forse in questo pone degli interrogativi, perché quelle norme del codice sono operanti per la generalità dei reati, mentre questa legge concerne solo una particolare specie, che è quella del terrorismo, per cui solleva l'interrogativo, che è stato sollevato, della uguaglianza rispetto agli altri soggetti esistenti. Comunque, dicevo, anche rispetto a questo non siamo davanti ad una grossa novità.

D'altra parte, la «legge Cossiga» aveva un limite: l'ergastolo si trasformava in una pena detentiva di 18, 21 anni davanti ad atteggiamenti che fossero insieme confessori e collaborativi. Nel provvedimento in esame viceversa, si spezza in due direttrici il vecchio articolo 4 della «legge Cossiga», tant'è vero che lo si dichiara poi non applicabile a questi casi: per una direttrice, infatti, esso diventa l'articolo 2 (confessione senza dichiarazioni di coinvolgimento di altre persone), per l'altra

diventa, viceversa, l'articolo 3, che isola il comportamento, dà per scontato il comportamento confessorio o forse neanche tanto, pone l'accento esclusivamente sul momento della collaborazione, intendendosi per collaborazione la rivelazione di fatti, ai quali ognuno di noi sul piano morale può dare definizioni diverse, ma che sul piano giuridico consistono nel portare alla luce responsabilità di terze persone, fatti, vicende e situazioni altrimenti non evidenti e non chiari.

Io sono preoccupato e lo dico, ma lo dico non nei termini di un rigetto di questo progetto di legge, ma nei termini della ricerca di una soluzione per quanto riguarda le conseguenze che derivano non già dagli articoli 2 e 3, come tali, ma alla luce del combinato disposto, soprattutto con riferimento al secondo comma dell'articolo 3 e ad alcuni meccanismi previsti negli articoli successivi. Infatti, i meccanismi successivi contemplati agli articoli 6, 7 e 8, sono particolarmente delicati, perché, ponendosi in questo progetto di legge come accidentalità meramente occasionali e generiche applicabili a tutta la materia del delinquere, comportano invece notevoli effetti, sui quali invito i colleghi a riflettere. Quali? Per esempio, il secondo comma dell'articolo 3 specifica, tra i collaboratori, quelli che danno una collaborazione, diciamo, di portata normale, per quanto ovviamente produttiva di effetti, e quelli che danno una collaborazione di eccezionalità. Se noi ci parliamo chiaro, tutti, chi ascolta e anche chi non ascolta in questo momento sta dando dei nomi a queste situazioni, perché i nomi sono lì: ci sono sette collaboratori eccezionali, si dice, ci sono 150 collaboratori normali e c'è qualche migliaio di persone che potrebbero essere catalogate e comprese all'interno della categoria di cui all'articolo 1, cioè dell'associazione.

ALFREDO BIONDI. I gregari!

LUIGI DINO FELISETTI. Ebbene, pensate che applicando ad un eventuale —

non lo so, lo dirà il giudice — pluriomicida confesso o responsabile il meccanismo previsto in questo provvedimento, in luogo dell'ergastolo arrivo a otto anni di pena base. Se agli otto anni di pena base applico le attenuanti generiche, riduco ulteriormente la pena; se poi prendo il combinato disposto del secondo comma dell'articolo 3 e del secondo comma dell'articolo 8 (possibilità di liberazione condizionata) — parliamoci chiaro, arriviamo a zero — si può arrivare a zero, si può arrivare ad una condizione di non punibilità o di impunità; a questo punto, faccio alcune considerazioni.

So cosa si oppone a questo discorso ed accetto anch'io quest'altro argomento da porre sull'altro piatto della bilancia. *Salus rei publicae suprema lex*, diceva qualcuno; però, bisogna stare attenti. Guardando fisso ad un obiettivo, si rischia di cadere nel complesso di Talete, che guardava agli astri ma intanto cadeva nei fossi. Si rischia, cioè, di impattare nei confronti di una realtà che, se vogliamo, è più o meno preparata ad accettare un innesto di questo genere, ma sicuramente con conseguenze di un certo tipo. Questo discorso, secondo me, vale per tutti.

Sappiamo che uno sbocco di questo genere è stato chiesto essenzialmente da alcuni operatori, in particolare dai magistrati, ed io debbo dire che capisco i magistrati, non tanto e non solo perché hanno rischiato e qualche volta hanno perso la vita svolgendo il loro lavoro, ma perché su di loro — e questo è ciò che in questo momento conta di più — è precipitato tutto il peso di una situazione che non ha trovato pronti gli strumenti di prevenzione, invenzione, socialità che dovevano filtrare determinate situazioni nel nostro paese. Queste situazioni cadono così di peso su quella che è l'ultima trincea della difesa della legalità: la magistratura. Bisogna dare atto di questo fatto; ed io non vado oltre perché colpe ne abbiamo tutti in questo senso; comunque, questa è la realtà attuale e filosofeggiare su ciò che era ieri forse è importante ai fini storici o per ricavare esperienza, forse lo è meno in un caso di questo genere.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

I magistrati sotto questo profilo hanno una loro ragione. Per esempio, piazza Fontana, Catanzaro, la strage di Bologna, l'*Italicus* non sono vicende che nominiamo per storia, ma sono un qualcosa che purtroppo brucia in questi giorni nella nostra situazione giudiziaria e che sarebbe errato considerarle vicende al limite giudiziario. Sono vicende di grosso fondo politico sociale generale, per cui quello giudiziario è soltanto un momento e forse, come dimostra l'esperienza, non ha nemmeno gli strumenti per risolvere situazioni di questo tipo.

Vi è anche un altro aspetto, per cui i magistrati ci chiedono interventi di questo tipo; innanzitutto, per la condizione in cui si trovano. Tutti abbiamo avvertito le sollecitazioni ad intervenire, e con urgenza, in questo campo, quando, dopo la vicenda Peci — parlo dell'assassinio di Roberto Peci —, da più parti si è detto che quel filone non produce più, per cui occorre produrre ulteriori innesti perché si possa ottenere qualcosa. Sotto questo profilo comprendiamo molto bene la posizione dei magistrati, ma dobbiamo anche stare attenti perché l'invito a non andare oltre certi limiti ci proviene anche proprio dagli stessi magistrati. Per i magistrati, però, vale anche un'altra ragione che la partecipazione quasi quotidiana alle responsabilità comuni mi spinge a dire, anche se credo che quanto sto per dire sia una realtà. Vedo dei colleghi che a questa esperienza hanno dato mano e che ancora, in una certa misura, hanno l'occhio attento a queste cose, proprio per averle vissute e, probabilmente, per riviverle; e comprendo l'insistenza dei magistrati nel chiederci strumenti idonei ad agire. C'è una situazione di smarrimento all'interno del labirinto dei processi per gente che non ha il «filo d'Arianna», per uscirne fuori, per cui questo progetto di legge si presenta come un elemento di chiarimento. Pensiamo a certe detenzioni preventive che durano da tanto tempo: voglio sbagliarmi, ma ho l'impressione che la situazione è statica perché non si sa più quali delle due vie imboccare, se quella della dichiarazione dell'innocenza

o dell'insufficienza di prove, o quella dell'affermazione di una responsabilità (ma allora si procede al giudizio: anche queste situazioni hanno nome e cognome, e Calogero e Palombarini ci dicono qualcosa a questo riguardo. Siamo, io credo, nel dramma, per l'una e per l'altra persona. Pur nell'ambito di un alto senso di responsabilità, questa condizione di monocraticità nella guida e nella risoluzione di problemi così drammatici conduce a due soluzioni non omogenee — stavo per dire: sicuramente antitetiche —, che danno per intero la dimensione di come, appunto, per tante vicende (Catanzaro insegna) giungiamo ad una conclusione finale in cui la responsabilità non è di nessuno, perché può essere di tre persone, e la scelta fra le tre persone non è sufficientemente chiara al punto da poterla effettuare facilmente.

Quindi, sotto questo profilo ed anche per queste ragioni, c'è in fondo l'invito ad offrire strumenti che consentano praticabilità, vie d'uscita, uscite di sicurezza, da situazioni processuali che rendono altrimenti impossibile pervenire ad una svolta.

Ma c'è anche una riflessione da fare, e questa tocca a noi svolgerla, perché si situa a livello politico. Colleghi e compagni, ricordo il periodo della «grande alleanza» (1976-1979) come quello nel quale alla più grande maggioranza mai registrata in quest'aula è corrisposto, a mio sommo e modesto giudizio (spero che qualcuno mi corregga e mi dica che ho torto), il minimo di soluzione dei problemi di fondo, attinenti alle riforme. Dico di più: mentre in quegli anni ristagnavano le proposte formulate per offrire soluzioni di legalità, di legittimità e di garanzia (quali, ad esempio, la riforma della pubblica sicurezza, che non a caso è stata approvata dopo il 1980, o il codice di procedura penale, che ancora segna il passo), quelle che andavano avanti erano legislazioni di emergenza: nel 1975 venne varata la «legge Reale».

ALFREDO BIONDI. Già prima la «legge Bartolomei»!

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

DINO FELISETTI. Già, anche prima! ...e nel 1979 la «legge Cossiga». Sembra una contraddizione in termini, ma è storicamente accertato che l'inversione di tendenza rispetto alla legislazione d'emergenza (lo dico con soddisfazione non mia, ma credo di tutti), è iniziata dopo, a partire dal 1980. La depenalizzazione, il tribunale della libertà, le tendenze dirette comunque in questa direzione, che è divaricante rispetto all'altra, si sviluppano in un momento successivo; così come il piano dell'edilizia carceraria e quello dell'edilizia giudiziaria si sbloccano nel 1980.

È certo che trascorreranno altri anni prima che si possano vedere attuati i propositi e per vedere operare gli strumenti che abbiamo approntato: però la strada è stata imboccata. Faccio questa riflessione perché, sotto questo profilo, un provvedimento come questo (siamo in sede di discussione sulle linee generali, e credo che sia giusto che queste cose vengano dette dai singoli esponenti politici, che a questo punto devono trovare una confluenza) induce a una considerazione più vasta: stiamo tornando ad una legislazione di emergenza. Chiamiamola come vogliamo, ma questa è una legislazione d'emergenza! E guardate che la proposta di revisione della «legge Cossiga» (la «proposta Labriola» tanto per intenderci) è ancora nel cassetto, è all'ordine del giorno ma non va avanti, non certo per il capriccio di qualcuno, ma perché non si riesce a trovare il coagulo di forze che possa portarla avanti.

Ci troviamo, quindi, di nuovo a varare una legislazione d'emergenza. A me vien sempre in mente la condizione dell'uomo che sale una collina e che crede che dietro vi sia l'universo; invece poi si accorge che è salito sulla prima cresta ma che subito dopo ce n'è un'altra. Se riuscissimo a collocarci in un punto di osservazione più ampio, forse vedremmo più chiaro.

Perché dico questo? Perché quello che stiamo ora facendo con questo progetto di legge, mentre ci aggingiamo a varare una legislazione d'emergenza, è schizofrenico rispetto alla legislazione prece-

dente. Pensateci un momento: con la «Legge Reale» abbiamo detto: «Per questo tipo di reati il massimo della severità, intervento di un'aggravante, niente libertà provvisoria né prima né dopo né mai». Anche se c'è quella «valvolina» della salute che trova tanti periti e tante conclusioni! Credo che in tasca tutti abbiamo segnalazioni di questo genere.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Fino alla vergogna!

LUIGI DINO FELISETTI. Ora invece, con questo progetto di legge, e soprattutto con l'articolo 3 e con il secondo comma dell'articolo 8, stiamo dicendo: «Non solo si può dare la libertà provvisoria, si può anche dare la sospensione condizionale della pena moltiplicata per due», perché l'ordinaria sospensione condizionale ha il *plafond* dei due anni (due anni e mezzo per i minori), mentre qui arriviamo a tre anni e mezzo per tutti e a quattro anni e mezzo per i minori (ma i minori sono quelli fino a vent'anni e non fino a diciotto anni, per cui in questo beneficio rientra anche una parte dei maggiori d'età). Diamo la possibilità di libertà provvisoria senza «tetto» (mentre ritengo che sia invece giusto fissare un «tetto») e diamo la libertà condizionale con la metà della pena per i collaboratori di medio calibro, e addirittura fin dal giorno della pronuncia della sentenza per i grandi collaboratori.

Sto pensando se in tal modo il ministro, di grazia e giustizia non sia per caso in surroga del Presidente della Repubblica per la concessione della grazia, perché l'effetto pratico è l'impunità o il suo equivalente. Parlo di quell'inciso che a me sta bene se l'impianto rimane questo, perché ritengo giusto che, ove vi sia un caso eccezionale, questo debba essere fissato responsabilmente in un assunto politico; però è il meccanismo nella sua integralità che mi preoccupa. E, secondo me, dovrebbe preoccupare anche qualcun altro: lo dico senza polemica, per quel puro e semplice scambio di opinioni che è neces-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

sario perché non vi siano istanze chiuse ed impermeabili l'una all'altra.

Dove è finito il «fronte della fermezza?» Vorrei parlare a Pecchioli, vorrei parlare a Rognoni (che firma il disegno di legge governativo), vorrei parlare ad altre personalità alle quali non mi rivolgo neanche (parlo, ad esempio, del senatore Valiani): dove è finito questo «fronte della fermezza?» Ne parla una parte che ha ricevuto l'accusa ingiusta di ricercare momenti di trattativa confondendosi, la linea umanitaria con la trattativa, che in realtà noi non abbiamo mai voluto. Poiché secondo me, in queste cose ci imbattiamo necessariamente, dobbiamo quindi dircele con franchezza, perché questo è il solo modo di uscire dagli equivoci e di trovare le soluzioni.

Credo che, più che a via del Corso (in relazione a fatti che comprendiamo perfettamente, come i rapimenti D'Urso e Cirillo), ad altri — via Arenula o piazza del Gesù — ci si dovrebbe rivolgere per trovare forse le risposte.

Però, io chiedo questo. Sì, lo so, ieri mattina l'amico e stimatissimo compagno ed onorevole Rodotà mi diceva: «Guardate, esiste una profonda differenza tra l'impostazione di una trattativa di quel genere ed il contenuto di questo progetto di legge che, in definitiva, postula una confessione ed una collaborazione. Gratatela come volete, ma al fondo vi è la trattativa». Quando si dice: «Se tu parli, io ti esento dalla pena», chiamatela come volete, ma l'effetto finale è unico. Sui risultati possiamo ricamare finché vogliamo, quanto a motivazioni, ma gli effetti di fondo sono quelli e soltanto quelli: ecco perché qualche cosa può e deve essere ritoccata. Se è vero che legiferiamo di rimessa, il Senato ha limitato il provvedimento al 12 settembre perché registrava un tipo di realtà che in ottobre lo riconduceva al 12 settembre o giù di lì. Ma abbiamo sempre fatto così. Non c'è meschinità o miseria nel rilevare queste cose! Quando approvammo l'amnistia nel 1978, ci fermammo al 16 marzo per una ragione ben chiara, storicamente caduta in modo pesante sulla nostra solidarietà

umana e politica, sul rilievo che gli avvenimenti hanno su di noi. Dunque, quel 12 settembre a tutti non va più bene, altrimenti questo provvedimento è in grossa misura inutile. Pertanto, ci muoviamo in direzione di un aggiornamento: e credo che sia giusto! Ma così come ci adoperiamo per un aggiornamento a causa dell'urgenza delle cose, dobbiamo muoverci anche nella stessa direzione rispetto ad alcuni contenuti del progetto di legge in esame. Noi siamo disponibili ad un ritocco del meccanismo previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 8, in particolare con riferimento al secondo comma dell'articolo 8, altrimenti qualcuno dovrà andarlo a spiegare alle vedove dei caduti ed alla gente.

Il punto fondamentale di una legislazione sta — specie in una materia come questa — nel riuscire a trovare il giusto equilibrio tra due valori fondamentali, uno dei quali è la difesa dello Stato. In questa materia poi non siamo soli: Francia, Repubblica federale di Germania, Stati Uniti ed Inghilterra hanno legislazioni analoghe. Forse noi, sedotti da queste situazioni, abbiamo ritenuto di introdurre in un sistema che non lo consente istituti che non sono idonei. La discrezionalità della promozione dell'azione penale prevista in altri paesi consente il «meccanismo del testimone della regina», cosa che qui non possiamo adottare, per l'obbligatorietà della promozione dell'azione penale. D'altra parte il «meccanismo del testimone della regina» esiste in sede di polizia e prima del giudizio; e si può anche capire quale sia la sua funzione, ma non si può trasferire da un ordinamento all'altro! Ricordo la prima stesura del progetto di legge: «Sospensione della pronuncia della sentenza di condanna». Ciò significa che si hanno tutti gli elementi per condannare, ma si sospende la condanna stessa. Credo che non se ne debba parlare perché il correttivo c'è già stato.

Questa situazione dunque prevede l'equilibrio tra i valori: lo capisco e lo difendo, ed in questo senso siamo disponibili ad accettare i principi di questo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

progetto di legge, specie con riferimento a quell'articolo 1 di cui ho parlato all'inizio. Infatti, la situazione in atto, la difesa dei principi di convivenza, il riscatto del paese dalle condizioni di incertezza quotidiana che tutti hanno rispetto al terrorismo e ad altri fenomeni analoghi e le altre soluzioni di questo genere, oltre tutto in termini... Anche qui siamo in regime amnistiale, perché quello che diciamo all'articolo 13 (questo provvedimento vale per tutti i fatti compiuti fino ad una certa data e per coloro che adottano determinati comportamenti entro una certa data) dà la definizione secca della natura amnistiale di un provvedimento di questo tipo, del quale — ripeto — condividiamo l'impostazione. Bisogna però trovare il punto di equilibrio, in forza del quale, insieme alla tutela ed alla difesa di questi valori di fondo della nostra società, una legge del genere possa trovare considerazione e consenso nella gente comune e non crei, invece, situazioni di rottura o di rammarico, o, peggio, di ingiustizia, perché a questo punto ci saremmo certo mossi in una direzione in cui valga la pena muoversi.

Per questo noi, nel preannunciare il nostro voto favorevole a questo provvedimento, tuttavia chiediamo che, rispetto ad alcuni emendamenti già formulati dal Comitato dei nove e ad altri che sono in corso di elaborazione e che si riferiscono ai punti che ho toccato, ci sia — noi lo auspichiamo e ci conforta in questo auspicio la presenza in aula, in questo momento, del ministro di grazia e giustizia — disponibilità per avviare un discorso aperto.

Al Governo ed al signor ministro vorrei ricordare un'altra cosa, di cui mi sembra si sia parlato poco. Il problema cioè della tutela e della difesa dell'incolumità, in carcere e fuori, di coloro che collaborano, dei testimoni e dei loro familiari. Non stiamo «passeggiando sulle rose» e credo che tutti abbiate presente Peci! Pensate agli effetti di questo progetto di legge: con tutti i suoi meccanismi, anche se non tutti restassero in piedi, si arriva alla conclusione che tra non punibilità — credo

che il provvedimento riguardi un migliaio di persone —, sospensione condizionale della pena, libertà provvisoria e liberazione condizionale o a metà pena (cioè tra qualche anno), o qualora rimanesse l'attuale disciplina, subito, alla pronuncia della sentenza, noi toglieremmo dal carcere una discreta quantità di persone.

MAURO MELLINI. Allora bisognerà garantire l'incolumità dei brigatisti dai «pentiti!»

LUIGI DINO FELISETTI. A questo punto, si pone il problema dei controlli e di altre idonee misure, che però giustamente, non è affrontato dal provvedimento in esame, perché la sua soluzione deve essere trovata nel momento dell'applicazione diretta, proprio per la delicatezza e l'importanza della materia (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo anzitutto che si debba mettere in evidenza che il testo al nostro esame viene preso in considerazione da noi senza grande entusiasmo e con notevole disagio. Si tratta di un provvedimento che, con riferimento ai principi ai quali si ispira, deve essere visto soltanto per quello che è, cioè una sorta di risposta necessitata che, attraverso la valorizzazione della dissociazione e della collaborazione dei terroristi, cerca di combattere meglio il fenomeno eversivo.

Data questa connotazione del provvedimento, non può certamente meravigliare se nei suoi confronti siano state sollevate numerose critiche, che, anzitutto, riguardano la scelta di fondo operata, cioè l'opportunità di varare una legge a favore dei «pentiti», una legge che stranamente guarda non al futuro ma al passato. La legge, in genere, dispone per l'avvenire; questa legge, invece, dispone per il passato. Questa legge ha una natura eccezionale, che è direttamente collegata con la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

temporaneità fissata dall'articolo 13 della legge stessa.

Si è detto che questa legge, in definitiva, opera una frattura con il sistema penale, con il sistema processuale vigente, apre preoccupanti smagliature nell'ordinamento giuridico. Ma forse le critiche più severe sono state formulate considerando il merito del provvedimento, la scelta politica, effettuata con riferimento alla lotta al terrorismo. Ed è stato messo in evidenza che il provvedimento in esame sarebbe in definitiva inutile, se non addirittura pericoloso. Sarebbe inutile perché è stato detto che il pentimento del terrorista è la conseguenza, è la conclusione di un travaglio politico, culturale, ideologico, è la fine di un processo al termine del quale interviene il rifiuto della lotta armata, il rigetto dell'allucinante logica del terrorismo. E, se questo è il pentimento — si sostiene —, non saranno certamente le agevolazioni normative che potranno in qualche modo influire sulle decisioni del terrorista. Quindi, in definitiva, si tratterebbe di disposizioni che avrebbero una sostanziale inutilità.

Del resto, si dice, fenomeni di pentimento si sono verificati già prima del provvedimento in esame, ed anche prima del varo della «legge Cossiga» che, con l'articolo 4, segnò l'inizio della valorizzazione della collaborazione da parte del terrorista pentito. Si mette in evidenza, giustamente, che nel momento in cui il terrorista salta il fosso, nel momento in cui il terrorista abbandona l'associazione eversiva, indubbiamente egli rischia e rischia grosso, come peraltro l'esperienza chiaramente ci segnala. Quindi, si dice, non saranno certamente queste disposizioni a svolgere una funzione, ad avere un ruolo. Il problema del pentimento dei terroristi, il problema della dissociazione va visto altrimenti, va affrontato in altra sede, con altri metri di valutazione, con altri canoni interpretativi. Si dice anche che le disposizioni contenute nel testo in esame potrebbero essere pericolose, non soltanto perché rompono con il sistema processuale vigente, ma soprattutto per-

ché creano una disparità di trattamento tra terroristi e delinquenti comuni. In definitiva, sulla base di questo provvedimento, avverrà che un individuo responsabile di efferati omicidi non soltanto potrà godere delle attenuanti di cui all'articolo 3 del progetto di legge in esame, ma addirittura potrà usufruire della liberazione condizionale, anche dopo aver scontato soltanto un giorno di carcere. Questo obiettivamente rappresenta una notevolissima disparità di trattamento con riferimento a tutte le altre ipotesi di delinquenza.

Certo, come dato di fatto obiettivo si ha anche un notevole ampliamento delle fasce di discrezionalità concesse al magistrato. Ma su questo punto non avrei tante preoccupazioni, perché queste fasce di discrezionalità si muovono sempre nell'ambito processuale, si muovono sempre nell'ambito giuridico. Qui il giudice non esercita un ruolo di supplenza, non è chiamato a fare valutazioni politiche, non è chiamato a risolvere conflitti sociali. Il giudice in questa materia è chiamato a valutare, con gli schemi, gli strumenti ed i riscontri processuali, il comportamento del terrorista, al fine di valutare se e in che termini si sia verificata la dissociazione, se e in che termini si sia verificata la collaborazione.

Vi è un altro aspetto che può certamente essere preoccupante, ed è quello che viene definito l'effetto *boomerang*, cioè la preoccupazione che queste disposizioni, anziché agevolare la lotta al terrorismo, possano in qualche modo incentivarlo. Quando, all'articolo 1, si fissa la non punibilità per colui che partecipa ad un'associazione eversiva, si sostiene che, in buona sostanza, colui che ha in animo di partecipare ad un'associazione di tal fatta può in qualche modo essere involgiato proprio in forza di tale norma, in quanto può sempre sperare che, nei suoi confronti, sarà emanata una pronuncia di non punibilità. Si dice: ma c'è il limite temporale fissato dall'articolo 13 del progetto di legge; tuttavia, i precedenti riguardanti l'amnistia, che ricorre con periodica frequenza non ci permettono di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

essere estremamente sicuri in materia, quindi, quanto meno a livello psicologico, può albergare nell'animo del terrorista la speranza che un domani possa anche intervenire un nuovo provvedimento di clemenza nei suoi confronti.

Queste sono preoccupazioni delle quali bisogna pure tener conto anche se, guardando il provvedimento nelle sue linee generali, nei suoi principi ispiratori, ritengo che nei suoi confronti debba esprimersi un giudizio positivo. Per quanto mi concerne, non trovo affatto strano che sia previsto un trattamento di favore per il terrorista che si dissocia o che collabora. Infatti, per quanto riguarda la valorizzazione, agli effetti penali, della dissociazione, esistono casi previsti dal codice penale (lo ricordava un momento fa l'onorevole Felisetti): è sufficiente ricordare gli articoli 56, 308 e 309, i quali, appunto, prevedono casi di non punibilità con riferimento alle fattispecie della cospirazione e della banda armata quando si verifica il fenomeno della dissociazione.

C'è una novità — peraltro già introdotta dalla «legge Cossiga» — che concerne la valorizzazione non soltanto della dissociazione, ma anche della collaborazione. Credo che questa sia una strada da battere; non solo, ma credo che, come Parlamento, dovremmo ampliare la nostra attenzione circa l'utilità di disposizioni che valorizzano la collaborazione. Mi chiedo se disposizioni di tal fatta non debbano essere prese in considerazione, anche con riferimento ad altri fenomeni criminali di particolare rilevanza e gravità come la camorra e la mafia.

Ricordo che ben dieci anni fa un gruppo di magistrati presentò alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia un documento nel quale — siamo attorno all'anno 1960 — veniva detto a chiare lettere che sarebbe stato estremamente opportuno, per meglio combattere la mafia, creare, a livello di diritto penale sostanziale e processuale, «ponti d'oro» nei confronti del mafioso che collabora con la magistratura o con le forze di polizia.

Del resto, ciò è stato detto in un con-

vegno tenutosi giorni fa a Palermo ed è stato ribadito da numerosi magistrati. Alcuni, in particolare, hanno portato la loro personale esperienza ricordando che persone detenute sarebbero disposte a collaborare utilmente al fine di scardinare la mafia o di frenarne le manifestazioni delittuose: una collaborazione che, in qualche modo, richiede un compenso. Per quanto concerne la mafia, non vi è infatti dubbio che le disposizioni di favore, ammesse nei confronti del mafioso che collabora, certamente avrebbero per il mafioso stesso una valorizzazione massima, piena e totale.

Potrei portare anche la mia esperienza personale di magistrato: interrogai un individuo in carcere, il quale mi disse che era disposto a fare rivelazioni interessantissime con riferimento a gravi episodi delittuosi che si erano verificati a Palermo, in particolare all'omicidio del procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, ma, in compenso, chiedeva di non essere costretto a rimanere in carcere (doveva scontare ancora due anni di reclusione). Purtroppo, da magistrato, non potei fare altro che dirli che non era nei miei poteri concedergli la libertà. La conclusione di quell'episodio fu, ovviamente, che da parte di quel soggetto non vi fu alcuna collaborazione in quanto, se avesse parlato, non avrebbe ricavato alcun beneficio e avrebbe rischiato in modo notevole la rappresaglia, la vendetta, dei gruppi mafiosi.

Dobbiamo dunque porci responsabilmente la domanda se non sia il caso che una legislazione, che valorizza la collaborazione, non debba essere estesa a tutti i casi di reati associativi, a tutti i casi di organizzazione criminale che, per la loro pericolosità, particolarmente allarmano il nostro paese. Ripeto, faccio specifico riferimento al fenomeno della camorra, che di recente ha dimostrato quale grado di arroganza abbia raggiunto, se addirittura uccide nei palazzi di giustizia; faccio inoltre riferimento al fenomeno della mafia.

Non è, dunque, il fatto che la legge prevede disposizioni di favore in relazione al

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

fenomeno della collaborazione che mi lascia personalmente perplesso. Tutt'altro. Ritengo che si tratti di disposizioni estremamente utili, estremamente positive.

Per quanto riguarda, dunque, la scelta di fondo operata dal provvedimento in esame, ritengo si possa dare un giudizio favorevole. Certo, se si segue una determinata cultura giuridica, secondo la quale deve esserci uno stretto aggancio tra pena e reato, le disposizioni al nostro esame, che concernono la valorizzazione della dissociazione o la valorizzazione della collaborazione, risultano, per molti versi, disposizioni che scardinano il sistema processuale. Ma mi chiedo se non sia il caso, finalmente, con coraggio, di imboccare questa strada.

Se paghiamo uno scotto in rapporto all'ordinamento giuridico penale, è proprio quello di un estremo ritardo nella valorizzazione di elementi e strade che potrebbero risultare estremamente utili per combattere il crimine. Del resto, abbiamo in proposito un'esperienza recente, quando abbiamo approvato il provvedimento sulla depenalizzazione. Ricordo che in quella occasione avvertimmo chiaramente l'esigenza di portare avanti un istituto nuovo, il cosiddetto «patteggiamento». Ebbene, tale nuovo istituto, che sembra nella pratica stia dando validi risultati, è stato visto da molti studiosi con preoccupazione, con perplessità. Sembrava strano che potesse esserci, in qualche modo, un accordo (pur se la parola non è certo corretta) tra pubblico ministero ed imputato. Sappiamo, invece, che si tratta di uno strumento estremamente utile per alleggerire i carichi giudiziari, per far sì che il magistrato possa finalmente occuparsi di fatti gravi, che meritano obiettivamente l'attenzione della magistratura togata.

Dunque, si tratta, a mio avviso, di andare avanti lungo nuove strade normative, con nuovi istituti, se essi consentono di meglio perseguire il fine di combattere il terrorismo, la criminalità organizzata, la delinquenza. Un giudizio, perciò, sulle finalità della legge non può che essere positivo.

Vorrei peraltro porre in evidenza, con riferimento al fenomeno del terrorismo, che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame (mi riferisco agli articoli 1, 2 e 3) senza alcun dubbio costituiscono un valido incentivo alla dissociazione. Vero è che la crisi che può portare al pentimento prescinde, probabilmente — come è stato detto —, dal fatto che in una legge dello Stato siano previste delle attenuanti. Ma non vi è dubbio che vi può essere anche una motivazione personale del soggetto che valorizzi tale elemento; nulla esclude, cioè, che quella disposizione che consente la non punibilità (articolo 1) o che prevede valide attenuanti, possa essere la goccia che fa traboccare il vaso e finalmente convince il terrorista che è il caso di abbandonare la lotta armata.

Siamo, dunque, di fronte a disposizioni estremamente valide, poiché in grado — obiettivamente — di contribuire a scardinare il sistema delle coperture che vige all'interno delle organizzazioni eversive, di far aleggiare il sospetto nell'ambito degli stessi associati e dunque di incrinare la fiducia reciproca tra i terroristi. In definitiva, quindi, tali disposizioni possono destabilizzare il fenomeno eversivo e la compattezza dell'associazione.

Ma se sui principi ispiratori del provvedimento, per quanto concerne in particolare gli articoli 1, 2 e 3, vi può essere un consenso di massima, ritengo che un discorso diverso debba essere fatto allorché si passa al contenuto delle singole disposizioni. Non vi è dubbio che per alcuni versi gli articoli che compongono il provvedimento presentano effetti perversi, ingiustificati ed inammissibili. Si deve indubbiamente dare atto alla Commissione di aver già corretto opportunamente il testo inviato dal Senato. Ma, pur con tali correzioni, vi sono disposizioni sulle quali ritengo di dovermi soffermare brevemente perché meritano una rilettura e devono essere modificate.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non v'è dubbio che esso si rivolge, come è stato detto, al terrorismo minore: mira cioè ad assicurare la non punibilità a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

colui che si è limitato a partecipare all'accordo, alla banda, all'associazione eversiva, ma non si è macchiato di gravi reati, ad esempio di omicidi. È più che giustificato, pertanto, in linea peraltro con le disposizioni di cui agli articoli 308 e 309 del codice penale, che sia prevista una causa di non punibilità. Si dice però che rispetto a quelle norme vi è una novità: è richiesta la collaborazione da parte del «pentito». Io credo che ciò sia assolutamente logico. Vorrei mettere in evidenza anzitutto che, secondo la nuova formulazione proposta dalla Commissione, non ha più alcuna rilevanza che la collaborazione avvenga prima o dopo l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale; e ritengo che, con riferimento a coloro che già sono in carcere, non si possa soltanto richiedere l'affermazione generica di un recesso dall'associazione, ma si debba richiedere qualcosa in più, che non può essere altro che una collaborazione. Ma se tale collaborazione è necessaria, cosa significa la parola «comunque» inserita nel secondo comma dell'articolo 1? Se l'esigenza di fornire utili informazioni deve essere soddisfatta, unitamente a quella che si verifichi il recesso dall'accordo o dall'associazione, se cioè le due proposizioni non sono alternative tra loro, ma debbono in concreto sussistere entrambe, credo che l'avverbio «comunque» vada tolto dal testo dell'articolo 1.

La non punibilità è stata correttamente estesa anche ad altri reati, in primo luogo a quelli con riferimento ai quali vi è stato l'impedimento dell'evento. Ma in relazione al terzo comma — lo segnalo espressamente al relatore —, mi chiedo se non sia il caso di recuperare la dizione proposta dalla Commissione con riferimento all'articolo 5, con la quale si precisa che non è necessario che da parte dell'associato si impedisca l'esecuzione del reato, ma si richiede una sua efficiente cooperazione diretta ad impedire la commissione del reato. Mi chiedo, in altre parole, se anche con riferimento all'articolo 1 non sia opportuno introdurre la medesima formulazione che la

Commissione propone per l'articolo 5, relativa ai reati di attentato.

Dicevo che ben si giustifica l'estensione della non punibilità ai reati connessi, concernenti l'uso delle armi. Possiamo però ritenere sufficiente una non punibilità limitata a questo tipo di reati? Mi chiedo cioè se con tale limitazione la norma di cui all'articolo 1 possa in concreto avere applicazione. Esiste infatti quanto meno una fascia di reati che sono in diretta connessione con il materiale che viene rinvenuto nei covi dei terroristi, reati di cui è certamente complice colui che intende dissociarsi. Mi chiedo allora se non sia il caso di allargare la fascia dei reati connessi per cui è prevista la non punibilità, in modo da ricomprendervi anche i reati di furto e falsità. Ricordiamoci che nei covi normalmente vengono rinvenuti passaporti e targhe false: trovo, quindi, estremamente utile ed opportuno, se a questa norma si vuol dare concreta attuazione, che la non punibilità, giustamente prevista in materia di armi, sia estesa ai reati di furto e falsità. Ma l'estensione deve operare anche per i reati di favoreggiamento. A me spiace che da parte della Commissione non sia stata formulata una proposta in tal senso. Se non prevediamo anche i reati di favoreggiamento, cioè i reati di cui agli articoli 307, 378 e 379 del codice penale, possiamo arrivare all'assurdo che il responsabile di favoreggiamento abbia interesse a dichiararsi terrorista, per fruire della non punibilità prevista dall'articolo 1.

MAURO MELLINI. Ci pensano i giudici...!

ALDO RIZZO. Ciò avrebbe non soltanto conseguenze morali, facilmente intuibili, ma conseguenze gravi anche sul piano delle indagini di polizia. Mettere in condizione l'autore del favoreggiamento di dichiararsi terrorista per fruire della non punibilità sarebbe, io credo, un effetto veramente perverso, che non possiamo consentire. Mi auguro, quindi, che un emendamento in tal senso venga presentato, poiché altrimenti il provvedimento

presenterebbe una stortura inammissibile.

Per quanto concerne gli articoli 2 e 3, non starò qui a ripetere quello che si è detto sulla dissociazione e sulla collaborazione, però vorrei dire che certamente ambedue le norme hanno una loro validità ed una loro funzione. Dico questo per il semplice fatto che, da parte diversa, si è sostenuto che dovremmo premiare soltanto la collaborazione o soltanto la dissociazione. Si dice, da parte di alcuni, che si dovrebbe premiare soltanto la collaborazione perché una dissociazione che si sostanzia nella confessione, nell'attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è un atteggiamento che ha già rilevanza sulla base delle disposizioni penali vigenti, e che quindi non c'è bisogno di creare una figura quale quella prevista dall'articolo 2 del provvedimento al nostro esame.

Per altro verso, c'è invece chi sostiene all'opposto che si dovrebbe soltanto consentire la valorizzazione della dissociazione e non anche quella della collaborazione, non ammettendosi — così viene detto da alcuni — che il terrorista si possa trasformare, con la sua attività di collaborazione, in un delatore. Questa è una parola che, come giustamente è stato detto in altre sedi anche dall'onorevole Rodotà, non può essere accolta in questa materia, perché colui che ha il coraggio di assumere responsabilmente una posizione in atti processuali che sono o che saranno pubblici, un individuo che assumendo una posizione, quale quella della collaborazione con la magistrature, rischia anche la vendetta da parte delle organizzazioni eversive, è indubbiamente un individuo al quale bisogna guardare con alto senso di responsabilità, e certamente non è il caso di adottare nei suoi confronti termini che non sono idonei a rappresentare la reale situazione.

Quindi, ripeto, ben vengano entrambe le disposizioni. Mi chiedo però, ad esempio, per quale motivo si è voluta eliminare la possibilità di estendere le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3 anche ai casi di sequestro di persona. Mi riferisco a

quell'inciso iniziale presente nei due articoli, dove vien detto: «Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis...». Non riesco a comprendere perché un individuo autore, ad esempio, di dieci omicidi, possa godere delle attenuanti di cui agli articoli 2 e 3, mentre queste non sono concesse a colui che è soltanto autore di un sequestro di persona nel quale la vittima può anche avere riacquisito la libertà.

Mi chiedo se non sia il caso di correggere le due disposizioni normative escludendo che le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3 abbiano rilevanza con riferimento al sequestro di persona, ma soltanto limitatamente alla disposizione contenuta al quarto comma dell'articolo 289-bis dove, con riferimento all'atteggiamento di collaborazione del sequestrante, del compartecipe del sequestro, si realizza, con la liberazione della persona sequestrata, un sistema di attenuazione di pene certamente più favorevole rispetto a quelle previste negli articoli 2 e 3 del provvedimento al nostro esame.

Quindi, secondo il mio punto di vista, in questa materia bisognerebbe procedere ad una modifica del testo licenziato dalla Commissione.

Per quanto concerne l'articolo 2, vorrei mettere in evidenza un altro punto. Va bene che si chiede la confessione di tutti i reati commessi; ma mi chiedo per quale motivo si precisa che la confessione deve essere piena — lo sottolineo all'attenzione dei membri della Commissione —, soprattutto nel momento in cui in altra norma, cioè in quella che riguarda la possibilità della revisione — mi riferisco all'articolo 10 —, non si dà più rilevanza, sulla base di un emendamento della Commissione, all'eventuale incompletezza delle affermazioni del terrorista pentito.

Ritengo che sarebbe più che sufficiente richiedere la confessione dei reati commessi aggiungendo anche tutti i reati per i quali c'è stato un accordo criminoso. Cioè, non basta che la confessione sia limitata ai reati consumati, ma deve riguardare tutti gli altri programmi criminali già iniziati, anche se sono in fase di tentativo, e anche se non si sono verificati

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

gli atti preparatori o gli atti esecutivi; quindi, una confessione che deve essere piena su tutti i fronti delle conoscenze del terrorista che intende dissociarsi.

Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 3, non intendo muovere particolari rilievi, ma desidero dire — con riferimento a quanto detto ieri dall'onorevole De Cataldo — che anche io avevo grosse perplessità in relazione al secondo comma dell'articolo, quando recita: «Quando i comportamenti preveduti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopra indicate sono ridotte di un terzo». Mi chiedevo se questa particolare attenuante in concreto non sarebbe stata soltanto un premio per i capi, per i grossi responsabili, perché soltanto da costoro potevano e possono venire dichiarazioni rilevanti. Forse l'interpretazione da dare è ben diversa, perché l'eccezionale rilevanza è riferita non agli elementi di prova, ma al comportamento tenuto da colui che collabora. Allora se il riferimento non è agli elementi di prova, ma al comportamento, ritengo che questa attenuante potrebbe essere valorizzata in tutti i casi di piena collaborazione, anche da parte di chi non è in grado di dare notizie particolarmente esplosive, particolarmente significative, per il semplice fatto di avere svolto un ruolo minore all'interno dell'organizzazione.

Per quanto concerne gli altri istituti, che sono presi in considerazione dal provvedimento in esame — mi riferisco alla libertà provvisoria, alla sospensione condizionale della pena ed alla liberazione condizionale —, c'è solo un rilievo da fare, anche per dare una risposta a chi dice, in definitiva, che con questo provvedimento si potrebbero creare «ponti d'oro» a favore del terrorista, senza che al contempo vi sia un adeguato controllo.

Mi chiedo per quale motivo non prevedere obbligatoriamente che, nel caso in cui vengano concesse libertà provvisorie, sospensione condizionale della pena o liberazione condizionale, debba operare un sistema di controlli. Sono contrario all'eventuale possibilità di prevedere l'introduzione di misure di sicurezza in

questa materia; e capisco bene che anche la libertà controllata è un istituto che probabilmente non è il caso che trovi qui applicazione, perché certamente costringerebbe a limitare i movimenti del terrorista pentito: il che, sotto molti profili, potrebbe anche metterlo maggiormente in condizioni di pericolo.

Però un sistema di controlli potrebbe ugualmente essere previsto; come l'obbligo, per esempio, di presentarsi a determinate scadenze negli uffici di polizia. Questo per far sì che, ottenuta la libertà, il terrorista pentito non ritorni eventualmente nella stessa organizzazione od in altre organizzazioni; e questo credo debba essere detto con particolare attenzione in questo momento, quando constatiamo che all'interno delle organizzazioni eversive si sta verificando una lotta. Non vorrei che noi, riconosciuto il terrorista pentito, gli dessimo poi, in concreto, la possibilità di partecipare ad altra organizzazione eversiva.

Per quanto concerne in particolare l'istituto della liberazione condizionale, non v'è dubbio che qui ci troviamo dinanzi ad una norma che per molti versi desta un'estrema preoccupazione; e desta estrema preoccupazione perché già non si riesce a giustificare perché si possa concedere su proposta motivata del ministro di grazia e giustizia, la liberazione condizionale al terrorista pentito (può trattarsi di persona che ha commesso cinque o sei omicidi) anche prima, come precisa la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 8, «del termine di cui al precedente comma», e cioè, in teoria, anche dopo un solo giorno di pena scontata.

Questa disposizione è estremamente grave, anzitutto perché trasforma, con l'intervento del ministro, quello che deve essere obbligatoriamente, in ogni momento ed in ogni passaggio, un giudizio giuridico in un giudizio politico: il che a me non pare opportuno. In secondo luogo, trovo anche strano il fatto che non si senta il bisogno di ancorare la possibilità di concedere la liberazione condizionale, anche prima dei termini fissati dal

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

primo comma, ad un altro diverso termine, prevedendo che la liberazione condizionale possa essere riconosciuta solo nel caso in cui sia stata scontata la pena, almeno nella misura di un terzo. Occorre evitare, ripeto, che un terrorista autore di efferati delitti, su proposta del ministro di grazia e giustizia e con una decisione della corte di appello (e sappiamo bene quanta competenza, in concreto, abbia la corte di appello in questa materia), possa riottenere facilmente la libertà. Questo è veramente un fatto estremamente grave, soprattutto se si tiene presente l'altro insieme di detenuti costretti a rimanere in carcere, che non possono godere di questo trattamento di favore. Quindi, credo che all'articolato bisognerà apportare alcune modifiche per renderlo conforme alle esigenze di un'efficace lotta al terrorismo, ma nel contempo evitando smagliature estremamente preoccupanti ed ingiustificate.

Voglio concludere il mio intervento, signor Presidente, mettendo in evidenza che certamente noi ci accingiamo ad approvare, come dicevo all'inizio, questo progetto di legge senza particolare entusiasmo, soltanto con la consapevolezza che è opportuno, nell'interesse delle istituzioni, di valorizzare il fenomeno della dissociazione, che è già in atto. L'altro giorno, in un convegno che si è tenuto in questo palazzo, il giudice Caselli ha fornito dati estremamente interessanti. Con riferimento a tre città, Genova, Milano e Torino, e con riferimento a quattro istruttorie, ha chiarito che, su 387 arrestati, ben 167 possono essere considerati dissociati per il loro comportamento processuale, cioè oltre il 50 per cento delle persone arrestate. È un fenomeno che indubbiamente deve essere preso in considerazione, e che deve essere valorizzato anche emanando disposizioni normative. Per questo, ripeto, con quelle modifiche che riteniamo si debbano apportare, il nostro giudizio sul progetto di legge in esame non può che essere positivo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 12,55  
è ripresa alle 16,10.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MARIA ELETTA MARTINI.

#### **Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SERVADEI: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 e modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136» (3188);

SEPPIA ed altri: «Nuovo assetto delle società termali già inquadrate nel disciolto ente autonomo di gestione per le aziende termali — EAGAT» (3189);

RALLO: «Disciplina dell'attività di estetista» (3190);

DEL DONNO: «Norme per la organizzazione e programmazione della scuola prescolastica» (3191).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979» (3192).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio della definitività di ordinanze di autorizzazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.**

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 10 febbraio 1982 è stata data

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

comunicazione che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia delle ordinanze dalle quali risulta che, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, è stata decisa la archiviazione degli atti del seguente procedimento:

n. 301/VIII (atti relativi ai senatori Tommaso Morlino e Adolfo Sarti nella loro qualità di ministri di grazia e giustizia *pro tempore*; ai deputati Tina Anselmi, Renato Altissimo, Aldo Aniasi nella loro qualità di ministri della sanità *pro tempore*).

Informo la Camera che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in seduta comune.

Ricordo altresì che nella stessa seduta del 10 febbraio 1982 è stata data comunicazione che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia della ordinanza dalla quale risulta che è stata decisa l'archiviazione degli atti dei procedimenti nn. 31/V, 47/V e 118/VI (atti relativi ai deputati Giacomo Mancini, Salvatore Lauricella, Lorenzo Natali nella loro qualità di ministri dei lavori pubblici *pro tempore*), con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione.

Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del precedente regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, così come richiamato dall'articolo 30 del vigente regolamento, sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione parlamentare proceda all'inchiesta, le cui firme, peraltro, non raggiungono il *quorum* previsto dal richiamato articolo 18.

#### **Annunzio di una seduta supplementare dell'Assemblea.**

**PRESIDENTE.** Comunico che l'odierna Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso, all'unanimità, che la discussione del disegno di legge concernente la GEPI, già prevista in calendario e sospesa nella seduta del 16 febbraio 1982, sia ripresa e conclusa in un'apposita seduta supplementare che avrà luogo oggi stesso, con inizio mezz'ora dopo il termine della seduta in corso.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Il dibattito che si è svolto finora, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ha posto in evidenza le principali questioni politiche sollevate da questo progetto di legge. Molte attengono al rispetto di un principio di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento giuridico. Ciò che sarebbe consentito ad un terrorista, commettere gravissimi reati e poi ricevere sanzioni di tenue entità — è stato detto —, non è consentito al borseggiatore, al ricettatore o al ladro d'auto.

Nei confronti dello stesso fenomeno terroristico sembra che vengano privilegiati i comportamenti di massima collaborazione che possono essere tenuti solo da persone che abbiano rivestito ruoli di particolare rilievo nella banda armata e che perciò sono responsabili di gravissimi delitti, rispetto a comportamenti meno utili dal punto di vista della lotta contro il terrorismo, ma tenuti da persone che abbiano rivestito ruoli marginali, i cosiddetti piccoli pentiti. Qualcuno ha detto che i grandi assassini escono, mentre restano in carcere coloro che hanno fatto poco, ed hanno perciò poco da dire alla giustizia.

Esistono anche questioni di tenuta mo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

rale complessiva di questo provvedimento, di sua conciliabilità con i principi di equità formale e sostanziale, e con principi di coscienza. Altri colleghi ancora hanno posto in luce i pericolosi effetti degenerativi di un diritto penale che fosse fondato sulla sola confessione dell'imputato. Sono stati manifestati, insomma, perplessità e dubbi che tutti abbiamo, e che meritano attenzione e rispetto. Per tentare di prospettare una risposta ad alcuni di questi interrogativi, per ribadire la validità di altri e per cercare insieme la via più giusta per una legge equa ed efficace, può essere necessario spendere qualche riflessione sul carattere del fenomeno dei cosiddetti pentiti.

È, innanzitutto, un fenomeno che non si spiega con classificazioni sommarie. Non sono tutti degli astuti esperti del calcolo della pena, né sono stati tutti folgorati sulla via di Damasco; così come sono molteplici e non classificabili *a priori* i motivi per i quali un giovane ha aderito ad una organizzazione terroristica, sono altrettanto non classificabili *a priori* i motivi per i quali lo stesso giovane tiene comportamenti di dissociazione.

Dovremmo leggere tutti gli interrogatori che costoro hanno reso, conoscere migliaia di carte processuali, conoscere le pieghe delle varie personalità umane, per poter giudicare in questa sede della sincerità del ravvedimento. E poi, pongo un problema: spetta alla legge, allo Stato, accertare la sincerità — non la veridicità: questo è suo compito — di un comportamento? Spetta al potere pubblico valutare la sincerità morale del comportamento di un cittadino? Deve il giudice valutare la sincerità di uno stato d'animo, di un pentimento?

Francamente io vedo in questo tipo di richieste il riflesso di una terribile concezione teocratica, che fa paura perché non si accontenta del comportamento dell'uomo, ma vuole la sua anima e la sua volontà. Anche una legge temporanea e straordinaria qual è questa deve invece collocarsi saldamente sui binari della ragione laica, del fatto, del dato oggettivo.

Dobbiamo discutere di fatti, della equivochezza o della inequivocità dei fatti oggettivi dai quali dipende la concessione dei benefici, della possibilità che, tenuto conto delle caratteristiche e della struttura delle varie organizzazioni terroristiche, chi si giovi dei benefici possa restituirsi alla lotta armata, della attendibilità delle varie dichiarazioni.

Dietro questi fatti ci possono essere pentimenti sinceri o calcoli furbeschi. Dobbiamo fare in modo che i primi prevalgano ampiamente sui secondi, ma non possiamo disconoscere i primi solo perché c'è la possibilità dei secondi.

Se sono impossibili le generalizzazioni, non è però impossibile individuare alcune ragioni politiche del fenomeno della dissociazione e della confessione. Un giornale ha recentemente riportato questi dati: dagli uffici giudiziari di Torino, Milano e Genova sono state arrestate 361 persone con imputazioni di terrorismo; di queste, 187 si sono dissociate a vario titolo, cioè circa il 50 per cento del totale, ma solo 55 hanno deciso di tenere un comportamento tale che renda nei loro confronti applicabile l'articolo 4 della «legge Cossiga». E molti di questi — penso ad alcuni capi di Prima linea o delle BR — avrebbero potuto dire molto e godere di forti riduzioni di pena, eppure non lo hanno fatto. Percentuali analoghe pare sia possibile riscontrare a Roma.

Questo significa che il fenomeno della dissociazione non è sempre dettato da calcolo, anche perché sull'altro piatto della bilancia non ci sono soltanto i benefici della riduzione di pena; c'è il pericolo, altamente probabile, di essere uccisi in carcere, visto lo stato in cui tuttora il Ministero della giustizia tiene il sistema penitenziario. Mi pare che siano 6 quest'anno gli assassinati nelle carceri: uno per settimana.

È significativo, inoltre, che i periodi in cui sono aumentate le confessioni hanno coinciso con le fasi di crisi politica del terrorismo: tutto il 1980, in particolare. Ed è significativo che quando, nel 1981, durante e dopo il caso D'Urso, alcune sciagurate iniziative di parti politiche e di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

settori governativi aprirono nuovi spazi alla lotta armata, il fenomeno si è rarefatto e sono iniziate le ritrattazioni. E ancora, dopo che il caso Dozier si è concluso positivamente, le confessioni sono riprese.

Recentemente, in un processo a Perugia, il cosiddetto nucleo storico delle Brigate rosse si è presentato in aula per la prima volta con due distinti documenti ed ha tenuto comportamenti diversi quando è entrato in aula Alfredo Bonavita, un terrorista del nucleo storico condannato con sentenza definitiva, appartenente alla prima guardia delle Brigate rosse, che ha riconosciuto gli errori e le tragedie cui quegli errori hanno dato luogo e stanno dando luogo.

Le dissociazioni, le confessioni, a qualunque motivo personale siano riconducibili, sono effetto e causa di crisi politiche del terrorismo, di perdita di credibilità, di sfaldamento interno, di sospetto e di timore tra gli affiliati, Chiunque domani può decidere di parlare a vario titolo, grande capo o piccolo gregario; e questo genera sospetto nella banda armata, diffidenza, incertezza, incrina quella coesione che per anni ha costituito una caratteristica sorprendente dei gruppi terroristici. E sia i NAR che Prima linea e le Brigate rosse hanno capito bene quale grande pericolo politico ed esistenziale costituisce per loro questo fenomeno dei «pentiti». Ci sono stati giovani assassinati dai NAR perché sospettati di aver parlato; Prima linea uccise a Milano William Vaccher, le Brigate rosse uccisero Roberto Peci e numerosi omicidi si sono consumati in carcere nei confronti di persone sospettate di aver parlato, da Ermanno Buzzi, unico condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Brescia e assassinato da Tuti e Concutelli, a Soldati, di Prima linea, ucciso anche egli in carcere poche settimane fa.

Queste uccisioni non sono fatti episodici di vendetta singola, sono realizzazioni di una strategia di difesa nei confronti dei pentiti che è stata messa in atto dalle varie organizzazioni terroristiche, che hanno visto in questo fenomeno una

potente mina politica e giudiziaria che indeboliva tutta la struttura della organizzazione, la praticabilità stessa dell'azione terroristica.

Se la lotta contro il terrorismo va fatta anche con gli strumenti della intelligenza, come è certamente necessario, l'intelligenza vuole che si colga la fase di debolezza dell'avversario, che si affondi il bisturi fino in fondo, che si apprestino tutti gli strumenti idonei a spaccare ulteriormente le bande armate e il progetto dei terroristi. Prima che i terroristi parlassero avevamo una conoscenza superficiale di questo mondo e quindi mezzi di lotta approssimativi; dopo le confessioni, le indagini sono entrate dentro l'organizzazione, superando le compartimentazioni, facendoci conoscere gli archivi, le basi, i depositi, le tecniche operative, i sistemi decisionali, i collegamenti nazionali ed extranazionali, le articolazioni sparse nelle varie regioni. I fatti, insomma, hanno dimostrato l'utilità del cosiddetto fenomeno del pentimento per la lotta politica e giudiziaria contro il terrorismo.

Credo si debba affermare con sincerità che pochi di noi prevedevano che dopo l'approvazione del famoso articolo 4 della «legge Cossiga» l'universo del terrorismo si sarebbe frantumato in una miriade di figure politiche e giudiziarie assolutamente nuove e non inquadrabili in nessuna categoria nota. Non tutto il merito, certo, è di quella legge, come abbiamo detto, ma la legge è caduta su un terreno fertile ed ha dato i suoi frutti. Occorre allora sfruttare tempestivamente la situazione favorevole, riprendere in leggi successive queste figure politiche e giudiziarie, rigettare così la carta dall'altra parte perché la combinazione della crisi politica e dei benefici giudiziari producesse ulteriori fenomeni di sfaldamento organizzativo e di crisi politica.

Questo non è stato fatto e il Governo si è baloccato con veri e propri mostri giuridici, progetti pletorici e ridondanti di ingiustificata o sospetta munificenza, come quel testo che prospettava un'impunità concessa dal giudice senza la verifica

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

del pubblico dibattito o quell'altro che dava tre anni di tempo ai terroristi per commettere nuovi reati e per «pentirsi».

Dopo l'assassinio di Roberto Peci, la stessa opinione pubblica colse la drammaticità delle condizioni di vita dei cosiddetti pentiti e varie parti politiche, compresa la nostra, posero questa questione al centro della loro iniziativa. Dopo una serie di interventi giornalistici e di pressioni e di iniziative politiche la situazione si è sbloccata, è cessato l'ostruzionismo del Governo e della maggioranza e il progetto è stato approvato dal Senato.

Facciamo questa legge — ha detto oggi un nostro collega, il collega Felisetti — perché ce la chiedono i magistrati? I magistrati hanno chiesto questa legge; ma guai se la facessimo perché ce l'hanno chiesta i magistrati. L'hanno chiesta magistrati, l'hanno chiesta terroristi: le parti chiedono al Parlamento che si agisca in una certa direzione, ma guai se non mantenissimo la nostra autonomia decisionale nei confronti di questi fatti. La legge la si fa se la si ritiene giusta ed efficace, non la si fa se è ingiusta o inefficace, non perché lo chieda Tizio o Caio, chiunque esso sia, da qualunque parte esso stia. I caratteri essenziali della legge sono questi: essa vale per il passato e non per il futuro; riguarda cioè reati già commessi in data antecedente alla sua entrata in vigore e dà sei mesi di tempo ai terroristi per tenere il comportamento al cui verificarsi è condizionato il beneficio. Sono previsti tre tipi di comportamento: quello dei cosiddetti piccoli pentiti, dei semplici militanti della organizzazione terroristica; quello degli autori di reati gravi o gravissimi i quali possono dissociarsi ed hanno una certa riduzione di pena o possono collaborare con l'autorità giudiziaria nella lotta contro il terrorismo ed hanno riduzioni di pena assai più rilevanti.

Debbo dire subito che ci sono alcuni elementi di perplessità su certi aspetti del provvedimento. Peraltro è prevista la revoca dei benefici se l'imputato ha dichiarato il falso e l'impianto di massima del

progetto di legge è condivisibile; esso però è viziato da alcuni eccessi e da alcune lacune che lo rendono suscettibile di miglioramento.

La materia è particolarmente complessa. Potremmo esaminarla per un altro anno ed avremmo sempre qualcosa da aggiungere e da ritoccare, trattandosi proprio di una materia difficile. Per intervenire su questa situazione occorre avere una serie di elementi di conoscenza che mutano nel tempo perchè il fenomeno cambia e diventa diverso. Io mi terrei lontano dagli eccessi di perfezionismo: dobbiamo fare una legge che abbia elementi di certezza, di chiarezza, di giustizia e di equità interna, ma una legge che deve risultare utile.

Il collega Robaldo ha lavorato con equilibrio in Commissione; alcuni emendamenti sono stati concordati, ma altre questioni non sono state concordate ed accettate e su di esse desidero richiamare l'attenzione della Camera.

L'articolo 1 del progetto di legge, che riguarda i «piccoli pentiti» che avrebbero l'impunità, prende in considerazione soltanto coloro che avrebbero commesso il reato di partecipazione ad una associazione o a banda armata nonché i cosiddetti reati strumentali: mentre sono oggi in vigore gli articoli 308 e 309 del codice penale che prevedono l'impunità per la sola partecipazione alla banda armata e non per i reati strumentali. Si tratta di una figura che deriva da esigenze sentite nel secolo scorso quando, per evitare che negli scontri tra briganti e gendarmi, i briganti approfittassero nella conoscenza dei luoghi per poter aggredire le truppe, si prometteva l'impunità a coloro che lasciavano le armi consegnandosi. Essenziale era lasciare le armi, evitando lo scontro a fuoco.

Una configurazione di questo genere è assolutamente inadeguata oggi a fotografare la realtà del terrorismo. Teniamo presente che anche il semplice partecipante ad una banda armata ha almeno una volta tenuto una pistola o un documento falso. Il problema qual è? È di definire con chiarezza che si tratta soltanto di par-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

tecipazione alla banda armata (e su questo ci siamo), nonchè di stabilire un comportamento di vera dissociazione dalla banda stessa. E qui però troviamo il primo ostacolo, perché sono previsti tre comportamenti: quello di chi scioglie o comunque determina lo scioglimento dell'associazione o della banda. Noi abbiamo avuto una serie di difficoltà a sciogliere la P2 e sciogliere una banda armata credo sia ancora più complesso. Che cosa vuol dire sciogliere una banda armata? È vero che la formula esiste nel codice penale, ma esso registra un fenomeno di un secolo e mezzo fa e non di oggi. Poi c'è l'ipotesi di chi impedisce comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata. Qui però ancora una volta non si richiede la dissociazione nè un comportamento di informazione in ordine ai reati commessi; si chiede puramente e semplicemente l'impedimento di uno dei reati o dei reati per i quali la banda è stata formata.

Andiamo ora al nocciolo della questione. Esiste una terza ipotesi che prevede il recesso dall'accordo e il fornire ogni utile informazione sulla struttura e sulla organizzazione della banda. La nostra proposta è che questa sia l'ipotesi cardine della impunità, cioè il recesso dalla associazione ed il fornire informazioni in possesso della persona sui reati da lui commessi, su quelli nel programma della associazione e sulla struttura della banda. Non gli chiediamo di denunciare altro perchè il comportamento non è rilevante, ma gli chiediamo di dire tutto sui reati da lui commessi e quelli in programma, perché intanto ci interessa dare la impunità in quanto dobbiamo prevedere ulteriori reati, altrimenti, veramente, l'impunità non si lega a nulla di utile per il sistema democratico.

E vengo al problema dei reati connessi. C'è una formula: «reati connessi concernenti armi», che noi chiediamo di precisare; proponiamo infatti un emendamento per sostituirla con un'altra: «porto o trasporto e detenzione». Con questa nuova formula escludiamo, ad esempio, la rapina di armi o il furto di armi; esclu-

diamo soprattutto, colleghi, l'importazione di armi, che è un problema che esiste, perché, come sappiamo, ci sono stati due grossi carichi di armi introdotti in Italia. Se noi dessimo a chi ha portato questo grosso carico di armi la possibilità di giovare di questa causa di non punibilità, soltanto dichiarando il proprio reato, senza la necessità di chiamare in causa tutti coloro che hanno importato questi strumenti di morte nel nostro paese, non sapremmo nulla su un dato che ci interessa, relativo ai collegamenti internazionali. Noi, invece, vogliamo sapere tutto e vogliamo che chi ha partecipato a queste importazioni di armi, se vuole godere dei benefici, deve dire da chi le ha prese, come le ha prese, che tragitto ha fatto e chi ha concorso con lui in questo tipo di attività. Mi pare che questa sia una strada giusta per utilizzare gli strumenti in nostro possesso e per cogliere quegli strumenti di sussidio al terrorismo, extranazionali o stranieri, che ci sono stati. (*Commenti del deputato Giacomo Mancini*).

Ce lo dicono tutti, ma comincino a dircelo quelli che hanno portato le armi, che non sono persone di secondaria importanza, che hanno nomi e cognomi nella struttura del terrorismo italiano.

Un altro elemento che manca all'interno di questa parte del provvedimento, è una norma relativa al favoreggiamento. Anche qui noi promettiamo — questo punto è stato già affrontato dal collega Rizzo, per cui sarò brevissimo — l'impunità a chi ha partecipato alla banda armata e a chi ha tenuto un'arma, ma non promettiamo alcuna impunità a chi ha ospitato in casa, anche per un solo giorno, questa persona. Pertanto usciranno dal carcere coloro che hanno fatto parte della banda armata, ma non coloro che, per un giorno o per due giorni (perché si trattava del fidanzato, dell'amico, di un conoscente) hanno ospitato il terrorista. C'è un problema di coerenza, c'è un dato di fondo che non possiamo non indicare. Questo è profondamente ingiusto e, in pratica, significa costringere la gente a dichiararsi partecipe della banda armata, perché solo così, solo tenendo questo tipo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

di comportamento, può giovare dell'impunità; se invece si dimostra che la persona in questione non fa parte della banda armata, ma ha solo ospitato Tizio, questo non gli vale e resta in carcere con un mandato di cattura obbligatorio, trattandosi di un reato commesso per finalità di terrorismo.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. È una campagna di immoralità giudiziaria: questa è la verità!

LUCIANO VIOLANTE. No, assolutamente no: abbiamo già discusso di questo e tu eri favorevole nel Comitato alla mia ipotesi, ma vedo che ora hai cambiato idea (*Commenti del deputato Trantino*).

Per quanto riguarda l'articolo 3, voglio precisare brevemente un dato che sinora è sfuggito, ma che è di una certa rilevanza: il dato dell'entità della pena. Mentre nell'articolo 2 si dice che l'ergastolo è ridotto con la reclusione da 15 a 21 anni e le altre pene, per gli altri reati, sono diminuite di un terzo, ma non possono superare in ogni caso i 15 anni, quando invece andiamo all'articolo 3, troviamo che la pena della reclusione non può superare in ogni caso i 10 anni. Io mi pongo il problema del pluriomicida. Chi infatti ha commesso più reati, ciascuno punibile con l'ergastolo, non potrebbe comunque avere una pena superiore ai dieci anni e le sue responsabilità — che ci sono — sono equiparate a quelle di chi ha commesso reati molto meno gravi.

Credo che complessivamente dovremo correggere questa impostazione, anche perché i calcoli matematici che stamattina sono stati accennati ci debbono far riflettere, perché i calcoli, poi, non li facciamo noi, ma altri. Infatti dobbiamo varare un provvedimento che abbia un senso di lotta al terrorismo, ma che non abbia un senso di apertura ingiustificata di grazie. Partiamo da 10 anni: con l'attenuante per chi ha dato la massima collaborazione, arriviamo a sei anni e otto mesi; se gli diamo le circostanze generiche si arriva a quattro anni e cinque

mesi e con il provvedimento relativo alla liberazione condizionale la persona in questione può uscire dopo due anni, due mesi e venticinque giorni.

ALFREDO BIONDI. Se non interviene il ministro.

LUCIANO VIOLANTE. Se non interviene il ministro — ti ringrazio, Biondi — che può far uscire il terrorista pentito il giorno successivo alla condanna! Parleremo anche di ciò, ma voglio dire che questo è un meccanismo immorale. Ecco, qui non ci stiamo. Vediamo, correggiamo, studiamo! Non possiamo equiparare la posizione di chi — ripeto — ha commesso più assassini alla posizione di chi ha commesso una rapina, perché veramente qui si configura un meccanismo che non funziona più.

Abbiamo una serie di riserve sul meccanismo complessivo — diciamo così — dell'uscita dal carcere, dalla libertà provvisoria alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale. È un meccanismo sul quale chiedo ai colleghi di soffermare la loro attenzione. Credo che la libertà provvisoria, in particolare (ci sono emendamenti in tal senso), vada più ristretta. Per quanto riguarda la liberazione condizionale, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che qui c'è un'estensione troppo vasta, perché la liberazione condizionale anticipata, quando si è scontata metà della pena, può essere data sia nel caso della collaborazione sia anche nel caso della dissociazione. Noi, invece, dobbiamo allargare la forbice tra dissociazione e collaborazione. Dirò tra un attimo: liberissimo il terrorista di dissociarsi e di non collaborare, ma liberissimi noi di non dare a lui quel tipo di benefici che diamo a chi collabora. Non vedo perché dovremmo appiattare il tipo di beneficio su comportamenti che sono profondamente diversi.

Non solo; se andiamo al capoverso, vediamo che nel caso di cui all'articolo 3, cioè nel caso della collaborazione, su pro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

posta motivata del ministro di grazia e giustizia il detenuto può uscire anche il giorno dopo la sentenza definitiva. Questo è un altro dato equivoco e negativo, e sono lieto che il collega Felisetti oggi lo abbia precisato con molta chiarezza. C'è una proposta presentata dal collega Bozzi di eliminare del tutto questa parte: credo che vada bene. C'è comunque un dato che non possiamo condividere; e il dato è quello relativo all'abbattimento assoluto della pena. Occorre in ogni caso aver scontato una *tranche* di pena. Non siamo per nulla d'accordo sul potere di proposta del ministro. Non è assolutamente vero che questo sia un fatto di responsabilità politica, perché chi decide è sempre il magistrato. Il ministro fa la proposta puramente e semplicemente. E, guardate, questo è uno dei pochi casi in cui il beneficio può essere concesso non su istanza dell'imputato o del condannato, ma su istanza di una autorità politica. Qui possiamo bene immaginare non dico quali reali collusioni ci potrebbero essere (non dico questo), ma quali collusioni potrebbero essere sospettate in ordine alla richiesta. Chi sarà il primo beneficiario di questa cosa? Chi saranno i beneficiari? Si va, tra l'altro, ad uno scontro tra autorità politica e magistratura, che non è assolutamente necessario. Io credo veramente che, piuttosto che aprire conflitti di questo tipo, le riduzioni del primo comma siano già più che sufficienti. Mantieniamoci al primo comma. Assicuriamo al condannato di scontare metà della pena; poi, se terrà un certo tipo di comportamento, potrà uscire. Ma sconti metà della pena, secondo meccanismi che sono abbastanza ordinari, senza inserire questi elementi di eccezionalità.

Giustamente Felisetti questa mattina ha detto che questo è un potere di grazia camuffato, è una truffa delle etichette. Non si può presentare uno strumento di questo genere, perché uno strumento di questo genere attenta alla credibilità del progetto politico di sfaldamento dell'organizzazione terroristica. Se la legge si atterrà a criteri di netta distinzione tra piccoli e grandi «pentiti», tra comporta-

mento di dissociazione e comportamento di collaborazione, se seguirà principi di certezza e di equità, potrà avere effetti positivi, senza generare contropunte nella sensibilità collettiva e nella stessa lotta contro il terrorismo.

Si dirà forse che una legge siffatta incentiva la confessione. Qui bisogna essere molto chiari: stiamo facendo una durissima lotta per la difesa della democrazia e di accettabili livelli della convivenza civile, ed abbiamo il diritto ed il dovere morale e politico di sollecitare nelle forme della legalità tutti quei comportamenti che possono rafforzare la nostra lotta e indebolire profondamente le strutture del terrorismo. C'è chi intende soltanto dissociarsi, non contribuire a questa lotta? È un suo diritto. In base ai nostri criteri e a quelli della legalità, concederemo a chi si dissocia un beneficio inferiore. Chi si vuole dissociare — ripeto — ha il diritto di farlo, ma non ha alcun diritto ad essere equiparato a chi collabora e rischia la vita per questo e a chi ha bloccato progetti terroristici, ha destabilizzato le organizzazioni eversive. Altrimenti, verseremmo in una forma di assistenzialismo penale, che non è meno deteriore degli altri tipi di assistenzialismo.

Ci si avvia per questa strada verso un diritto penale del «pentimento», come qualcuno ha sostenuto ieri? Ci si avvia verso l'alterazione del diritto, di origine liberale, dell'imputato a non dire la verità? Questi principi vanno saldamente difesi, anche se in altri ordinamenti, non meno liberali del nostro (mi riferisco a quelli anglosassoni), in alcune circostanze, l'imputato è tenuto a dire la verità. Ma in tutti gli ordinamenti liberali, ed anche nel nostro, è codificato il principio per cui l'imputato che agevola le indagini ha un trattamento più favorevole. Ieri il relatore ha citato casi tratti da legislazioni straniere, altri hanno citato casi già esistenti nel nostro codice penale; non sto quindi a ripeterli.

Non si può, certo, e non si deve impostare una strategia di intervento nei confronti della criminalità interamente o pre-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

valentemente sulla denuncia o sull'auto-denuncia; ciò da un lato farebbe slittare l'azione giudiziaria e di polizia dal terreno dell'efficienza a quello della ricerca della confidenza o della confessione, dall'altro condizionerebbe fortemente gli stessi contenuti dell'azione giudiziaria. Ma se il fenomeno c'è, non prenderne atto e non intervenire su di esso sarebbe un fatto di grave miopia politica. Il problema, per noi, è quello di non fermarsi alla legge sui «pentiti», è quello di rendere rapido il processo, civile la vita nei penitenziari (e qui il Governo ha gravissime responsabilità), incisiva e corretta l'azione di polizia, trasparente l'azione dei poteri politici: appunto è il problema delle riforme.

Stamane il collega Felisetti ha polemizzato con il periodo dell'unità nazionale imputandogli immobilismo sul piano delle riforme e contrapponendogli, invece, la fase attuale. La ripetitività di questa polemica sterile forse nasconde qualche elemento di cattiva coscienza. Credo comunque si debba chiarire che la «legge Reale» e la «legge Cossiga» non appartengono a quel periodo, così come non appartiene ad esso la conferma del fermo di polizia. Quest'ultimo, anzi, è sparito clandestinamente dal nostro ordinamento, quasi si temesse di riconoscerne l'assoluta inutilità (cosa che noi avevamo sostenuto sin dal primo momento).

Quel periodo ha avuto, come tanti altri, delle luci e delle ombre. Sono nostre però le proposte di legge sulla depenalizzazione; è nostra la proposta di legge, approvata dalla Camera, sull'aumento di competenze del pretore; sono nostre le proposte di limitare l'istruttoria sommaria a 365 giorni per garantire l'imputato (proposta confluita nel provvedimento relativo al cosiddetto «tribunale della libertà», già approvato dalla Camera); sono nostre le proposte sulla riforma dei consigli giudiziari, e così via; è nostro e di altre forze l'impegno sul nuovo codice di procedura penale.

È auspicabile che l'intervento di stamane del compagno Felisetti intenda inaugurare una stagione di fervido ed ef-

fettivo impegno parlamentare sul terreno delle riforme del nostro ordinamento giuridico; da ciò saremo i primi a trarre sincera e profonda soddisfazione.

E, a proposito di riforme e di azione delle forze dell'ordine, tutti abbiamo accolto con piacere e con senso di liberazione la notizia del brillante risultato dell'operazione Dozier: il terrorismo può essere battuto con l'efficienza degli organi di polizia e con la fermezza dell'azione politica. Sono però pervenute, nei giorni successivi, notizie di maltrattamenti nei confronti di persone arrestate; alcune di queste notizie sono state smentite, altre no. Se esse fossero vere, si sarebbe verificato un grave e pericoloso degrado dell'azione delle forze di polizia. Le risposte che ha dato l'altro giorno il ministro dell'interno richiedono oggi un aggiornamento, perchè quanto si dice non tranquillizza. La difesa della legalità si fa con gli strumenti della legalità; fermezza vuol dire, prima di ogni altra cosa, rispetto della Costituzione e delle leggi. Valuti il Governo quali strumenti amministrativi debbano essere attivati per controllare la veridicità di tali notizie, agisca se del caso, scelga le vie più idonee per informare l'opinione pubblica ed il Parlamento sul reale stato delle cose.

Tra le polemiche di stamane ce n'è una che riguarda, appunto la questione della strategia della fermezza. Si è detto: non è questa una contrattazione? Precisiamo: qui si sollecita la resa dei terroristi, la loro individuazione, la rivelazione dei piani criminali; qui si lavora per la crisi politica ed organizzativa del terrorismo. Dopo le confessioni ci sono stati arresti, scoperte di covi; sono state disattivate intere strutture; sono state prevenuti attentati, omicidi, intere stragi. La trattativa, invece, ha dato spazio politico, respiro, forse persino danaro ai terroristi; dopo la trattativa i terroristi sono stati sempre più forti; dopo le confessioni sono stati sempre più deboli.

Dicevo prima — e concludo — che ora la questione di fondo è camminare sulla strada delle riforme delle strutture del sistema giudiziario, potenziandole; spen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

dere bene quel denaro che c'è; riformare la inadeguata struttura del Ministero di grazia e giustizia; cominciare a discutere la riforma del processo civile e del processo penale. Ed è importante l'iniziativa assunta a questo proposito dai compagni socialisti. Insomma, occorre rilanciare con convinzione, con forza e con concretezza l'idea della pratica del cambiamento, della trasformazione; un'idea ed un progetto politico che ridiano legittimazione, spazio, respiro a quelle migliaia di giovani, di donne e di uomini che si sono estraniati dalla politica ma dei quali la politica ha bisogno per non isterilirsi nella contrapposizione dei nomi e degli schemi formali, che non trasformano la realtà. Non è facile, ma la chiave per la sconfitta del terrorismo è nella riuscita di questo progetto (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Credo, signor Presidente, colleghi, ministro, sottosegretario, che raramente sia capitato, almeno per l'esperienza, abbastanza breve, di vita parlamentare che ho, di discutere in questa Camera un progetto di legge che metta così in difficoltà ciascuno di noi con noi stessi, che attraversi in modo così tormentato e dilacerante non soltanto la maggioranza nei confronti dell'opposizione, e viceversa, ma anche ciascuna forza politica e ciascuna ispirazione culturale cui ciascuna forza politica si richiama, in quest'aula ed anche fuori.

Ritengo che, da tale punto di vista, l'attenzione che è stata rivolta a questo dibattito generale che si svolge alla Camera dei deputati sulla legge erroneamente chiamata «dei pentiti» (trattandosi, in realtà, di un provvedimento che ha un ambito molto più vasto e complesso), sia stata forse insufficiente, e che di questo vi sia da lamentarsi. Come credo si debba lamentare che, ad una disattenzione abbastanza pesante da parte, forse non dell'opinione pubblica, ma sicuramente di coloro che formano l'opinione pub-

blica, degli *opinion makers*, facciano poi seguito, come è accaduto quest'oggi, titoli in quello che una volta era il più autorevole quotidiano del paese, il *Corriere della sera*, che riducono la questione che stiamo discutendo al fatto se in quest'aula tutti noi siamo o meno travagliati dal problema se il provvedimento debba essere esteso o non a Savasta, uno dei più pericolosi terroristi delle Brigate rosse, arrestato nell'operazione che ha portato alla liberazione del generale Dozier, il 28 gennaio a Padova.

Ridurre questo dibattito, questi problemi — ripeto, drammatici e tormentati — a tale tipo di informazione, di messaggio, a mio avviso devianti e deformanti, alla pubblica opinione, è una grave responsabilità che ci si assume sul terreno della informazione; sarebbe un'altrettanto grave responsabilità ripetere questo tipo di operazione all'interno di quest'aula.

Non entrerò, in questo mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, sui singoli 13 articoli del provvedimento in esame, anche se ne richiamerò alcuni. Credo sia opportuno in questa sede, anche per la osservazione preliminare che ho fatto, riflettere a fondo, come del resto altri colleghi di altre forze politiche hanno fatto, sulle stesse premesse del provvedimento che stiamo per assumere, anche se da posizioni politiche molto diversificate e con votazioni che probabilmente saranno diversificate; forse, per quanto riguarda il gruppo radicale, con votazioni diversificate anche al suo stesso interno. Lo dico con serenità, perché rivendichiamo questo tipo di dibattito al nostro interno, che si esprime pubblicamente anche in quest'aula.

Ritengo sia stato un errore, da parte di alcuni, sia sul terreno giornalistico, sia in sede di dibattito parlamentare, non aver richiamato, almeno come dato iniziale, le caratteristiche peculiari del fenomeno che abbiamo di fronte, cioè del terrorismo italiano: la specificità e la originalità — anche se è una originalità orribile e tragica — che il terrorismo ha assunto in Italia in questi ultimi 13, 14, 15 anni; la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

caratteristica del terrorismo italiano, nelle sue varie articolazioni, è di essere un fenomeno storico-politico molto complesso, non riducibile ad un'unica chiave interpretativa, non affrontabile, non aggredibile, non «sconfiggibile» (scusate il pessimo termine) con un'unica tattica giudiziaria, o di polizia, o politico-istituzionale. Un fenomeno che, in qualche misura, è una espressione — per quanto distorta, deviante e deviata — della drammatica complessità del caso italiano.

Troppo poco, in questo dibattito, almeno fino a questo momento, ci si è richiamati a tale specificità. Ma se ad essa non ci riferiamo, se non approfondiamo l'analisi, è evidente che la stessa questione — che è reale, ed io non la sottovaluto — dell'estensibilità o meno delle misure che abbiamo di fronte anche alla criminalità comune organizzata, sotto forma del richiamo all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere), che trova divise altre forze politiche, oltre al gruppo radicale, non potrà essere affrontata in modo, a mio parere, rigoroso e corretto. Purtroppo, in questi anni, il capitolo storico sul terrorismo italiano è stato scritto più nelle carte dei magistrati, nei cosiddetti grandi «processi-inchiesta», che non nelle carte, nei dibattiti, nelle analisi delle forze politiche, delle forze culturali e degli stessi storici di professione. E quando qualcuno in quest'aula si è azzardato a fare qualcosa che non è propriamente un'operazione di analisi e di ricostruzione storica — ripeto: una storia drammatica, tragica, spaventosa, ma comunque storia (non a caso nel 1982 siamo ancora qui a discutere di questi problemi) —, abbiamo ascoltato il relatore di minoranza del Movimento sociale italiano — che è reduce da un congresso in cui esplicitamente è stata rivendicata l'identità fascista (dopo che in quest'aula era stato sempre contestato il termine «fascista» riferito a quel partito) (*Interruzione del deputato Rallo*), che è reduce da un dibattito in quest'aula in cui è stata chiesta l'instaurazione o comunque l'utilizzazione della pena di morte come risposta al terrorismo nel nostro paese — il

quale ha fatto una ricostruzione del terrorismo ridicola e banale al punto che si è dimenticato di rilevare che il terrorismo, nel nostro paese, nasce (e lo dico, in questo momento, non tanto come atto di accusa, ma come ricostruzione) in forma di terrorismo di destra e di strategia della tensione, con quelle complicità gravi sul terreno istituzionale che soltanto il deputato Giacomo Mancini, ieri, ha avuto il coraggio di ricordare con serenità, ma anche con forza e chiarezza. Se non si risalirà alle origini di quella vicenda di trame e complicità, nel periodo che va dal 1964 («caso SIFAR») al 1969 (strage di piazza Fontana, e tutto ciò che ne è seguito), difficilmente si ritroverà il filo conduttore della vicenda terroristica del nostro paese, pur essendo io lontanissimo dal pensare che il terrorismo di sinistra — che è esistito ed esiste nel nostro paese in una certa fase storica, nella seconda metà degli anni settanta, ed è stato indubbiamente quello predominante — possa essere ricondotto ad un'unica matrice di destra o ad un complotto istituzionale, come troppe forze politiche, anche di sinistra, per troppo tempo hanno ritenuto (con ripensamenti più intelligenti e attenti in epoca successiva). C'è un lungo capitolo storico e politico, il più drammatico nella storia del nostro paese, che riguarda il terrorismo e che è tutto da scrivere, mentre purtroppo, fino a questo momento, è stato ricostruito solo sulle carte dei magistrati: e non voglio con questo dire che ciò sia un danno, quando i magistrati abbiano fatto — se l'hanno fatto — il loro dovere; ma guai alle forze politiche e culturali, alle posizioni ideologiche che, nel voler interpretare la storia del nostro paese, usano come unico strumento di informazione e di analisi le carte giudiziarie, nel bene e nel male, per ciò che possono dire e per ciò che non potranno mai dire.

Sono passati troppi anni, a mio parere, inseguendo, con errori, con limiti gravi, con illusioni, il mito di una risposta prevalentemente militare — magari senza dichiararla tale — al terrorismo. Voglio ricordare in quest'aula ciò che soltanto uno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

o due anni fa dichiaravano uomini, nei confronti dei quali non intendo usare termini dispregiativi (perché hanno una loro caratteristica funzione istituzionale: l'errore è stato quello di renderli portavoce di questa strategia, anziché far fare loro soltanto il proprio mestiere), come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che poi è comunque emerso, in forma diretta o indiretta, dalle carte della loggia massonica P2, o come il generale Cappuzzo. Ripeto, nei confronti di questi uomini — a prescindere dalla questione P2, ancora irrisolta per quanto riguarda Dalla Chiesa, il quale comunque è attualmente il vicecomandante dell'Arma dei carabinieri — non uso parole pesanti, ma uso espressioni di forte perplessità per il fatto che il potere politico abbia di fatto, se non di diritto, delegato ai rappresentanti del massimo livello di risposta militare al terrorismo l'analisi, la diagnosi e la prognosi sugli sviluppi politici del fenomeno terroristico nel nostro paese. Ricordiamo tutte le dichiarazioni facili, facilistiche, pseudopolitiche, che da costoro sono venute qualche tempo fa, in epoca non lontanissima, ma ricordiamo anche quali effetti devastanti ha avuto un'operazione come quella del 28 marzo 1980 a via Fracchia a Genova — la strage di via Fracchia — nella lotta contro il terrorismo, perché era doveroso l'intervento delle forze di polizia in un covo brigatista e era doveroso l'arresto di pericolosi terroristi, ma non la loro uccisione, e quale differenza c'è — sono il primo a dirlo e l'ho già detto in quest'aula il 1° febbraio — nella logica con cui è stata condotta l'operazione che ha portato alla liberazione incruenta del generale Dozier in via Pindemonte a Padova il 28 gennaio scorso.

Andate a ripercorrere la strada che va dal 28 marzo 1980 ad oggi, e vi renderete conto che non è soltanto la strada delle confessioni, dell'articolo 4 del «decreto Cossiga», ma è anche la strada della «brigata 28 marzo», delle vendette per la strage, dell'assassinio di Walter Tobagi, del ferimento di Guido Passalacqua, di nuovi «pentimenti», di nuove confessioni e di un nuovo riciclaggio terroristico che

su questo meccanismo perverso molte volte si è ricostruito.

È una strada — lo dico con molta lealtà ed onestà, perché ho ascoltato con molto interesse, con molti consensi ma anche con molti dissensi, l'intervento del collega Violante che mi ha preceduto — molto più complessa e più tortuosa di quanto il collega Violante non sembri ritenere, quando in quest'aula parla di questo tipo di problemi, anche se ne parla con capacità, intelligenza e competenza.

In questi anni si sono verificati guasti profondi determinati dalla legislazione eccezionale antiterrorismo, e oggi non c'è testo di dottrina giuridica, quanto meno di impostazione liberal-democratica, che non insista su questi aspetti, che non ricostruisca una tendenza positiva per quanto riguarda la riforma democratica del nostro sistema penale e processual-penalistico dal 1969 al 1974 — fino al giorno della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale — e non ricostruisca poi, a partire da pochi giorni dopo, con il primo decreto-legge che aumentava i termini di carcerazione preventiva, quell'inversione di tendenza che dall'aprile 1974 fino al dicembre 1980 ha portato alla forsennata produzione della legislazione eccezionale. Legislazione eccezionale la quale non è tutta e indiscriminatamente, soltanto perché eccezionale, da considerare negativa, ma è stata in larghissima parte negativa, spesso del tutto improduttiva e addirittura controproducente sia sul terreno della lotta contro il terrorismo sia sul terreno, non secondario, della credibilità democratica dello Stato di diritto, suprema garanzia della capacità di uno Stato di rispondere democraticamente al terrorismo, anche impedendo di sparare, ferire, ammazzare, rapire, sequestrare, o colpendo coloro che hanno sparato, ferito, sequestrato, ammazzato. Certo, questo è un dovere elementare di uno Stato che abbia la capacità di sconfiggere politicamente il progetto destabilizzante ed eversivo che sta dietro la logica del terrorismo, diversissima, ma in questo convergente, di destra e di sinistra, e non a caso quello di destra con precise com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

plicità istituzionali all'interno di delicatissimi — come si usa dire — apparati dello Stato. Le finalità del terrorismo evidentemente puntavano proprio all'involuzione autoritaria dello Stato, alla perdita delle garanzie democratiche, alla restrizione e repressione delle libertà per tutti i cittadini, non tanto per i soli terroristi, involuzione tale da legittimare politicamente e ideologicamente la strategia eversiva del terrorismo stesso. La strategia antiterroristica per anni, purtroppo provocando guasti profondi, è stata basata prevalentemente sull'introduzione, all'interno dell'ordinamento, di nuovi reati, sull'aumento indiscriminato delle pene, sulla restrizione progressiva delle garanzie difensionali, sull'aumento incredibile della carcerazione preventiva.

Desidero ricordare in quest'aula per la prima volta il caso di uno dei primissimi dissociati, che per dissociarsi non ha aspettato alcuna legge, Arrigo Cavallina, rinchiuso nel carcere di Rebibbia, che ha ormai raggiunto — anche se non è sua la responsabilità diretta, segnalo questo caso al ministro della giustizia quale problema che ha gravi risvolti istituzionali — i cinque anni, in due fasi, di carcerazione preventiva senza che sia stato celebrato il processo. Questo è un dissociato autentico da molti anni; siamo nel 1982 e costui sta in galera, e non sarà mai uno di quelli che Luciano Violante ha come modello ideale di comportamento, i «pentiti»; ma proprio per questo vi è stata da parte sua una indicazione continua, all'interno del carcere, di comportamento dissociativo politicamente-antagonistico nei confronti della logica eversiva del terrorismo.

Purtroppo la sentenza n. 15 del 1982 della Corte costituzionale ha legittimato questo tipo di strategia della legislazione eccezionale, anche se con cautela. Al punto 5, a pagina 10, della sentenza n. 15 del 1982 della Corte costituzionale, si riconosce che «è comunque nella logica del discorso la constatazione che terrorismo ed eversione da un lato, prolungamento della custodia preventiva dall'altro, stanno tra loro in rapporto di causa ed effetto. Ne sono prova documentale» dice

la Corte costituzionale «le riforme a partire dal ripristino della vita democratica e l'inversione di tendenza a partire dal decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che venne adottato appunto in coincidenza con il dilagare della violenza».

La stessa Corte costituzionale dice, dunque, che c'è stata una tendenza «liberale», e poi una inversione di tendenza, quindi illiberale! Però lo afferma in un contesto in cui legittima, per esempio, la retroattività dell'aumento dei termini di carcerazione preventiva, introdotta con l'articolo 11 del «decreto-legge Cossiga». Era una questione sollevata non da qualche pericoloso sovversivo, ma dalla Corte di assise di Torino e da due giudici istruttori di Padova...

Tutto questo ci fa capire quali guasti profondi in questi anni si siano prodotti nel nostro tessuto democratico, nel nostro tessuto istituzionale, nel nostro sistema penale, nel nostro sistema processual-penalistico, nella nostra giurisprudenza costituzionale. Vi è stato inoltre l'esautoramento progressivo dei poteri della magistratura, e addirittura una logica di sospetto nei confronti della magistratura. La restrizione dei suoi poteri in materia di libertà provvisoria è stata tipica in questo senso, con i casi gravissimi che si sono prodotti e che il ministro della giustizia Darida conosce: abbiamo affrontato pochi mesi fa, e fino all'altro ieri, il caso drammatico dei tre digiunatori di San Vittore, per i quali devo dare atto, dopo aver fatto molte critiche, che se una soluzione positiva si è trovata, questa volta la si è trovata per un intervento dell'esecutivo e del ministro della giustizia in particolare, e non certo per una iniziativa giudiziaria. L'alibi per certi magistrati era che il Parlamento aveva legato le mani ai magistrati stessi su questo terreno! Corrispettivamente all'esautoramento della magistratura si è avuta non a caso la crescita forsennata dei poteri della polizia.

La questione del fermo di polizia è certo finalmente chiusa; e prendo atto con soddisfazione per la terza volta in quest'aula di quello che è avvenuto al

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

riguardo. Ma occorre forse arrivare a quella prova di forza, a cui siamo stati costretti con l'ostruzionismo nel febbraio 1981, per capire che quello del fermo di polizia era uno strumento pericoloso costituzionalmente ed inutile dal punto di vista delle indagini giudiziarie, dove la pericolosità costituzionale doveva essere la preoccupazione fondamentale rispetto alla sua totale inefficacia operativa? Devo dunque dare atto che c'è stato un Governo che ha avuto il coraggio di assumere questa scelta, e proprio nel pieno del «caso Dozier», il 31 dicembre 1981, ha deciso di non prorogare ulteriormente il fermo di polizia. È stata una scelta nei fatti coraggiosa, ma con una sorta di singolare «viltà» istituzionale, per cui il Governo stesso non ha avuto il coraggio di rivendicare positivamente la scelta fatta. Tutto ciò però è stato una conferma implicita del significato positivo che l'ostruzionismo del gruppo radicale aveva avuto nel 1980 e nel 1981 su tali questioni. Voi sapete che io non sono mai stato «tenero» sulla questione dell'uso indiscriminato dell'ostruzionismo; ma se ci sono state due scelte, due messaggi profondi, che in questo Parlamento abbiamo positivamente portato avanti, sono stati quelli rappresentati proprio dall'ostruzionismo sul terreno della legislazione penale eccezionale. Credo che questi semi, che faticosamente abbiamo lanciato in quest'aula allora, forse abbiano finalmente cominciato a produrre frutti, non certo per merito esclusivo nostro, perché sarebbe sciocca e demagogica megalomania pretendere, ma sicuramente anche perché quel tipo di necessaria drammatizzazione di fronte all'emergenza terroristica (vi era appena stato l'assalto alla scuola industriale di via Ventimiglia da parte di Prima linea) significava da parte nostra che scelte istituzionali, che diventavano fuorvianti e sbagliate, dovevano provocare un più alto rigore giuridico e ripensamento politico da parte del Parlamento. Ma questo allora non ci fu. C'è stato uno spaventoso ritardo nella risposta politica al terrorismo: in primo luogo sul piano delle analisi e delle previsioni. Pensiamo

per quanti anni si è andati avanti a parlare di «complotto» nell'analizzare il terrorismo, anche quello di sinistra, senza individuarlo per quello che era. Si aveva perfino paura di dire che, come c'era un terrorismo di destra, pericolosissimo e con forti complicità negli apparati istituzionali, c'era anche un terrorismo di sinistra come tale (dire «di sinistra» non significa valutarlo come meno grave rispetto all'altro tipo di terrorismo; comporta però individuarlo per la sua specifica matrice politica, per le sue caratteristiche ideologiche, per il suo radicamento sociale, per i suoi riferimenti internazionali). Per quanti anni si è continuato a parlare solo di «complotto», di «santuari», interni o internazionali, di «grande vecchio», a secondo delle forze politiche che individuano nuove formule, facili e fuorvianti, per spiegare un problema che è difficile e complesso, ma che si può capire, e quanto più lo si sa capire tanto meglio lo si può combattere e vincere, sul terreno della forza democratica e della intelligenza politica!

Sul piano legislativo ho già spiegato, poco fa, quali gravi ritardi ed errori ci siano stati. Sul piano istituzionale, si è preferita una delega pressoché totale, per troppo tempo, a polizia e magistratura, fra l'altro sovraccaricate di responsabilità che non erano loro e che non rivendicavano, almeno nei casi migliori. Sul piano amministrativo, per quanto riguarda quella che va sotto il nome di «questione morale», quanto gravi sono state queste vicende rispetto alla legittimazione politica dei terroristi? Scoprire ad esempio che i capi dei servizi segreti erano implicati in associazioni clandestine, in logge segrete; quanto grave è stato tutto questo? Ma anche su un piano specifico, come quello carcerario, vi sono state gravissime carenze. Non ho bisogno di ricordare il testo che fra poco citerò al ministro della giustizia, che immagino avrà letto; ma voglio ricordare in quest'aula che una persona, che io ho anche criticato altra volta e potrò criticare ancora in futuro, ha dichiarato, lui che è il direttore generale degli istituti di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

prevenzione e di pena (mi riferisco al dottor Ugo Sisti), parlando pochi giorni fa, il 19 gennaio 1982, al *Rotary club* (magari io preferirei che invece che solo al *Rotary club* certe cose le dicesse anche in sedi un po' più allargate) di Milano, a proposito della «risocializzazione del detenuto», lui, che è il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, cioè la massima autorità amministrativa, dipendente ovviamente dall'autorità politica, in materia carceraria, ha detto testualmente: «La pena detentiva utilizzata quale risposta generale indifferentemente al delitto ha spesso creato criminalità. È stata ed è un fattore desocializzante in quanto ostacola la integrazione del soggetto nel tessuto sociale, generando ulteriori stimoli al reato. Ha quindi fundamentalmente fallito i suoi scopi. È innegabile che [...] il carcere tende a frantumare la personalità dell'individuo e a farlo regredire psicologicamente». E questo lo dice il direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena! Io sto citando positivamente questa frase, collega Sabbatini, credo tu lo abbia capito. Ma faccio anche capire che cosa ha voluto dire per noi per anni, anni e anni, e vuol dire ancora oggi, sollevare questi problemi, non per pregiudiziali astiosità contro il ministro Morlino o contro il ministro Sarti o contro il ministro Darida o contro i governi, qualunque sia la loro formula politica, ma per seria e grave preoccupazione istituzionale da parte nostra — anche e particolarmente, ma non solo, rispetto al terrorismo — in relazione alla questione carceraria. C'è stato grave ritardo nella risposta politica, stavo dicendo, anche sul piano ideologico-culturale e sociale. È evidente che se si ha una concezione della democrazia, che qualcuno in passato ha chiamato «consociativa» (definitela come volete), un po' totalizzante — non dico totalitaria, che sarebbe contraddittorio, ma totalizzante —, è evidente che allora tutte le frange marginali, marginali non solo dal punto di vista della emarginazione sociale, ma marginali politicamente, culturalmente, eccetera, vanno espunte o cancellate, con la logica della *tabula rasa*, con

la politica della «terra bruciata». Se si ha invece una concezione autentica della democrazia, che non è necessariamente né marxista né socialista, ma è profondamente liberaldemocratica, prima che essere altro, secondo cui essa vive di conflitto, di dialettica (certo di conflitto costituzionalmente regolato, non di conflitto eversivo), se si ha questa concezione, allora si sviluppa una concezione ideologico-culturale diversa, con una capacità di rapporto fecondo anche con realtà sociali completamente diverse. Andiamo a verificare quale è stato il momento massimo — questo credo che tutti ormai lo sappiamo — di reclutamento del terrorismo in Italia: quale è stato il momento massimo? A cavallo fra il 1977 e il 1978! Andate a vedere che cosa succedeva allora in Italia sul piano sociale, ideologico e culturale, da una parte, e che cosa succedeva, dall'altra, sul terreno parlamentare e sul terreno istituzionale: al massimo di compattamento parlamentare-istituzionale corrispondeva il massimo di divaricazione sul terreno culturale, ideologico e sociale, e quindi anche il massimo di capacità di possibilità di reclutamento in strati giovanili da parte dei terroristi.

Con ciò io giustifico il reclutamento terroristico? Neanche per idea. Con ciò ritengo che era inevitabile che questo succedesse? Neanche per idea. Ma se voglio essere leale nella ricostruzione storico-politica, perchè la lealtà intellettuale è l'unica via che ci permette poi di capire come affrontare in concreto le situazioni, quella realtà degli anni 1977-1978 appare oggi sotto gli occhi di tutti e, tra l'altro, emerge ormai anche da decine di inchieste giudiziarie. È proprio quel biennio 1977-1978 la fase centrale nel passaggio del terrorismo, in particolare di quello di sinistra, da piccoli gruppi — spesso assassini, ma piccoli gruppi — ad organizzazioni politico-militari con tendenze di massa. I dati attuali della situazione carceraria sono, a questo proposito, assolutamente impressionanti e sconvolgenti.

Non vi è mai stato un regime politico in questo paese, neppure quello fascista, che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

abbia contato un così alto numero di detenuti politici come oggi. Ed io usando il termine «detenuto politico» non gli do automaticamente un valore positivo, come fanno troppi simpatizzanti del terrorismo, per i quali «detenuto politico» è sinonimo di nobile cavaliere della lotta comunista o rivoluzionaria, o magari della lotta nazional-rivoluzionaria: perchè anche questo mi sono sentito dire, quando ho visitato anche i terroristi di destra nelle carceri del nostro paese. Non do un giudizio unilateralmente positivo, ripeto; sto riferendomi però a quel tipo di detenuti che tutti voi conoscete, coinvolti in un certo tipo di reati. Fra l'altro, alcuni detenuti che rivendicano quel tipo di identità, si dichiarano «combattenti» all'interno delle carceri, ma molti altri questa identità «terroristica» non rivendicano, o l'hanno rivendicata in passato mentre oggi la rifiutano, o non l'hanno mai rivendicata, ma sono stati coinvolti attraverso meccanismi processuali che a volte sono stati produttori — Violante su questo ha parzialmente ragione — ma troppe altre volte si sono manifestati perversi e devianti: ed entrambi gli effetti sono stati prodotti dello stesso articolo 4 del «decreto Cossiga». Andiamo allora a verificare situazione per situazione, inchiesta per inchiesta, caso per caso, quanto di produttivo sul piano delle indagini di polizia giudiziaria quel meccanismo dell'articolo 4 ha prodotto obiettivamente, ma anche quante perversioni e deviazioni ci sono state.

Parallelamente a queste vicende vi sono state le tappe di un progetto politico, o meglio di un dibattito politico, sistematicamente abortito, ma che pure si è intrecciato sistematicamente con questi problemi. Cito questo percorso politico soltanto per titoli, per ricordare che vi è un filo di continuità, che io non rivendico personalmente come l'unica posizione autentica e coerente (perchè — ripeto — questa sarebbe megalomania), ma che rivendico come tessuto connettivo di un discorso che, faticosamente, magari con aggiustamenti progressivi, con comprensioni successive — perchè nessuno pre-

tende di aver capito tutto fin dall'inizio —, si è sviluppato nel corso di questi anni.

Penso in primo luogo a quello che nel 1978, subito dopo la spaventosa vicenda del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, andò impropriamente sotto il nome di «dibattito sull'amnistia», e che in realtà era il dibattito aperto dal quotidiano *Lotta continua* su una risposta politica al terrorismo che isolasse chi terrorista era e continuava a voler essere da tutti coloro che terroristi non erano o non volevano più essere o che comunque potevano essere sottratti, anticipatamente o successivamente, alla spirale infernale terrorismo-antiterrorismo.

Quel dibattito immediatamente venne stigmatizzato come una proposta evasiva. Ma rileggete da quel punto di vista questa legge, nel bene e nel male (io ne do un giudizio complesso e contraddittorio — contraddittorio perchè contraddittoria è la legge — e non univoco; su questo le posizioni del gruppo radicale sono differenziate). Rileggete comunque questa legge: non è forse una tipica legge che risponde ad una filosofia «amnistiale» al suo interno? E non era possibile affrontare già da anni non dico proprio queste misure e questi provvedimenti, ma questo tipo di problemi, questo tipo di risposte istituzionali? Si tratta di risposte che nulla dovevano comportare in meno sul terreno della lotta di polizia e giudiziaria contro chi ammazza, sequestra, ferisce, rapina per scopi terroristici: nulla in meno su questo terreno, perchè questa è una risposta doverosa. Ma molto di più doveva verificarsi sul piano della risposta politica, perchè questo non potesse continuamente riprodursi, riciclarsi, ritrovare consenso, ritrovare aree di reclutamento, e così via, e dall'altro perchè lo Stato stesso avesse la capacità di autolegittimarsi in questa battaglia politica, sapendo dimostrare non solo sul terreno della repressione, ma anche e particolarmente su quello del consenso democratico (che è altra cosa dal consenso totalitario, è un consenso conflittuale, pluralista) la sua capacità di attenzione anche

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

nei confronti di chi aveva fatto scelte sbagliate, addirittura antagonistiche, antitetiche, ma che appunto per questo 'era disponibile, dissociandosi, a fare una scelta profondamente diversa.

Ricordo il 1979, l'anno che si inizia con l'assassinio di Guido Rossa e del giudice Emilio Alessandrini, ma anche l'anno, proprio perché viene ammazzato un operaio comunista ed un giudice democratico, in cui più profonda, anche se meno avvertita dalle analisi superficiali, inizia la crisi di consenso al terrorismo. Sbagliano coloro che sostengono che la crisi del terrorismo cominciò col caso Moro: durante il caso Moro il consenso, in certe fasce, è stato altissimo. Certo, non è riuscito il progetto di egemonizzazione strategica ed operativa nei loro confronti da parte del terrorismo (gli stessi terroristi lo riconoscono oggi nei loro documenti), ma in quel momento il «partito armato» aveva il massimo di consenso. La crisi comincia dopo gli assassini di Rossa e Alessandrini, all'inizio del 1979; e non è una crisi immediata, ma un processo tormentato, lasciato purtroppo completamente a se stesso. Allora cominciano anche le dissociazioni silenziose, ben prima dell'articolo 4 della «legge Cossiga»: con queste dissociazioni, c'è molta gente che si stacca, che si ricostruisce una sua identità e una sua vita. Guardate che però alcune centinaia di terroristi che nel 1979 si dissociarono, li troviamo oggi nelle carceri della Repubblica italiana (perché certo hanno commesso dei reati, o comunque, di ciò sono accusati), reintrodotti nel circuito carcerario e — Dio non voglia, e soprattutto il Parlamento non voglia! — nel circuito terroristico per mano di coloro che magari fino al 28 gennaio hanno continuato a sequestrare, ammazzare, ferire, rapinare eccetera, e che, nel momento in cui si sono «pentiti», non soltanto hanno impedito ad altri — giustamente — di continuare a sequestrare, ammazzare e ferire, ma, per dimostrare la loro massima «collaborazione», hanno consegnato alla, doverosa a quel punto, azione penale centinaia di persone che magari anni prima — proprio perché non

volevano sparare, ammazzare, sequestrare, proprio perché non volevano seguirli su quella china infernale e assassina — li avevano abbandonati, e avevano silenziosamente ricostruito un loro tessuto positivo di rapporto con la società civile e con la democrazia politica nel nostro paese.

Questi aspetti reali e drammatici non sono purtroppo, presenti in interventi come quello (ripeto, intelligente e acuto, che ho ascoltato con attenzione, ma profondamente sbagliato) del collega Violante: cito Violante non solo perché è l'ultimo che ha parlato, prima di me, ma perché è persona autorevole in materia e perché rappresenta in questo dibattito il più grande partito della sinistra, col quale è assolutamente necessario che questo confronto si sviluppi in modo critico, ma intelligente e politicamente produttivo.

Primavera del 1980: la più grande crisi interna del terrorismo, sul piano politico e organizzativo, dopo la crisi del consenso. Essa coincide anche con alcuni fenomeni di dissociazione e collaborazione, anche — sottolineo «anche» — innescati dall'articolo 4 della «legge Cossiga», il cui utilizzo è stato — l'ho già detto — per alcuni aspetti molto positivo e intelligente, ma per altri aspetti assolutamente devastante.

Non mi piace fare autocitazioni; ne faccio solo una, e la faccio in «punta di penna», a bassa voce. Vorrei ricordare, se mi consentite, fra le centinaia di cose che io, come altri in quest'aula, abbiamo scritto su questo argomento, un articolo del 20 giugno 1980 pubblicato su *la Repubblica*, intitolato: «Terrorista, lascia il fucile».

Dopo aver ricostruito il dibattito sulla risposta politica al terrorismo anche con giuristi di area comunista, come Neppi Modona, dopo aver analizzato questa questione della dissociazione, dopo aver citato magistrati, come Spataro, Vigna, Caselli, dopo aver ricordato il dissenso del magistrato Calogero di Padova anche con questi magistrati (Calogero non è stato d'accordo neanche con le posizioni di questi magistrati: legittimo da parte sua

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

non esserlo, ma significativo), ho parlato della necessità, appunto, di una «uscita politica dal terrorismo», e immaginavo uno scenario, forse un pò fantapolitico, in cui ci fosse un ruolo del Presidente della Repubblica, con una sorta di invito alla diserzione e un messaggio alle Camere su questa materia, con una iniziativa sul piano legislativo del Presidente del Consiglio di allora, onorevole Cossiga, con una iniziativa delle forze politiche, al di là delle diversità (maggioranza e opposizione), e dissi (usando una espressione tabù, quella di «unità nazionale»; i miei compagni radicali la chiamano «ammucchiata», ma a me questa parola non piace; si tratta, comunque, di una espressione che non evoca solitamente un giudizio di valore positivo fra di noi, e sicuramente non ce l'ha per me) che questo poteva essere un terreno positivo e fecondo per una autentica unità nazionale. Infatti, al di là delle permanenti distinzioni fra maggioranza e opposizione, trovare una autentica unità nazionale su questo terreno avrebbe costituito una risposta politica in positivo ad un pericolo eversivo non riducibile a questione giudiziaria.

Parlavo anche dei compiti della polizia e della magistratura, e vorrei citare testualmente solo questo punto: «La magistratura e le stesse forze di polizia dovrebbero avere la capacità di cogliere da subito questi segnali» — parlavo della dissociazione — «non certo per attenuare la lotta contro chi spara, ammazza e cerca di affossare la democrazia, ma per evitare al massimo provvedimenti indiscriminati, appiattimento delle responsabilità, chiusura di ogni alternativa, che non sia la morte o il carcere a tempo indeterminato, a chi invece cerca disperatamente alternative di vita, o le ha già trovate, ma in modo provvisorio, tremebondo e precario. Credo che i principali responsabili del potere politico e le principali forze politiche abbiano l'occasione di affrontare una volta tanto un problema con la forza dell'intelligenza e con la volontà della ragione, più che con la strategia del rinvio e la tattica dello struzzo». Ma purtroppo prevalsero ancora per

molto tempo queste ultime, e c'è stata una riproduzione endemica del terrorismo e anche un tentativo di suo rilancio politico. Riferendomi al periodo fine 1980-inizio 1981, non voglio qui riaprire, ora, lo scontro duro, fra l'altro molto diversificato, che ci fu sulla questione del sequestro D'Urso. Dico però che è semplicistico e banale, per non dire altro, pensare che il rilancio del terrorismo nel nostro paese sia avvenuto perché qualcuno, durante il sequestro D'Urso, dopo aver contestato per mesi, per non dire anni, che nulla si faceva di fronte al terrorismo, disse: «dobbiamo certo combattere il terrorismo, dobbiamo sconfiggerlo, ma deve essere fatto tutto ciò che è possibile fare democraticamente per salvare la vita di quest'uomo (il quale a noi non era particolarmente simpatico, sul piano personale e politico), che sta pagando come capro espiatorio responsabilità istituzionali più complesse».

Che non si sia d'accordo con questa scelta è assolutamente legittimo, ma che si dica, o si faccia intendere, che il cadavere di D'Urso portato fuori di quest'aula, nel gennaio del 1981, avrebbe rappresentato un contributo alla difesa della democrazia e alla lotta contro il terrorismo, è per me una tesi francamente ripugnante! Non accetto la logica secondo cui quella vita andava sacrificata comunque sull'altare della fermezza cadaverica nella lotta al terrorismo! Tanto più, quando poi, liberato D'Urso, sono passati altri cinque mesi di inerzia totale, di tutti qui dentro! Di tutti! E qualcuno di noi, non soltanto della nostra forza politica ma soprattutto, come *vox clamantis in deserto*, continuava a chiedere: «aspetteremo il prossimo sequestro per fare qualcosa? Libero D'Urso, cosa aspettiamo per prendere una iniziativa politica?» E abbiamo aspettato il sequestro Cirillo, il sequestro Sandrucci, il sequestro Taliercio, il sequestro Peci!

E si può ancora una volta ridurre queste vicende drammatiche, tutto quanto si è verificato nella primavera-estate 1981, al fatto che si sia fatta una cosa o l'altra durante il sequestro Cirillo? Figuratevi se mi possa entusiasmare ciò

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

che è avvenuto durante il sequestro Cirillo! Non mi entusiasma affatto, ma si può ridurre a ciò l'analisi del terrorismo e della risposta politico-istituzionale, dei limiti di tale risposta in quelle vicende, senza guardare all'insieme dei problemi assai più generali e decisivi, che ho cercato di ricordare?

Provate, proviamo tutti, colleghi deputati e anche senatori, a ricordarci cosa abbiamo vissuto, dopo l'articolo 4, in questo Parlamento a Camere riunite, nel luglio del 1980, in occasione della richiesta di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio Cossiga! Non ricordiamo il dibattito che abbiamo ascoltato proprio in quest'aula sulla cultura del sospetto, sull'uso distorto del «pentitismo»? Io non credo di essere mai stato tenero nei confronti del Presidente Cossiga, ma ho rifiutato in quella circostanza, insieme a Mimmo Pinto, di firmare la richiesta di messa in stato di accusa del Presidente Cossiga. Troppo facile, troppo comodo, ma anche troppo deviante: quella era un'autostrada per sparare politicamente addosso a Cossiga! Ma la ritenni indegna o comunque sbagliata. E non firmai, anche se avevo criticato mille e una volta Cossiga, come Presidente del Consiglio e prima come ministro dell'interno. E dissi allora in quest'aula: guardate dove possono portare i germi di questa logica inquisitoria, di questa cultura del sospetto, di questo coinvolgimento progressivo, di questo uso distorto del «pentitismo»! Ripeto: uso distorto, che va molte volte di pari passo (e lo riconosco per l'ennesima volta) anche con iniziative e di polizia e giudiziarie che sono giuste e doverose. Non sto facendo un discorso superficiale e indiscriminato, oppure demagogico e superficiale: mi rendo conto della complessità dei problemi che abbiamo avuto e che abbiamo di fronte. Ma vorrei che tutti se ne rendessero parimenti conto, da ogni posizione politica.

Non sto a citare di nuovo quanto ho già citato più volte in varie sedi, che ieri è stato giustamente ripreso da De Cataldo, e cioè il testo di Cesare Beccaria su questi

argomenti, che si conclude con quel terribile finale: «Invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento e alla dissimulazione». Non recito neppure quel testo (che molti conoscono e che adesso troppo facilmente viene ripreso per tutti gli usi) dell'ottimo giurista Carmignani, che nel 1832, nella *Teoria delle leggi della sicurezza sociale* affrontava i problemi della tortura e della confessione come due facce, purtroppo, di una stessa logica. Non lo cito perché altri lo hanno già ricordato e perché mi auguro sia davvero conosciuto dai colleghi dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, l'avverto che le rimangono solo cinque minuti per concludere il suo intervento.

**MARCO BOATO.** Dunque — scusate se a questo punto sarò costretto dal tempo a fare qualche salto logico nel mio ragionamento — la storia politica, giudiziaria, giuridica, istituzionale, parlamentare e culturale di questa vicenda è molto più articolata e complessa di quanto non si immagini. È però evidente che la radice degli errori più gravi sta nella logica della legislazione eccezionale; niente vietava di introdurre una serie di nuove norme penali e processuali se ciò fosse stato ritenuto opportuno; ma dal 1974 in poi tutto è stato legislazione eccezionale. È altrettanto evidente che oggi, sotto un certo aspetto, siamo ancora dentro la linea della legislazione di emergenza; non a caso questa legge è «a termine»: un termine per i reati commessi, un termine per i comportamenti da assumere. Quando si cita Savasta, vorrei ricordare anche tutti coloro che sono andati in carcere per «merito» suo e dei suoi quattro complici. Alcuni di essi erano terroristi attivi, ma tante altre persone sono state mandate in carcere per imputazioni minori di anni precedenti proprio da coloro che fino al 28 gennaio stavano sequestrando Dozier: vogliamo renderci o no conto di quali effetti devastati ha prodotto e produce

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

tutto questo? Questo progetto di legge, che è nato all'interno dell'emergenza, ha due anime. La prima aggrava e prolunga, negli articoli 3, 6 e 8, la logica della cultura del sospetto, del «pentitismo», non di uno Stato che utilizza anche le confessioni, ma di uno Stato che rivendica e condiziona per legge un ragionamento di questo tipo: «ti do una determinata attenuante se tu confessi e denunci». Questa è una deformazione giuridica dello Stato di diritto che mai potrà essere condivisa da me. Anche se non mi scandalizza certo il fatto che vi possano essere delle chiamate di correo, e che lo Stato, attraverso gli organi di polizia e giudiziari, valuti adeguatamente tutto questo. La seconda anima è rappresentata dal fatto che per la prima volta si recupera un fenomeno che nel nostro sistema penale già esisteva e che è quello della dissociazione, presente nell'articolo 1, con gravi limiti specialmente nella seconda parte del punto b) del primo comma e nell'articolo 2. Nel progetto di legge vi sono ancora degli errori gravi, che sono però simmetricamente opposti da quelli rilevati dal collega Violante; mi riferisco all'articolo 6 — attinente alla libertà provvisoria — ed all'articolo 8 — che attiene alla libertà condizionata —. Violante si scandalizza che la libertà condizionata possa essere data anche al dissociato e non solo al «pentito - confesso - delatore». Perché deve scandalizzarsi? O si ritiene che sia una falsa dissociazione, e allora l'articolo 2 non dovrebbe essere applicato, o è una dissociazione autentica: e allora perché questa legge può trovare applicazione solo nei riguardi del «confesso - delatore» e non nei confronti del modello tipico del nostro sistema penale, e cioè di colui che si dissocia, con un comportamento antagonistico rispetto a quello deviante che in precedenza aveva assunto? Perché dobbiamo introdurre in questa legge, che ha al suo interno queste due anime, dei meccanismi di libertà provvisoria e di libertà condizionata che implicitamente affermano: «non vi crediamo che vi siete autenticamente dissociati!» La libertà provvisoria, e quella condizionata trovano ap-

plicazione, nel caso del secondo comma dell'articolo 8, o dovrebbero trovare applicazione, secondo le richieste avanzate poco fa dal collega Violante, soltanto nei confronti dei «pentiti - confessi - delatori». Perché tutto questo? Se noi abbiamo una strategia politica intelligente, nella lotta contro il terrorismo, tre sono gli obiettivi che dobbiamo prefiggerci. La prima questione è quella di destabilizzare il terrorismo al suo interno, e su questo credo siamo d'accordo tutti. Ma chi destabilizza di più il terrorismo al suo interno? Certo nell'immediato quello che fa trovare il covo, che parla, eccetera eccetera, ma costui nella cultura del terrorismo è anche più facilmente «sclassificabile». È l'«infame», il «delatore»: ovviamente cito ma non condivido questi termini. Invece il dissociato politico non può essere considerato «infame» e «delatore», ma è colui che per scelta politica antagonista rifiuta la lotta armata, e rappresenta il massimo di attacco politico alla riproduzione del terrorismo.

Il secondo punto è il recupero alla dialettica civile, sociale e culturale di ampie fasce giovanili, sia di sinistra sia di destra (anche quest'ultimo è un argomento tabù, ed è tanto più tabù per i missini, per coloro che si dichiarano fascisti nei loro congressi; però ci sono le carceri con dentro alcune centinaia di ragazzi di questa matrice politica e ideologica).

La terza questione è quella di cominciare ad invertire la tendenza sul piano legislativo, di cominciare faticosamente a riparare i guasti indotti dalla legislazione eccezionale nel nostro sistema penale e processual-penale. Il giudizio contraddittorio, problematico su questo progetto di legge e critico da parte mia non so come si esprimerà nel finale (perché voglio anche verificare quale sarà il risultato emendativo cui condurrà il nostro lavoro parlamentare), ma è teso ad individuare queste due anime divaricanti nel provvedimento. Questo è un progetto di legge che può essere l'ultimo della legislazione di emergenza, ma invece anche il punto più basso di quella legislazione; oppure può essere l'inizio di una autentica inver-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

sione di tendenza, per cominciare a chiudere questo terribile capitolo terroristico sia sul terreno storico-politico sia su quello giuridico-istituzionale, ma può anche essere una legge che diventerà l'estremo segno della depravazione del nostro sistema giuridico. Credo che questi problemi, che ho sollevato con accentuazioni diverse e nei confronti di impostazioni culturali e politiche diverse (la polemica di poco fa non era astiosa, ma sofferta), riguardino forse non tutte, ma certo molte forze politiche di questo Parlamento, sia della maggioranza sia delle opposizioni di sinistra; e proprio perché mi faccio carico di queste preoccupazioni, credo che non possiamo ridurre questa questione ad un giudizio semplicistico né nella apologia di questo provvedimento e nemmeno nel suo rifiuto indiscriminato. Dobbiamo avere una maggiore consapevolezza problematica, facendo il massimo sforzo nei prossimi giorni anche per eliminare ambiguità, contraddizioni ed ambivalenze, almeno nella misura in cui siano eliminabili all'interno di questo progetto di legge facendo il massimo sforzo di rigore istituzionale e di fedeltà costituzionale.

Non credo che le vittime del terrorismo chiedono (e se lo chiedono, possiamo umanamente comprenderle, ma non possiamo politicamente far nostra questa richiesta) soltanto l'attuazione di una logica di vendetta e di rappresaglia. Se nei prossimi giorni qualcuno venisse in quest'aula a citare il padre di questo, il fratello di quello o la sorella di quest'altro, tra le vittime del terrorismo, io mi inchinerei alla comprensibile rabbia ed all'odio di costoro, ma non li potrei condividere. In quest'aula sento riecheggiare drammaticamente ma profeticamente quello che al funerale di suo padre disse Giovanni Bachelet e quello che al funerale del loro padre hanno detto le figlie di Taliercio: credo che sia un messaggio non solo umano e cristiano, ma anche di valore politico e giuridico, che in quest'aula possa e debba essere positivamente accolto (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.

**PIO BALDELLI.** Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, intendo impiegare solo pochi minuti. Non ho da aggiungere niente di significativo dagli argomenti esposti ieri e oggi dai colleghi intervenuti, con piena competenza, nella discussione: da De Cataldo a Cabras, a Biondi, a Rizzo, a Violante, a Giacomo Mancini.

**ALFREDO BIONDI.** Anch'io ho parlato brevemente!

**PIO BALDELLI.** Anche se brevemente, ieri hai parlato, e credo che si possa essere convincenti anche usando poche parole.

Penso utile riferire una sensazione motivata: la sensazione di pena e di sconcerto per l'imperversare della pratica della diserzione: il vuoto di gran parte dei settori di quest'aula, mentre vengono affrontati argomenti atroci o solenni, comunque gravi per la vita nazionale. Penso alle questioni della pena di morte, della legge sui pentiti, degli avvenimenti in Salvador, della tortura nelle carceri italiane. Anche questo comportamento credo vada situato nel quadro della violenza. Violenza contro quei colleghi che invece si appassionano e portano prove e documenti; contro le cose e le azioni che dovrebbero essere decise insieme, nel confronto diretto anche di opinioni contrastanti; prepotenza che alimenta contro il Parlamento e il suo ruolo il vociferare «nazional-qualunquistico» secondo il quale il Parlamento non esiste, vi prospera la pigrizia legislativa, l'assenza impunita, i parlamentari fanno solo precipitarsi nell'emiciclo, in un affollamento gregario, per premere il bottone della votazione elettronica (qui non ci sono mai sorprese: le scelte lucide, contrverse, liberamente individuali, motivate, non funzionano quasi mai).

Certo, questa violenza che fa disertare l'aula viene alimentata da un'opposta violenza: la violenza, o tracotanza «impu-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

nita» della logorrea, dei chilometrici interventi in aula: interventi che scoraggiano anche un'udienza volenterosa e incrementano l'assenza e il vuoto, proprio nell'epoca in cui istituti e meccanismi democratici — e non solo parlamentari — tendono a concentrare il ragionamento in pochi minuti, mirando al succo delle cose, magari con scadenze di questo genere: quattro giorni di lavoro in Commissione, un giorno in aula, e cinque minuti per ogni intervento. È arduo, certo, sbaragliare centinaia di anni di retoriche, di parafrasi dei fatti, di «temi in classe». Intanto, giorno dopo giorno, la violenza alza il tiro, invade territori ancora intatti, contamina coscienze e gruppi, si allarga concentricamente da punti limitati di vita quotidiana a eventi giganteschi, per giungere alle mosse, militari e politiche, sempre meno caute, delle superpotenze che brandiscono l'arma definitiva dello sterminio atomico.

E la trasmutazione inaudita, di tipo genetico, sta nel fatto che, non solo la politica, ma la morte e la violenza vengono ormai vissute come spettacolo di massa: con torme di spettatori sempre esigenti, curiosi, indaffarati, indifferenti, accaniti in un tifo quasi sportivo, allucinante. Ed ecco i quadri dello spettacolo sfilare, incrociarsi, accavallarsi, emergere e cadere nei depositi delle memoria, inghiottendo voracemente i fatti e lasciando il luogo spettacolare ad altri quadri, in un girotondo che stordisce, assordante. E sempre gli spettatori sono in circolo, o rintanati davanti al loro «altare»: il piccolo schermo televisivo. Alla rinfusa, dal passato prossimo, ricordo, ad esempio, il pozzo di Vermicino che inghiottì il ragazzo Alfredino Rampi (uno spettacolo al limite dello sciacallaggio, per cui esiste anche una radio che insinua che la madre ha buttato il bambino nel pozzo) o il linciaggio in televisione dopo i fatti di Viterbo oppure, ancora, con massima evidenza di comunicazione di massa, gli alti ufficiali dell'arma dei carabinieri che avrebbero protetto per anni il terrorismo «nero»; o le foto dell'evasione di Rovigo, o le due donne, moglie e comare, che depo-

sitano nel cortile della questura il cadavere del marito e compare stupratore delle proprie bambine, oppure, via via, le immagini dei paesi del Salvador gonfi di cadaveri, o le stazioni della *via crucis* della Polonia, sempre in figure, o, finalmente, in Turchia, il primato delle torture. E via di questo passo, tra morte e violenza: le BR che filmano l'assassinio, mentre lo vengono compiendo con le proprie mani, di Roberto Peci, «colpevole» di essere fratello di Patrizio Peci; o Cutolo che dalla galera, come un monarca di cosche mafiose e camorristiche, ordina uccisioni e vendette.

A questo punto si ha l'invocazione di massa con la richiesta della pena di morte, e — per altri versi e provenienza — la proposta di legge sui pentiti. Le due iniziative hanno momenti in comune, sono contestuali, e non per caso nella cronologia politica.

Scarnificando le cose per quel che riguarda la pena di morte, riassumo in due parole la mia opinione. La pena di morte non imbriglia il crimine ed il gesto del criminale, meno ancora del criminale terrorista: non lo arresta, non lo svingorisce, non fa calare gli arruolamenti della morte (circostanza provata dalla scienza criminologica e sociologica).

La pena di morte tramuta il crimine del terrorista, «nero» o «rosso» che sia, in atto di guerra guerreggiata: conferisce al terrorista la dignità del nemico straniero e, dunque, parifica i contendenti.

La pena di morte contamina, abitua ad irrogare la morte, ad adoperare gli strumenti di morte e, dunque, apre o agevola la strada al tiranno ed alla tirannia, ne fortifica trono e monarchia.

Infine, soltanto i «mediocri» e gli «stracci» salgono sulla sedia elettrica o porgono il collo al capestro o la schiena alla fucilazione.

Sulla seconda questione (contestuale), la legge sui «pentiti», esprimo un parere da incompetente del diritto e delle casistiche legali. Ma ho esperienza di politica culturale. Concordo con il parere di chi giudica che si tratti di una legge che va largamente emendata, dal momento che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

essa porta al centro, come suo perno, un rischio pesantissimo: si guarda, privilegiandolo, verso lo «stato maggiore» del terrorismo e del crimine organizzato, mentre i «deboli» restano in ceppi, privi come sono di contatti giusti, e inetti a «pentimenti» coinvolgenti. Ha ragione Giacomo Mancini quando dice (ne ripeto le parole visto che mi sembra superfluo fare una parafrasi): «si potrebbe dire che la strategia basata sul massimo di clemenza nei confronti di 'grandi pentiti', che sono nella sostanza i grandi responsabili, altro non è che una trattativa codificata, la manifestazione della volontà di trattare con preferenza verso i capi e lo "stato maggiore" del terrorismo». E ancora: «Lo Stato democratico i suoi migliori collaboratori e sostenitori li trova e li mantiene non azionando soltanto le leve utilitaristiche del calcolo e della paura per la lunga espiazione, ma in altro modo, cioè facendo opera politica profonda, opera di recupero sociale al sistema democratico di strati che sono stati lambiti dal terrorismo e che hanno anche partecipato a movimenti di violenza e che noi, però, abbiamo l'interesse di recuperare e di sottrarre a possibilità di altri richiami, facendo sentire loro che il regime democratico non li trascura».

S'incrementa il costume della delazione fruttifera e incontrollata, la «legge dei sospetti», l'inclinazione alle purghe di staliniana memoria. Non si smaglia e non si screpola neanche di poco la compattezza dell'impero della mafia e della camorra. E, invece che un assetto che postuli la dissociazione, qui si pretende la collaborazione al processo inquisitorio: baratto pericoloso e senza alcuna «certezza». Naturalmente, va agevolata ed aiutata, con larghezza di intelligenza e di opere, la «conversione» o maturazione di chi cerca una via di uscita, di chi non sa come svincolarsi dalla morsa del terrorismo, di chi consegna le armi. Ma mirando al comportamento (autocritico) che si misura con le azioni e le opere, senza costringere — serrando via via la morsa — i «piccoli pentiti», la manovalanza del crimine, nel ghetto della disperazione, da cui non si

aprono che spiragli e crepe per ulteriore violenza.

Alla base di ogni operazione che induca alla dissociazione: oltre alle armi affilate (e come erano affilate le armi nel caso del generale statunitense!); oltre al miraggio di queste regalie, opera l'antica terapia, sempre valida, degli interventi sociali, delle autentiche e non sbandierate riforme: da quella dell'edilizia carceraria a quella riguardante gli agenti di custodia, a quella del codice penale, dell'apparato della giustizia; ai temi del lavoro, della casa, e via enumerando nel concreto. Si tratta di operazioni quotidiane, certo, e di leggi assai meno sbrigative del gesto inquisitorio e della replica armata: eppure esse sono civili e produttive di vita libera.

Questa legge (emendata) va dunque situata come un tassello in un mosaico di riforme, senza di che saremmo punto e da capo. In conclusione, questo disegno di legge — concernente, come recita testualmente la rubrica, le «misure per la difesa dello ordinamento costituzionale» — se approvato senza decisivi emendamenti, potrebbe anche suonare (detto pure con un minimo di demagogia) in termini diversi, ossia: «misure per l'ulteriore offesa dell'ordinamento costituzionale» (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Segni. Ne ha facoltà.

**MARIO SEGNI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampiezza del dibattito, la profondità di numerosi interventi, i ragionamenti fatti con tanta acutezza e tanta competenza dai miei colleghi di partito (dall'onorevole Carta e dall'onorevole Gitti, quest'ultimo nel suo intervento contro la pregiudiziale di costituzionalità), mi consentiranno di parlare solo per pochi minuti, raccogliendo fra l'altro l'invito alla brevità formulato dal collega Baldelli (prometto anzi di fare meglio di lui).

Credo che alcune considerazioni vadano fatte in relazione a ciò che è stato detto da alcuni colleghi, in particolare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

dall'onorevole Felisetti nel suo intervento di questa mattina, così interessante, così profondo, così puntuale, così pieno di dubbi che hanno certamente agitato molti di noi.

Non c'è dubbio che, ogni volta che si vara un provvedimento che, in qualche modo, rappresenta un'eccezione alle regole del sistema penale nel suo complesso, che in qualche modo deroga al sistema, che, nel caso specifico — come da tanti oratori è stato fatto notare —, rischia, o rischiava nelle sue prime formulazioni, addirittura di esentare dalla pena o, comunque, di sottoporre a pene estremamente ridotte autori di reati gravissimi, rispetto agli autori di reati comuni, certamente di gravità e di peso assai inferiori, non c'è dubbio dicevo, che ogni volta che si ricorre a leggi del genere le perplessità sulla validità di fondo, sulla compatibilità con il nostro ordinamento di un progetto di legge come quello al nostro esame, sono presenti in ciascuno di noi. E ciascuno di noi vi ha a lungo meditato.

Credo che due serie di considerazioni vadano fatte: le une riguardano il provvedimento nel suo complesso, cioè i dubbi, le perplessità sulla validità di fondo del medesimo; le altre il progetto di legge così come è pervenuto dal Senato, con una serie di osservazioni, di emendamenti e di correzioni sui quali già molti si sono soffermati, e su gran parte dei quali io personalmente, e noi della democrazia cristiana conveniamo.

Per quanto riguarda la prima serie di osservazioni, credo che lo stesso onorevole Felisetti — il quale stamattina si è chiesto se, in definitiva, un progetto di legge del genere non rappresenti la rinuncia alla linea della fermezza che proprio noi della democrazia cristiana, assieme ad altri partiti, abbiamo costantemente portato avanti — debba convenire che una cosa è la trattativa con l'organizzazione terroristica che prosegue nella lotta armata, quindi con un soggetto che è, di fatto, immerso nell'attività terroristica e nei confronti del quale la trattativa è certamente un gesto di resa, o, quanto-

meno, di abbandono di fronte al principio che chi viola le leggi fondamentali dello Stato democratico deve essere combattuto fino in fondo, altra cosa, invece, è il trattamento penale differenziato verso chi ha abbandonato il terrorismo ed ha, in certa misura, collaborato, con la giustizia.

Qui non c'è, evidentemente, un problema di resa; qui non c'è un problema di deroga alla linea della fermezza. Qui c'è una valutazione di merito, di ordine concreto, di ordine pratico, cioè una valutazione relativa al quesito se questo strumento che è uno dei tanti che, sulla linea della fermezza, possono essere portati avanti per la lotta al terrorismo, sia utile e vantaggioso. Che in linea di principio strumenti di questo genere si siano dimostrati, nelle loro caratteristiche generali, vantaggiosi nella lotta al terrorismo, credo sia ammesso da tutti ed è attestato quanto meno dal successo che alcune delle norme contenute nel «decreto-legge Cossiga», i famosi articoli 3 e 4...

MARCO BOATO. No, 4 e 5.

MARIO SEGNI. Il consenso dal quale sono state circondati questi articoli 4 e 5, il successo che hanno ottenuto...

MARCO BOATO. L'articolo 5 non è stato mai applicato.

MARIO SEGNI. Non fa niente. Ci comprendiamo sui principi generali, senza bisogno di andare ai particolari. Mi riferivo al successo che detti articoli hanno ottenuto ed alla richiesta che è stata avanzata da molte parti, in particolare da magistrati impegnati nella lotta al banditismo in Sardegna (lo posso ricordare io, come sardo), di estendere questo provvedimento al di là dei limiti del solo terrorismo.

Su questo punto, dunque, nessun rimprovero e nessun tipo di rimorso. Non stiamo abbandonando la linea della fermezza. Nella linea della lotta al terrorismo, stiamo studiando uno strumento la cui validità è certamente opinabile, ma

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

che non è in contrasto con l'impostazione di fondo che noi, il Governo, e, sostanzialmente, tutti i partiti democratici abbiamo seguito.

Ha detto ancora, questa mattina, l'onorevole Felisetti, che si tratta di un provvedimento eccezionale, in ciò contrastando con una serie di provvedimenti organici che in questa ed in altre materie le Camere hanno approvato. È vero, non c'è dubbio: è un provvedimento eccezionale, è un provvedimento che nasce da motivi particolari, da casi particolari. Nasce da una situazione concreta in cui, di fatto, una serie di cedimenti psicologici, materiali, all'interno del terrorismo offrono il destro alle forze dell'ordine, ai magistrati, di inserirsi proficuamente, ed in cui, in una determinata situazione storica quale quella verificatasi soprattutto nello scorso anno, un provvedimento di tal genere sembra e sembrò apparire agli occhi di molti come uno strumento efficace.

È evidente, dunque, che siamo in vista di un provvedimento eccezionale. Direi, anzi, che vogliamo sia eccezionale. Se vi è, francamente, un punto sul quale siamo stati assolutamente fermi è che esso abbia limiti temporali estremamente precisi, sia per quanto riguarda la data entro la quale i fatti debbono essere avvenuti, sia per quanto riguarda la data finale (i sei mesi), entro la quale i comportamenti correttivi debbono essere messi in atto.

Se, quindi, l'impostazione di fondo del provvedimento non è in contrasto con le nostre linee, è invece possibile esaminare con serenità e con obiettività quelle che — lo dico con molta franchezza — anche a mio giudizio sono apparse, inizialmente, delle eccessive stonature, dei punti di smagliatura troppo larghi, delle norme in ordine alle quali il rischio di depenalizzazioni eccessive effettivamente ricorre e sui quali, quindi, un'azione di correzione e di emendamento in buona parte è stata fatta (prima dal Senato, quindi dal Comitato dei nove) ma può essere e va ancora fatta.

Mi limito a due, tre punti fondamentali, perché il dibattito è stato già approfondito. Molti di questi punti sono stati toc-

cati, con estrema efficacia e con molta lucidità, poco fa, dall'onorevole Violante; su molti di essi noi conveniamo (abbiamo già convenuto in riunioni e valutazioni svolte in questi giorni).

Innanzitutto, abbiamo anche noi forti perplessità sul cosiddetto potere di grazia dell'articolo 8. Non c'è dubbio: è un provvedimento estremamente discrezionale, i cui ambiti, così indefiniti, possono prestarsi ad equivoci di fondo. Su questo punto, la proposta dell'emendamento Bozzi, di soppressione integrale del secondo comma, mi trova favorevole e trova certamente un'attenta considerazione e riflessione nel gruppo della democrazia cristiana.

Altro punto sul quale ritengo basti un lieve cenno è quello toccato da una serie di interventi, prima dall'onorevole Felisetti (e qui concordo in gran parte), quindi in altri interventi, dell'onorevole Violante e, ieri, del collega Carta. Mi riferisco alla eccessiva larghezza ed alle conseguenze che il cumulo di una serie di attenuanti e di depenalizzazioni porta in taluni casi, con pene veramente irrisorie per reati gravissimi o, addirittura, in conseguenza dell'articolo 8, con una totale depenalizzazione. Ciò con conseguenze che si possono facilmente valutare che certamente potrebbero avere un fondamento per il loro significato di impulso, ma che comunque non possiamo ignorare, né sul piano della giustizia sostanziale né su quello degli effetti psicologici sull'opinione pubblica (nel caso, ad esempio, di un terrorista pluriomicida che quasi non sconterebbe alcuna pena o comunque la sconterebbe in misura estremamente ridotta, di fronte all'autore di reati comuni che certamente sconta pene più gravi). In questo senso, l'introduzione di correttivi, che pongano dei limiti minimi — alcuni di questi emendamenti credo siano stati già predisposti dal Comitato dei nove —, rappresenta un punto di fondamentale importanza per il miglioramento del testo legislativo. È questo un aspetto su cui invitiamo il Governo a riflettere attentamente e a concordare con i gruppi della maggioranza, eventualmente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

con tutti i gruppi, una correzione del disegno di legge.

Un'ultima, brevissima considerazione. Convengo sull'osservazione svolta, a titolo di primo punto di emendamento, dall'onorevole Violante in merito all'esclusione dall'applicazione dell'articolo 1 di coloro che fanno pervenire dall'estero armi. Non c'è dubbio che l'identificazione, che può essere fatta attraverso i pentiti, che non sono gli autori del reato ma con essi collaborano, di una delle fonti di approvvigionamento più pericolose, sia relativamente al terrorismo che per altre forme di eversione, sulle quali maggiori è l'incertezza in tutti gli ambienti, rappresenta un aspetto da considerare attentamente.

Su questa linea ci si deve muovere, sulla linea cioè della correzione di talune eccessive larghezze, di taluni pericolosi abbandoni, di talune gravi depenalizzazioni, che all'inizio il disegno di legge conteneva. In questo senso, tutte le osservazioni che sono state fatte in quest'aula vanno in direzione di un miglioramento effettivo del testo. Ciò però non toglie che siamo in presenza di un provvedimento al quale il gruppo della democrazia cristiana darà il suo voto favorevole, un provvedimento che non costituisce, come è stato detto, una deroga ai principi generali del nostro sistema ed alle regole che hanno governato la lotta al terrorismo, ma che, pur nell'incertezza e nell'opinabilità di una materia così difficile e delicata, si colloca nel quadro di una lotta che anzi di tale strumento può fare, in certe occasioni, un'arma estremamente efficace (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, come succede quando si sentono e si vivono insieme agli altri questi argomenti, quello che si è preparato in anticipo, mentre in un rigurgito tardivo di diligenza si annotano le proprie opinioni in una serata di riflessione, viene supe-

rato dalle cose che si ascoltano e si ammirano. Dobbiamo dirlo: questo dibattito è indicativo di una realtà, che io ho sempre sostenuto. Questi valori, con cui lo Stato si difende e afferma la sua presenza, questi valori di sintesi rispetto al particolare, rispetto al delitto ed ai comportamenti plurimi nel delitto, come sono quelli dei terroristi, non rappresentano una realtà di questo o di quel partito o gruppo, ma appartengono a tutti. Quando, poco fa, sentivo il collega Baldelli partire dal discorso della pena di morte per arrivare, quasi per una sorta di contrappasso intellettuale, oltre che sostanziale, a valutare questa rinuncia a punire tanto quanto sarebbe giusto per la salute della Repubblica, per la difesa di valori da recuperare, nel mondo del delitto e della perdizione ideologica, politica e criminale al tempo stesso, in cui il terrorismo muove le sue iniziative ed arruola i suoi uomini, mi ponevo il problema se questo fosse un dato tale da stabilire forti contrasti tra chi queste proposte fa dai banchi del Governo e della maggioranza e chi le valuta dai banchi dell'opposizione.

Mi è dispiaciuto ieri aver rilevato nel collega Trantino — collega di professione e di aula, che stimo sul piano personale e che combatto sul piano politico per la diversità delle nostre posizioni — un'impostazione contraria alla sua intelligenza e alla sua duttilità laddove dava una mano alla logica dei brigatisti ancora fuori o tuttora dentro, non pentiti nell'animo e nemmeno in vista dell'utilità, assimilando il delatore a chi si confessa, a chi racconta di sé e degli altri. Il delatore vive nella clandestinità della propria identità e nella volontà mistificatrice delle proprie impostazioni per attribuire ad altri colpe, fatti, veri o no non ha importanza, perché si può essere anche calunniatori quando si è già delatori.

Bisogna invece distinguere chi si confessa, chi racconta di sé, chi ha la capacità, di cui parlava Boato, di confessare fino ad un certo punto (forse si può chiamare altruismo, altri potranno definirla incapacità di successivo, ulteriore ravve-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

dimento, ma non voglio dare giudizi morali perché è un sottile, difficile, anche moralmente parlando, confine quello che separa queste due realtà), da chi si avvia in un processo, che può essere di altissimo recupero della propria persona dagli abissi del delitto attraverso le impervie strade della propria autorigenazione, da chi invece fa un calcolo, se volete pregevole dal punto di vista morale.

Io no lo farei, lo dico chiaramente perché non credo che un uomo di fede che finisce in carcere debba, per il solo fatto di aver commesso un delitto, ripercorrere per forza la strada percorsa perché blandito da una utilità. Non credo che questo sia un dato moralmente apprezzabile però è, dal punto di vista della politica giudiziaria, giudiziariamente, strumentalmente utile al fine dell'individuazione della responsabilità di quest'uomo, degli altri che con lui hanno collaborato, di coloro che sono nemici dello Stato.

Mi meraviglio che chi sostiene, come fa il collega Trantino e il gruppo cui appartiene, che si debba punire con la pena di morte, producendo un concetto di guerra civile, coloro che hanno questi tipi di comportamento e coloro che commettono questi delitti, al tempo stesso faccia la stessa politica di coloro che questi delitti commettono biasimando e infamando, nel senso letterale del termine, coloro che ad un certo momento interrompono la strada del crimine, scegliendo una soluzione diversificata e assumendo un comportamento che può essere di pura e semplice dissociazione, di ravvedimento attuoso nel senso della produzione di ulteriori effetti per un recupero della propria posizione anche sotto il profilo sociale.

Infatti, non bisogna dimenticare che la Costituzione afferma che il carcere è pro-dromo di redenzione, di recupero morale e civile e questo recupero che comincia nel carcere, quella revisione a *contrariis* nell'interno del proprio animo non possiamo, per il nostro cinismo — mi sia consentito — anche professionale, ritenere difficilmente e statisticamente rilevabile.

Onorevole sottosegretario è difficile

parlare da angolature particolari di questo progetto di legge anche in relazione alla sua atipicità, alla sua eccezionalità, rispetto al tessuto giuridico e alla realtà strutturale antica, antiquata — se volete — del nostro ordinamento penale.

Caro Trantino, noi l'apologia del fascismo non la facciamo nei congressi ma tutti i giorni nei tribunali quando manteniamo in vigore uno dei monumenti del fascismo, il codice di procedura penale. Questa è la nostra mesta, involontaria, o almeno preterintenzionale, apologia e nel codice di procedura penale era già prevista, in funzione di esimente, di non punibilità, negli articoli 308 e 309, una realtà premiante per i comportamenti successivi al reato, *post delictum*, con una capacità riabilitatrice dal punto di vista dell'interesse della realtà nazionale di allora o della realtà sociale e civile, si potrebbe dire oggi.

Quindi lo scandalo circa l'eccezionalità non va nella direzione giusta, perché questo premio al recesso, all'allontanamento, all'abbandono delle armi, all'utilizzazione dell'occasione che si prestava — magari eccezionalmente allora nella più difficile, per tutti, ma certamente più facilmente acquisibile, possibilità di repressione che il regime di allora consentiva — era concesso anche dal regime di allora, che aveva sentito il bisogno di consentire uscite di sicurezza.

Stabiliamo un parametro, se volete, di carattere moralistico od anche di non accettata rinuncia dello Stato alla sua pretesa punitiva di fronte ad un comportamento delittuoso ed al recesso successivo rispetto ai fatti connessi; ma questa realtà è antiquata ed è stata utilizzata, non solo dal nostro codice, già in epoca antichissima. Dopo di me parlerà Mellini, che ha il vizio, non oscuro, di raccontare le cose che sta per dire, in maniera che così si abbia anche una specie di piacevole *replay*; e Mellini saprà che anche nei codici dei papi, così come nei codici degli austriaci, era possibile stabilire un criterio di allontanamento dal reato precedentemente commesso, al fine di acquisire il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

beneficio del «principe», il vantaggio papalino dell'essere dichiarati impuniti.

Non dico questo per costituirmi un alibi. Violante diceva che lo Stato liberale, la legge liberale rappresentavano valori superiori di certezza del diritto, di superiorità della magistratura; parlo di superiorità nel senso della capacità della magistratura di essere superiore, nella sua imparzialità, ai conflitti e ad ergersi sovrana nel suo ordine rispetto alle questioni di tutti i giorni. Violante poneva il problema che in quest'ambito ci troviamo davanti ad un provvedimento contenente una disciplina di tipo nuovo e diverso perché nuove e diverse sono le situazioni che si verificano in questo momento.

Poco fa, parlando con il relatore Robaldo, dicevo che non ero poi tanto d'accordo con lui — ma poi mi ha spiegato che avevo capito male io e gliene do atto — quando ha detto che questo progetto di legge contiene una carica fortemente innovativa. Io non la vedo questa carica fortemente innovativa, rispetto, ad esempio, all'articolo 4 della cosiddetta «legge Cossiga-bis». È un ampliamento, perché inserisce nuovi elementi; se c'è un difetto nel prevedere circostanze di attenuazione diversamente collocate, questo è un difetto di appiattimento, di qualità. Una volta tanto non si dà valore al merito, ma si dà quasi valore al demerito; c'è il timore che siano, come si dice, gli stracci a volare e che chi abbia avuto nell'organizzazione piramidale più possibilità di confessare, ed anche se si vuole di pentirsi, avendo possibilità di dire ulteriori cose rispetto a chi ha meno da dire, abbia una sorta di vantaggio, una sorta di privilegio.

Questa è una cosa che fa effetto certo non solo ai liberali; diceva Togliatti che liberali siamo tutti nel metodo: io credo che avesse ragione, e poi c'è più gioia in cielo per un peccatore pentito che per mille angeli che suonano l'arpa! Dobbiamo però affrontare il discorso della retribuzione penale perché spetta poi allo Stato stabilire come regolarsi. Lo Stato, senza cedere alle opinioni contrattualistiche di questo o di quello, del passato o del presente, ha il monopolio legittimo

della violenza, che per lo Stato diventa forza e per i cittadini sicurezza. Ecco perché noi non siamo per la pena di morte, Trantino, (ed anche tu non lo sei!). Perché ci metteremmo nelle stesse condizioni di coloro che delinquono; per avere, di fronte ad un bene giuridico violato o attentato — anche in questo si potrebbe esplicitare la pena di morte, se ci fosse un codice militare di guerra applicato con il forcipe del testo unico di pubblica sicurezza — uno Stato che si mette nelle stesse condizioni degli altri, elevando gli altri al proprio rango e discendendo alle altrui bassezze. Mentre invece lo Stato ha il dovere di rendere una giustizia che è accertamento, che è chiarimento. Ecco perché non è trattativa. Mi dispiace che Felisetti questa mattina, in una visione, come dire, polemica — me lo consenti — ad uso «pre-giovedì», perché domani c'è il vertice..., allora hai fatto un fioretto, allora questo fioretto ce lo hai dedicato non perché io appartenga al partito della fermezza, semmai appartengo al partito della linearità, appartengo al partito di quelli che non vivono le stagioni e le occasioni, cambiando posizione secondo il verificarsi di un avvenimento o di un altro. Noi non siamo andati dietro ai cortei che dicevano «polizia assassina!» o «P-38 per tutti!», battendo le mani; noi non abbiamo note autobiografiche da somministrare al pubblico ed a noi stessi; noi non siamo pentiti di avere creduto che lo Stato avesse delle necessità, ed anche limiti, a volte abissali, di corrispondenza tra il diritto e la giustizia che sono astratti e la miseria e la delinquenza che sono concreti, necessità che talvolta rappresentano le vere occasioni mancate per essere, come dovremmo sempre essere, superiori di fronte a questi fatti, alle stesse entità numeriche e rappresentative di ciascuna forza politica; noi abbiamo questo problema di coscienza, ma non certo quello di avere blandito questo tipo o quest'altro di giovanilismo; noi non abbiamo creduto, caro Trantino, che fosse possibile estirpare dalla zolla aspra la pianta — come l'ha chiamata? — selvaggia dell'eversione, per trasferirla nella serra

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

di questa o di quella università, dandole un po' di concime, forse qualche volta anche un po' di acqua, perché crescesse meglio, riparata da tutti i venti; noi quando abbiamo dovuto dire che i professori non si picchiavano, che i padroni, persino quelli delle fabbriche, non si imbrattavano di vernice, quando c'era da dire che non poteva essere consentito tutto all'insegna, starei per dire, panassolutoria del sessantottismo di allora e di dopo, lo abbiamo detto e abbiamo perso i voti; io in quest'aula nel 1970 ho parlato contro l'amnistia di allora che, dissi, incentiverà le nuove leve; ho votato da solo con pochi altri contro quel provvedimento; quindi io non ho da farmi perdonare nulla. Se oggi dico che di fronte alla realtà del terrorismo che cambia e di fronte al quale noi non siamo stati in grado di dare sempre..., io stesso ho detto quello che credo di aver fatto bene, almeno in buona fede, agendo in buona fede, nel bene; poi avrò sbagliato, senza dubbio; ma anche io ho sbagliato nel giudicare il terrorismo tante volte, molte volte; ho fatto come hanno fatto quelli che scrivono sui giornali, come quelli che lo demonizzano, come quelli che credono che basti dire che il messaggio è farneticante, come quelli che chiudono gli occhi e dicono «sono un'altra cosa», «sono degli alieni», e poi quando si leggono i nomi, i cognomi, si guardano sui giornali, si vede che possono essere i compagni di scuola dei nostri figli...; allora il problema del terrorismo diviene un problema di una malapianta che non è selvaggia e che non è nemmeno coltivata in serra, ma che è nata accanto alle inciviltà di una civiltà che non riesce ad essere più umanistica, nel senso non letterario, ma nel senso nobile di questo valore, di rapporto e di relazione tra uomo e uomo, e il diritto è la proporzione, il rapporto dell'uomo con l'uomo. E questo rapporto squilibrato ha fatto sì che nascessero realtà difficili da capire, molto difficili da capire, come quelle di chi ammazza sei-sette persone e poi, dopo due giorni di carcere, si confessa: è una realtà. Qualcuno dirà: ma perché lo hanno picchiato; altri dicono

che non è vero, se lo avessero picchiato avrebbero fatto male, molto male.

VINCENZO TRANTINO. Va all'ergastolo, e tu lo sai; al massimo avrà le generiche perché non è terrorista!

ALFREDO BIONDI. Ma, guarda, io, allora, non facevo questo discorso sul piano degli effetti, delle utilità, io facevo il discorso sul piano della comprensione del fenomeno. Perché, quando lo hai eliminato mettendolo al muro e levandolo di mezzo, mi devi poi domandare che cosa succede ad altri come lui che tu non puoi cogliere; e che questo tipo di pena esemplare, ma che stimola la rivolta sociale, l'incentiverà a non cambiare mai strada, a mantenersi sulla via della lotta continua, non nel senso cattivo del termine, ma nel senso bellicoso che questa locuzione esprime.

Allora, il problema che ci dobbiamo porre non è di rendere gratuito un comportamento che è indubbiamente illecito moralmente e giuridicamente, starei per dire visceralmente illecito nella coscienza giuridica popolare; la gente vorrebbe l'uccisione, ma noi dobbiamo correggere questo istinto, non perché lo Stato debba dare un'interpretazione illuministica al rapporto tra delitto e società, ma perché lo Stato ha il dovere costituzionale di adeguare intanto il proprio comportamento a quello che dice la Costituzione — in cui il ripudio della morte è chiaro — e poi perché, attraverso un recupero di speranza, si può ristabilire un rapporto nuovo con gente che, a tutto concedere, con tutte le proprie nefandezze, agisce secondo un'interpretazione individualistica, deviata e deformante, ma pur sempre individualistica; un'interpretazione deviata e deformante di natura ideologica. Anche gente della tua parte che agisce in quella direzione si basa su questa interpretazione e gente della parte opposta si basa su quest'altra interpretazione; certo, non dico che tutto questo non postuli anche una grande capacità delinquenziale. Quando si spegne un uomo, quando si aspetta un uomo che rientra a casa,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

quando si attua un agguato, quando si battono le mani alla tragica geometria o alla splendida geometria di via Fani, quando si assumono atteggiamenti anche intellettuali di questo genere, si è già sul terreno del crimine, seppure aureolato da interpretazioni idealistiche o ideologiche. Ma è anche vero che esiste una differenza, che è quella politica. Anche il codice Rocco dice «determinati in tutto o in parte da motivi politici». Di fronte a questa realtà politica la scelta operativa deve essere politica. Il Presidente del Consiglio Spadolini, parlando qui sul problema del terrorismo, in accoppiata, felice in quei giorni, con il più contenuto ministro dell'interno Rognoni, disse che la dissociazione era un fenomeno politico. Le confessioni costituiscono fatti politici e, badate, la cosa più politica di tutte è che ormai non sono più come dovrebbero essere, all'interno della realtà dissociativa di chi si ravvede e quindi opera nel ravvedimento il riequilibrio di un rapporto che in precedenza il delitto aveva squilibrato; le confessioni costituiscono un fatto singolare e forse più ancorato all'entità morale ed intima del soggetto che alla sua stessa proiezione utilitaristica nel rapporto processuale o nel rapporto futuro teso al recupero della libertà. Questa realtà invece oggi vive un tipo di consenso di fronte al quale credo che i primi a stupirsi siano stati gli inquirenti; sono stati i magistrati a chiederci strumenti per procedere in questa direzione: utilizzare questa «corrente», muoversi secondo questa prospettiva e disporre per il concretizzarsi di queste prospettive del massimo possibile dei mezzi di incentivazione; ma i più stupiti sono stati i brigatisti, i più stupiti sono stati quelli che credevano di aver a che fare con un corpo impermeabile, con una sorta di monade di Leibniz, senza porte né finestre; il terrorismo si rivelava assolutamente impenetrabile nei suoi disegni, nei suoi strumenti, nei suoi aggregati, nei suoi uomini. Invece, essi hanno visto che questo popolo di eroi non funzionava nemmeno all'interno di questo tipo di «armata brancaleone».

Questa realtà li ha sconvolti fino al punto di adottare misure che sono di condanna a morte per i traditori; ecco perché non mi piace mai la pena di morte. La tragica, tragicamente illuminante, esecuzione di Roberto Peci costituisce un episodio che colpisce l'umanità ed il cuore di tutti; al fine di comprendere quanto fosse stata efficace l'accettazione con i dissociati, a titolo precario, a titolo futuro, a titolo definitivo saranno utilizzati gli strumenti di controllo previsti dal progetto di legge in termini, debbo dire, più di petizione di principio che di autentico controllo di valori e di autentica verifica. Però, i primi a riconoscere questa validità sono stati i terroristi, che hanno scatenato la loro «campagna» su questo punto, che hanno condannato a morte, fuori e dentro il carcere, secondo la tragica realtà che li vuole al tempo stesso giudici e boia; in questa posizione si stabilisce il nostro rapporto, questo sì, di eccezionalità, perché di fronte a questo problema anche i nostri stessi pudori, possiamo dirlo... Malagodi, concludendo il suo discorso alla Camera, pur non essendo un giurista, ma un fine economista, ha detto: «Io do il voto positivo con il cuore pesante!». Ma chi potrebbe darlo a cuor leggero?

Ma il cuore è pesante perché convivono (lo hanno detto benissimo tutti i colleghi che hanno parlato oggi e che ho ascoltato con grandissimo interesse e ammirazione) valori che non sono facilmente dissociabili: il giudizio morale, la necessità del pubblico interesse, la necessità di sanzionare penalmente chi ha inflitto ferite irrimarginabili al tessuto sociale, individuale, alla memoria, alla vita, alla politica del nostro paese. Al tempo stesso, vi è la necessità di stabilire un rapporto con questa realtà che è plurima, diversificata nelle sue manifestazioni, che si è atteggiata diversamente nel tempo: pensate al rilascio di Sossi, all'uccisione di Coco, all'assassinio di Occorsio da un lato e di Alessandrini dall'altro; pensate a quello che con grande efficacia ha ricordato poco fa Boato, cioè a ciò che ci hanno insegnato ad essere, con la loro morale

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

religiosa (che è poi uguale, dal punto di vista dell'altezza, a tutte le morali), i figli di Bachelet; a quello che sono stati capaci di fare nel male i terroristi ma anche alla necessità di recuperarli cui dobbiamo tendere, anche a costo di sacrificare la nostra coscienza giuridica, individuale e collettiva.

Non importa l'aver fatto corsi regolari di studio (chi li ha fatti, io meno bene di altri) in materia giuridica, non importa vedere ogni giorno che l'imputato non è mai creduto, nemmeno nella prima fase del procedimento a meno che non confessi: diciamo la verità, Violante! Gli imputati che si difendono sono sempre i meno creduti, perché hanno il diritto di mentire, diritto che sembra quasi un dovere.

In questo progetto di legge c'è anche il pericolo, lo riconosco, che qualcuno persegua un fine. Ho un sospetto, conoscendo il tipo di comportamenti che ci possono essere. Ed è semmai su questo che dovremmo, non eccezionalmente ma ragionandoci sopra, trovare misure che il nuovo codice di procedura penale dovrà ospitare, intanto nella chiarezza della oralità del dibattito, nella possibile verifica dopo le indagini di polizia giudiziaria (verifica che abbia le caratteristiche proprie della polizia giudiziaria, lasciando ai giudici i loro compiti nel compimento degli atti di controllo e di direzione della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero affinché svolga questa sua funzione di accusa in una parità di rapporti con la difesa, in modo che il difensore non si trovi di fronte ad una istruttoria segreta, a buchi, nei quali possano infilarsi soltanto i più furbi, con una volontà negativa che sia distorta rispetto alle necessità dell'accertamento processuale. E poi i minori, quelli che non si possono, che non si sanno difendere, che hanno l'avvocato che non sa inserirsi; che non hanno i giornalisti che gli propinano gli interrogatori il giorno dopo, cosa che viene fatta violando il segreto d'ufficio, il segreto istruttorio e la deontologia professionale in un colpo solo, in un concorso sostanziale e formale di violazioni che non ha uguali.

In questa realtà si pone il problema di trovare oggi, di fronte alla necessità in cui paese vive la sua giornata difficile, la possibilità di stroncare il rapporto con il terrorismo. Ma come lo si stronca? Con misure puramente di polizia? Guardate quello che è successo in questo periodo: è il risultato di un tipo di politica.

Anche a questo proposito ho sentito polemizzare sulla politica di un periodo o su quella di un altro. Io ho votato le leggi dell'emergenza e le ho anche difese nei dibattiti in televisione. Qualcuno ha detto: erano leggi sbagliate, non si versi una lacrima, non si ponga un fiore sulla lapide del fermo di polizia. E io sono ben felice che sia morto. Però ci sono stati momenti in cui è stato anche necessario dare alla polizia un po' di coraggio. Chi ha consentito a queste cose non lo ha fatto certo per cattiveria!

Non vorrei, Boato, che tu pensassi ciò che si pensa a Scotland Yard e ciò che ogni cosa che uno dice o fa può essere usata per accusarlo: se adottassimo la stessa misura con te, ci troveremmo, in una qualche difficoltà intellettuale! Non è così: noi abbiamo a volte votato delle leggi per la disperazione di non trovare altre misure, ma con il cuore pesante, come può essere quello che ha un liberale nell'applicare il fermo. Potete ben immaginarlo!

MARCO BOATO. Ma è anche legittimo che si dica che erano leggi sbagliate!

ALFREDO BIONDI. Non dico di no. Infatti dico: non si versi una lacrima, non si ponga un fiore sulla lapide del fermo. Non voglio certo dire che dopo il 31 dicembre quella legge non è stata nuovamente approvata perché al Governo c'erano i liberali. Per carità! Non ho l'abitudine che ha qualcuno di enfatizzare il proprio ruolo. Io credo che il Parlamento abbia trovato gli strumenti di verifica per cui il ministro competente rispondendo dell'operato della polizia, ha potuto sempre dire che il fermo di polizia non è stato utilizzato perché non funzionale al terrorismo. Noi dobbiamo tener conto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

che le forze di polizia hanno una loro esigenza.

MAURO MELLINI. Bisogna dare loro qualche soddisfazione!

ALFREDO BIONDI. Non è sul piano della soddisfazione che bisogna parlare, bensì su quello dell'opinione e di una utilità che può avere il carattere della particolarità e della funzionalità. Nel tempo le misure di carattere repressivo — il massimo delle pene, il perdurare della carcerazione preventiva — non sono servite per tante ragioni. Non è questo che ha sgomentato il terrorismo, anzi i terroristi si avvantaggiano di quest'aureola di vittimismo; noi dobbiamo utilizzare la capacità dello Stato di ergersi come baluardo di difesa della libertà senza fare indulgenza plenaria. Se c'è un miglioramento di questa legge, rispetto al precedente disegno di legge presentato al Senato, è quello di aver evitato il massimo possibile di eccezionalità reintegrando il massimo possibile della giurisdizionalità. Si è fatto sì che il giudice istruttore non possa stabilire la possibilità di procedere ulteriormente, privando il giudice del dibattimento della possibilità di proseguire nell'azione penale, consentendo che tale azione venga assunta prima ancora della acquisizione degli atti. Questa era una realtà, un *jus singulare*, come si dice in latino: *propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est*. È per un motivo speciale che una norma ha la caratteristica della singolarità tanto nella sua motivazione esterna quanto nella sua corrispondenza ad entità interne al tessuto sociale: di fronte a tali entità l'eccezionalità stessa si pone non come un dato di stravolgimento, ma come un dato complementare ad una situazione squilibrata. Noi liberali vogliamo che questa realtà sia l'ultima dell'emergenza; fino ad oggi si è proceduto verso l'inasprimento delle pene e l'aumento apparente della grinta dello Stato, nei confronti dei diritti della difesa e della privazione della libertà del cittadino, per tutto il tempo occorrente non solo per l'espletamento della inda-

gine, ma anche per l'inerzia nella quale le indagini stesse si svolgevano.

Vi è stato un regredire di fenomeni endogeni all'interno della stessa eversione; non credo che i pentiti si siano dissociati per decreto. Si è introdotta una realtà all'interno dell'eversione, non per blandire, per torturare con la lusinga, ma per ottenere un determinato risultato. È questo che mi ha convinto della necessità di affacciarmi a questo dibattito con tutte le ansietà e le perplessità che avevo e mantengo. Sono però confortato dal fatto che siamo pronti a stabilire in Commissione un modo di convivenza tra noi e questa legge che esce da questa Camera dopo aver subito un vaglio severo.

Questo provvedimento può essere ancora migliorato attraverso la capacità di ciascuno di noi, nel momento storico in cui un problema come questo urge nella coscienza del legislatore, di fare giustizia anche quando la giustizia degli altri non esiste e quella dello Stato sembra retrocedere di fronte all'entità dei problemi.

I nostri emendamenti vanno in questa direzione; non sono emendamenti di parte, in quanto mirano a toccare la coscienza di tutti, sono emendamenti che tendono ad evitare che lo *jus singulare* diventi *particulare*, che un ministro sia obbligato a far decidere la corte d'appello. So bene che l'istanza non è vincolante, ma non credo che le ossa di Montesquieu debbano più o meno fortemente fremere nell'avello perché il potere legislativo, quello giudiziario e quello esecutivo entrano per l'articolo 8 in un possibile conflitto. La gravità del discorso sta nel fatto che in questa maniera si può non punire affatto. Non punire affatto e dare la speranza di una punizione adeguata e strumentale alla capacità di recupero. Che sia una posta sulla scommessa sulla possibilità di recupero è giusta; anche quando si sospende condizionalmente la pena il giudice fa un presagio, forse presuntuoso, che l'imputato si asterrà per il futuro dal commettere nuovi reati. Chi lo sa? Però lui ci spera. Allora noi speriamo che questa realtà di scommessa — nella

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

quale il rischio (nonchè il danno) lo hanno già corso la società prima e chi ha subito gli effetti nefasti del delitto poi — costituisca una posta pesante e già a carico. Ma dall'altra parte vi potrebbe essere, in una astratta bilancia della giustizia, la necessità di un puro e semplice contrappeso. Noi pensiamo che il contrappeso stia nella ragione, nella superiorità con cui oggi non assurdamente, ma presuntuosamente, ci arroghiamo di metterci di fronte alla misura media, anche standardizzata, della legge con una volontà modificatrice di un peso proprio perché esso gravi di più sulle coscienze altrui, quanto non possa gravare sulle sofferenze altrui.

Da questo punto di vista credo che la «funzione retributiva» della pena possa eliminare, con i correttivi che sono stati offerti, quale contributo di lavoro, dal collega Bozzi e da me, anche nell'ambito della liberazione, un problema di commistione e di impunità. Questo deve essere visto con attenzione.

Vi prego di considerare un altro caso di cui parlo con estrema sincerità perché è un cruccio che ho dentro di me. Ma altri colleghi hanno avvertito questa realtà. Non è un problema di costituzionalità, ma di civiltà giuridica. A parità di comportamenti vi sono disparità di trattamenti. Penso agli associati per delinquere semplici che potrebbero essere travolti nella loro semplicità dal fatto che gli associati più complessi beneficino di un vantaggio che ad essi è negato. Penso agli associati utilitaristici della legge sugli stupefacenti (articolo 75) i quali costituiscono pericolosissime associazioni dalle quali non si scappa se non c'è un'offerta che consenta ai più deboli ed a quelli che vogliono recuperarsi di smascherare i veri padroni dell'immondo mercato. Penso alla *'ndrangheta*, alla mafia, alla camorra e ai picciotti: «Mamma comanda, picciotto va e fa!». E per questi non c'è differenziazione.

Ho sentito dire da Boato l'altro giorno che tutti sarebbero depenalizzati: no, sarebbero ugualmente trattati data la parità di rischio sociale che certe realtà come il

terrorismo arrecano alla collettività tutta intera.

Non so se a quest'ora si possono ancora presentare emendamenti di questo tipo. Prima ho detto che avrei parlato senza seguire nemmeno quelle poche cose che avevo annotato nella mia memoria per affidarvi almeno quello che sentivo e che — combinazione! — questa volta coincide con quello che penso.

MAURO MELLINI. «Combinazione» no!

ALFREDO BIONDI. Ho detto «combinazione», perché sono modesto! Se non fossi modesto mi sarei iscritto al partito radicale!

Credo pertanto che da questo punto di vista si possa dire che esiste per noi un problema di lavoro ancora da compiere. Una volta tanto possiamo compiacerci di aver discusso serenamente, liberamente ed apertamente senza strumentalizzazioni, senza enfattizzazioni e senza propagandismi, ma con la volontà di fare la legge migliore che si possa fare, pur sapendo che essa è adeguata ad una amara situazione nazionale e ad una difficoltà operativa concreta nella quale poco può la nostra filosofia (*Applausi dei deputati del gruppo liberale e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, ho ascoltato più volte nel corso di questo dibattito parlare di novità e di innovazioni del nostro ordinamento ed ho ascoltato anche alcuni colleghi esprimersi con un tono che non vorrei, con una connotazione negativa, definire di sufficienza nei confronti del principio della proporzionalità al reato della sanzione penale. Ripeto che non vorrei che ciò suonasse come una connotazione negativa nei loro confronti, ma è certamente una connotazione negativa nei confronti di un atteggiamento culturale che considera talvolta tale principio come un fatto superato e, soprattutto, come un

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

fatto contrapposto al principio del perseguimento di un'utilità sociale, quasi che l'utilità sociale dovesse rincorrersi al di fuori dei binari di questa proporzione, di questa uniformità e di questa ubbidienza a principi di carattere generale, che sono e debbono essere propri della legge, e della legge penale in particolare.

Non credo che noi possiamo parlare di novità, come non credo che si possa parlare di novità per il nostro paese rispetto a situazioni e fenomeni che oggi definiamo di terrorismo. Ci sono infatti i precedenti legislativi nella legislazione, che allora, forse con maggiore correttezza formale, non si chiamava dei pentiti e ci sono state anche, in epoche relativamente recenti, situazioni analoghe, per la gravità e per i disastri, che sono arrivate al punto di provocare oltre al turbamento dell'ordine pubblico, la creazione di pericoli e di aggressioni nei confronti di valori che sono gli stessi che oggi vengono aggrediti dal terrorismo. Pensiamo al fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale, che mise addirittura in pericolo l'unità — già l'ho ricordato in quest'aula — se un uomo come D'Azeglio, di fronte a questo fenomeno, diceva che se i napoletani non ci volevano stare, bisognava prendere in considerazione il fatto che se ne andassero per loro conto.

Furono approvate leggi speciali per far fronte a quelle situazioni eccezionali e ricordo la «legge Pica» contro il brigantaggio, che però non conteneva disposizioni come quelle sui «pentiti».

Situazioni considerate eccezionali dai Governi che emanarono quelle leggi, le avemmo prima dell'unità ed avemmo anche per talune situazioni delle norme — considerate ordinarie in quegli ordinamenti — che riguardavano la delazione e l'impunità, ma non il pentimento.

Una novità c'è soltanto, a partire dalla «legge Cossiga» in poi, per l'aver adottato questa espressione edulcorata: «i pentiti».

Devo dire subito, allarmato come sono per questa falsificazione del lessico, con schiettezza — e vorrei poter dire con la schiettezza che mi è solita, anche se il col-

lega Biondi dice che questa è una mancanza di umiltà dei radicali, ma credo che dovrebbe essere un dato che tutti si dovrebbero permettere di poter affermare — che nei confronti della «legge Cossiga» io, anche nei confronti della «legge Cossiga», avevo espresso questa preoccupazione per il termine dei pentiti. Ma devo dire che, se si trattasse invece di una legge che riguardasse i pentiti, se potessimo affrontare qui il fenomeno del pentimento, dovrei avere una sola preoccupazione, quella di una generalizzazione non di queste norme, ma di norme che assicurino il più possibile che nelle carceri della nostra Repubblica non vi siano «pentiti». Dovremmo avere una sola preoccupazione, quella di contemplare l'esigenza fondamentale della liberazione dei «pentiti» (una volta che ci si sia assicurati che siano tali), per il mio convincimento, per la mia, per la nostra civiltà, per la nostra Costituzione, cercando di fare in modo che si tratti non soltanto di una certezza del pentimento, ma anche di una certezza per la società civile, che non vi è spazio per falsi pentimenti e, quindi, che la norma può fornire assicurazioni anche di fronte a spinte verso il crimine perché tutti siano convinti, e non soltanto chi ha già commesso crimini, ma anche chi intende commetterli, che perseverando, muovendosi sul piano del crimine, la punizione deve necessariamente conseguire.

La realtà è che questa norma, così come è nata nella logica sottesa all'articolo 4 della «legge Cossiga» e che arriva fino ad oggi, nelle invocazioni provenienti da alcuni settori della magistratura, della polizia, ci consente di dire che vi sono precedenti nella nostra legislazione, sia pure nella legislazione pre-unitaria, che prevedevano esattamente queste situazioni, che configuravano previsioni analoghe a quelle contenute in queste leggi. L'unica differenza è che non parlavano di pentiti, ma di impunità. Le norme sulla concessione dell'impunità furono comuni più o meno a tutte le legislazioni preunitarie, dal codice austriaco (che pure non parlava di determinate qualità di reati,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

ma che faceva riferimento a casi in cui il pubblico interesse esigesse nel modo più assoluto di assicurare alla giustizia determinati reati, determinate persone che avessero commesso dei reati) al codice estense, al codice sardo, al codice albertino (non più il codice del 1859), al codice del Regno delle due Sicilie, al codice o, meglio, al regolamento organico di procedura criminale dello Stato della Chiesa, che aveva la regolamentazione probabilmente più organica, più puntuale, direi più puntigliosa, anche se naturalmente non del pentimento, perché il pentimento nello Stato della Chiesa portava alla conclusione opposta, cioè all'accelerazione della pena quando si trattava della pena di morte. Era per l'impenitente che si ritardava l'esecuzione della pena di morte finché si fosse pentito. Quando si era pentito, gli si tagliava la testa, o si procedeva ad altre forme, anche meno cortesi, di esecuzione capitale. Per esempio, nei confronti di Tardini per il quale è apposta una lapide in piazza del Popolo) si dovette tardare a lungo, perché non si pentiva, finché, come dice Gioacchino Belli, Gregorio XVI prese una chiave, la sbatté dentro un cassetto e disse: «Tal sia di lui! Vadi all'inferno!». Ma, normalmente, non si mandava all'inferno colui che non si era pentito, e si ritardava l'esecuzione della pena per l'impenitente. Non ci si occupava del pentito in quanto tale. Ci si occupava di chi chiedeva l'impunità e si faceva un contratto. L'articolo 640 del regolamento organico di procedura criminale prevedeva che, quando un imputato chiedeva l'impunità, si provvedesse ad interrogarlo sulle cose che in generale poteva rivelare; dopodiché si redigesse un capitolato (non d'appalto, ma di impunità), si trasmettesse il tutto al sovrano, cioè al papa, il quale emanava un provvedimento di grazia subordinato all'adempimento delle condizioni. Il tribunale procedeva all'interrogatorio, arrestava, processava (e l'imputato restava in carcere fino alla fine del processo) e, a conclusione del processo, si pronunciava la condanna, dandosi atto che si era provveduto all'adempimento delle condizioni di cui al

relativo foglio di impunità, oppure si dichiarava la decadenza dal foglio di impunità per mancato adempimento delle condizioni, previa contestazione dell'addebito della mancata esecuzione, in ordine al quale era fissato un termine per rispondere.

Il regolamento dello Stato della Chiesa prevedeva anche una norma di alta civiltà, che ho riproposto presentando un emendamento al progetto di legge in esame: il divieto a qualsiasi ministro di tribunale e a qualsiasi individuo della forza pubblica di fare promessa di impunità o di alleviamento della pena in relazione alle confessioni rese dai correi. Era previsto dalla legge, ma si riteneva che la giustizia non dovesse entrare nel commercio di questa impunità, di cui pure era regolato il capitolato. Rimaneva un fatto fra il papa e l'impunitario, cioè l'impunito (e da qui deriva il termine romanesco «impunito», che significa «non pentito», «impenitente»).

C'è voluto un buon lasso di tempo per lo svolgimento delle posizioni dubbiose di Cesare Beccaria (ricordate qui dal collega Boato), il quale, in termini di dubbio fra principi di utilità e altri principi di utilità (da buon illuminista Beccaria li teneva presenti, non aveva astrattezza di giudizio), passava poi ad un rifiuto totale e chiaro di tali metodi.

Alle soglie della legislazione unitaria furono, infatti, chiari il rifiuto e le censure a Beccaria. Si trattava di norme applicate in situazioni di emergenza, di fronte alle cospirazioni liberali, di fronte al terrorismo dell'epoca. Non voglio evocare — tu, caro collega Robaldo, che sei repubblicano, le conoscerai meglio di me — le polemiche fra Manin e Mazzini, in cui il primo accusava il secondo di terrorismo; certo è che quelle norme da me ricordate dello Stato della Chiesa dovettero essere applicate nei confronti di autentici atti di terrorismo: da quello di Monti e Tognetti, che fecero saltare una caserma, all'attentato al cardinale Antonelli e a Nardoni, all'assassinio di Evangelisti, alle cospirazioni, a tutte quelle altre cose che, per quei governi, rappresentavano situazioni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

straordinarie di cui bisognava venire a capo, dato che era questione di vita o di morte per quegli ordinamenti. Certo, rispetto ad essi, noi possiamo anche avere giudizi diversi, ma in quell'ottica si trattava di fatti straordinari, di fenomeni quali quelli che, per noi, sono i fenomeni del terrorismo. Eppure vi era un giudizio negativo, gli inconvenienti, l'indignazione, gli scandali determinati dall'inservanza di quelle norme, a cominciare da quella che vietava il commercio da parte del giudice (era naturale che tali norme non fossero osservate).

Si pone, quindi, una prima considerazione. Non è una novità, e noi non stiamo muovendoci in una direzione che ci distacca da un tipo di legislazione astratta che non ha tenuto conto di situazioni eccezionali, per adagiarsi nella visione di un fenomeno criminale che nella società possa mantenersi in limiti — mi si perdoni l'espressione — fisiologici, ma per varare legislazioni mosse dalla necessità di affrontare situazioni analoghe a quelle in cui ci muoviamo noi e che hanno operato in modo opposto, quello di considerare come fatto inconciliabile con la civiltà moderna, e con la pretesa moderna dello Stato di adempiere a determinate funzioni, la concessione dell'impunità, sia pure per trovare altri responsabili, per estendere la portata delle indagini, per assicurare alla giustizia altri che non fosse la stessa persona dell'impunitario.

Nessuna novità, come credo non vi sarà alcuna sorpresa domani per quelle che potranno essere le conseguenze negative di tali norme.

Credo che le esigenze di difesa della società costituiscano dati importanti, signor ministro. Così come deve essere preso in seria considerazione il fatto che tali istanze provengano da quelli che si chiamano gli operatori del diritto. Vi sono decine di magistrati, impegnati nella lotta contro il terrorismo, che vogliono queste norme. Le chiedono. Sono servitori dello Stato che rischiano quotidianamente la vita. Certo, di fronte alle loro esigenze, abbiamo il dovere di prestare la massima attenzione. Ma guai se dices-

simo: sono richieste provenienti da questi servitori dello Stato e non possiamo dire di no! Sono convinto che, anche se tali richieste provengono da una categoria alla quale devo il massimo rispetto e la massima attenzione, tali esigenze siano tuttavia l'espressione di una tendenza corporativa, di una visione dei problemi generali da un punto di vista particolare. Non c'è bisogno di essere il dottor Collemassi, che fa mercimonio del potere di concedere l'impunità e che è un corrotto...! Si può essere anche fedeli servitori della patria e della Repubblica, invocare queste leggi, e vedersi rispondere in un certo modo, avendo noi il diritto ed il dovere di domandarci se le stesse sono idonee a sopperire non ad esigenze immediate, ma ad un'esigenza di carattere generale.

Forse una visione di carattere generale non tiene conto dell'utilità generale, di esigenze primarie della società? Non esiste soltanto l'esigenza di portare a conclusione un'istruttoria! È chiaro che non c'è inquisitore, che non c'è istruttore, in qualsiasi paese del mondo, che non lamenti l'esigenza di avere poteri più ampi, di poter promettere di più, di poter minacciare di più. Lo fa o non lo fa a seconda che rispetti o meno altre esigenze di carattere generale, che sono poi partecipate anche di altre esigenze. Ma l'esigenza del mestiere è quella di avere più ampi poteri, con i quali si ottiene di più: il problema è quali altre cose si ottengano e quali cose lo stesso magistrato sia portato a compiere, altri siano portati a compiere, in relazione all'esistenza di questi maggiori poteri. È una visione di carattere generale, non corporativa, cui lo Stato, il legislatore, deve prestare attenzione nell'effettuare il dosaggio.

Una prima considerazione. Si vuole accettare, signor ministro, una certa visione delle cose, con riferimento alla quale il dato contingente ed immediato, che chiamerei l'effimero sociologico, contrapposto ad una visione più generale, che non è l'astrattezza dei principi *tout court* ma dei principi che debbono sopperire ad esigenze più generali e durature, impone

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

il varo di queste norme e si deve quindi accettare la valutazione espressa dalla maggioranza dei colleghi che si sono pronunziati in quest'aula a tale riguardo. Ebbene, ne discende che questo provvedimento deve affrontare il problema particolare del terrorismo (qualcuno l'ha posto in dubbio: dirò che anch'io nutro dubbi al riguardo, con riferimento ad una condizione e ad un momento particolari del terrorismo, per determinare specifiche conseguenze sulla saldezza della compagine terroristica; proprio in considerazione di tale finalità, essa è strutturata sulla base di precisi (o non precisi, come io sono convinto che siano) limiti temporali. Se questo è vero, signor ministro, questo progetto di legge dovrebbe essere modellato su una particolare situazione del terrorismo del nostro paese. Ora, non molto tempo fa, in quest'aula il Presidente del Consiglio, insieme al ministro di grazia e giustizia ed al ministro dell'interno, con accentuazioni diverse ma con indicazioni precise da parte dello stesso Presidente del Consiglio, che esprimeva il parere del Governo, dissero che il terrorismo aveva compiuto un salto di qualità e viveva un momento di particolare vigore, per cui si dovevano fare certe cose, tra cui l'approvazione della «legge sui pentiti». Era il momento del sequestro Dozier, dell'evasione dei detenuti terroristi dal carcere di Rovigo, era un momento di espansione del terrorismo. Dopo pochi giorni il Presidente del Consiglio torna alla Camera, per dichiarare che, liberato Dozier, il terrorismo è in fase di disgregazione, ma la lotta sarà ancora dura ed occorre comunque approvare la «legge sui pentiti». Allora, essa è modellata sull'ipotesi di un terrorismo in espansione, all'acme della sua potenza, oppure è modellata su un terrorismo sulla via del tramonto, che sta già disgregandosi, per cui occorre accelerare tale processo?

La stessa logica vale per la «legge Cosiga». Essa ci fu rappresentata come lo strumento necessario per intaccare una struttura impenetrabile. Oggi che la metà dei terroristi è rappresentata da pentiti (statistica formulata sulla base dei dati

relativi a determinati processi), ci si dice che quella stessa legge è utile, va bene in tutte le condizioni. Allora il sospetto qual è? Il sospetto è o che questo ragionamento è sbagliato, che le analisi fatte da Spadolini nella prima e nella seconda fase, sono l'una, l'altra o ambedue, sbagliate; o che questa legge che oggi discutiamo prescinde nella maniera più assoluta dall'intento di corrispondere ad una situazione contingente ed in realtà interviene perchè sono prevalse, sia pure attraverso l'esperienza e come fenomeno riflesso del terrorismo, esigenze di maggiori poteri. Ascoltavo con viva preoccupazione, anche se con attenzione e condividendo talune delle considerazioni svolte, le argomentazioni del collega Rizzo, il quale ricordava che, indagando sull'omicidio Scaglione, si era trovato, in presenza di certi elementi, privo dei necessari poteri per venire a capo della questione. Era un episodio di delinquenza comune; e perché no...? perché se queste sono norme buone, se non sappiamo dire che il fenomeno del terrorismo è un fenomeno comunque sulla via del tramonto, e che il problema è quello di accelerarne la fine risparmiando un certo numero di vite umane rispetto ad altri fenomeni che, perché no, richiederanno battaglie più lunghe, forse più difficili di quanto non avrà richiesto quella pure sanguinosissima del terrorismo? Questo è un interrogativo che ci dobbiamo porre e vi dirò che sono stato molto perplesso di fronte agli emendamenti proposti dal collega De Caltano, ma mi sono convinto che pur rappresentando un avvio verso la normalizzazione dell'istituto dell'impunità nel nostro ordinamento, che certo contraddice alla logica di una legislazione che è quella unitaria, che è quella della nostra civiltà giuridica, rispetto alla quale non devo dire che è passatista, che non tiene conto della realtà sociologica, quei principi attengono non soltanto ad un dato di civiltà ma anche ad una organizzazione sociale la migliore possibile dal punto di vista dei risultati visti alla lunga, anche se potremo analizzare i fenomeni riflessi di questa legge.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

Se sarà approvata questa norma sui terroristi come faremo a dire di no ad altre disposizioni? Ma c'è di peggio. La realtà è che questa norma sui pentiti ha cambiato l'atteggiamento dei nostri giudici.

Certo, ci sono giudici che rischiano la vita, combattono, indagano e talvolta muoiono, ma ci sono anche giudici — nelle indagini sul terrorismo e non soltanto su queste, con queste vostre leggi di impunità — per i quali il fine giustifica i mezzi. È questa la logica prevalente in base alla quale poi la maggioranza di questa Assemblea voterà questa norma. Ma se il fine giustifica i mezzi perché non assicurare impunità anche in questioni che con il terrorismo non hanno nulla a che fare? Forse non ci sono i giudici che assicurano impunità?

VINCENZO TRANTINO. Se la conquisteranno con l'ammutinamento nelle carceri.

MAURO MELLINI. Non con l'ammutinamento nelle carceri, vi sono dei mezzi indiretti, occulti per assicurare impunità a chi collabora, pericolosi più di questi. È questo l'indirizzo, il segnale che si dà con questa norma e non credo che le buone leggi debbano essere approvate per mandare segnali, come qualche volta si dice in quest'aula, ma le cattive leggi danno i segnali.

Non desidero in quest'aula evocare istruttorie che non hanno niente a che vedere con il terrorismo, signor ministro, ma nella quali si usano questi mezzi, come l'uso della tortura, e frasi del tipo: «Ti mando in un carcere speciale se non confessi, se non fai i nomi».

Se il fine giustifica i mezzi, come dite con queste norme di legge e come proclamate quale principio giuridico della lotta per la difesa sociale contro il terrorismo, perché non dovrebbe valere per la difesa sociale contro la droga, contro la mafia, contro la camorra?

Allora, forse, io sosterrò gli emendamenti proposti dal collega De Cataldo perché di fronte a queste vostre indicazioni ho paura che queste norme siano

approvate lo stesso e allora tanto vale disciplinarle come l'impunità regolata dallo Stato pontificio, in modo migliore rispetto a quella da voi prevista perché più esplicita e perché non aveva timore di parlare di impunità. Non aveva paura di parlare di impunità, e tentava di stabilire alcuni argini. Credo che questo sia un fatto di eccezionale gravità, a cui dobbiamo far fronte, se è vero che già si è determinata questa modificazione.

Non vorrei apparire come una persona che guarda al passato invece di guardare al futuro, ma credo che occorra esaminare se, per certe funzioni, abbiamo un'esperienza nella nostra legislazione. In un volume di pratica giudiziaria del 1830, l'avvocato Raffaele Ala parla dell'impunità; è un avvocato vissuto negli Stati pontifici, e quindi si rifà all'articolo 640 ed all'articolo 660 del regolamento organico dell'epoca. Parlando della calunnia da parte dell'impunitario, diceva che la confessione del correo era un indizio lieve e che valeva al più per torturare la persona indiziata, non per condannarla; però era bene torturare prima l'impunitario, e del resto i fenomeni di tortura non sono tanto lontani dalla realtà giuridica presente.

Scrivendo questo avvocato Ala: «Il reo che dispera ottenere salvezza per altre vie che adempiendo le condizioni del capitolato di impunità, da cui ella dipende, egli dunque se non ha correi è nell'impegno di fingerli; se ne ha pochi, di aumentarne il numero perché maggiore lo abbia nei rapporti, onde fa emergere circostanze e rilievi per la verifica che si richiede. Denuncia ordita su queste fila porterà i tribunali a creder soci di delitti tutti coloro che incolpati si trovano dall'impunitario; ed avviene che i fatti cumulati o ammessi dai simulati correi o provati da altre parti si adottino quale fundamenta e premesse ad inferire la sussistenza dei non provati. Quindi che attender dovremmo dai prestigii di un disperato, se non lo scempio di tante vittime quanto il suo labbro vuole e sa dire colpevoli, e quanti egli crede che per sottrarre se stesso al supplizio gli sia d'uopo sacrificare prezzolando la propria vita con il

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

sangue di loro? O parrà strano che la promessa di impunità persuada ed insinui questi sacrifici nel cuore di un malvagio?».

Vorrei fare una domanda al rappresentante del Governo. Il collega Boato ha evocato un fenomeno preciso: i pentiti di oggi molto spesso denunciano dei sovversivi, dei terroristi di ieri, che saranno in realtà dei dissociati di ieri. Questo è un fatto di una particolare gravità, che dovrebbe essere affrontato nella sua specificità politica; ma c'è qualche cosa, che non è la specificità politica del fenomeno indicata da Boato, di più generale, che è il fenomeno denunciato nel 1830 dall'avvocato Raffaele Ala. Qui si è parlato di numeri, signor rappresentante del Governo, si è detto quanti sono i pentiti. Ci si è domandati quante potrebbero essere le persone scoperte attraverso le dichiarazioni dei pentiti il giorno che fosse approvato questo progetto di legge. Quanti sono in carcere i pentiti, quanti saranno domani i pentiti, quanti saranno domani i denunciati? Signor rappresentante del Governo, le domando: si è posto l'interrogativo di quanti sono oggi in carcere gli innocenti denunciati dai pentiti, quante persone innocenti sono state coinvolte dai pentiti? Signor rappresentante del Governo, questa domanda la proponga al ministro della difesa, signor ministro della giustizia, che sta entrando in questo momento, domandi al ministro della difesa se è in condizione di escludere che in seguito alle dichiarazioni dei pentiti vi siano persone in carcere, persone indiziate di reato. Di più non dico, non ho il dovere, il diritto di dire. Ma lo domandi, non ieri, non domani, ma oggi al ministro della difesa, perché credo che dovrà assumersi delle responsabilità: quante sono le persone in carcere e quante potranno esservi. Ed io sono convinto che quanto crescerà il numero dei pentiti crescerà in proporzione geometrica il numero dei denunciati innocenti. E la norma particolare di questo progetto di legge, quella norma sulla eccezionalità delle rivelazioni è una norma che invita a diventare eccezionali, e quanto più cresce il numero e

quindi diventa ordinario il fenomeno... Un anno fa bastava fare una rivelazione che era un fatto eccezionale, adesso che tutti si pentono, per avere un fatto eccezionale bisogna denunciare personaggi eccezionali, insospettabili, bisogna denunciare un gran numero di correi. Non parliamo dell'altro fenomeno, che altri hanno ricordato, che se si è eccezionali terroristi si possono fare eccezionali rivelazioni; la manovalanza terroristica non può denunciare nessuno. Ma a man mano che crescerà il fenomeno — ce lo auguriamo — dipenderà non da questo provvedimento ma dalla disgregazione, che mi auguro in atto, dal fenomeno dell'abbandono. Quando si crede nel risultato, nella liberazione, nella rivoluzione, eccetera, si è torturati e non si parla, quando non si hanno speranze e si è frustrati, si è in carcere e si parla, magari si parla ancora prima di essere in carcere; è naturale, queste cose, questi fenomeni, queste lotte, la clandestinità portano a queste conseguenze, a queste situazioni e a mano a mano che crescerà, dicevo, voi vi troverete di fronte a questa conseguenza. Che cosa farete? Una legge speciale sui calunniati dai pentiti? E sulla calunnia dei pentiti faremo delle norme particolari, signor ministro? Il problema è che noi ci troviamo... Signor ministro, si è ritenuto che questa non sia una discussione di particolare importanza e quindi si è stabilito che bisogna rimanere entro limiti di tempo ordinari, perché non è di particolare importanza. Ma credo che se mi fosse consentito entrare in particolari, io che lo farò e cercherò di farlo nella discussione degli articoli, direi che ciascuno di questi articoli porta a gravi incentivi. Il limite di tempo, signor ministro, se è vero che in questo provvedimento — non il naturale fenomeno di disgregazione, ma questo progetto di legge... le provvidenze, come direste nel vostro linguaggio, per i pentiti (si dovrebbe chiamare così: «Provvidenze per i pentiti», questa legge) (*Interruzione del ministro Darida*). Sì, è il termine usuale della nostra legislazione. Dicevo che creeranno tale terrore all'interno delle organizzazioni terroristiche, che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

stiamo attenti, perché allora il limite di tempo che cosa imporrà? Quello che nelle organizzazioni terroristiche, nelle organizzazioni criminali è un fenomeno, un istituto purtroppo esistente: il delitto di assicurazione: hai commesso un delitto soltanto fino al 12 settembre, bene, commettine uno oggi, così sto tranquillo che non mi tradirai, ammazza il primo poliziotto che trovi, ammazza la prima persona che ti capita, commetti il crimine più efferato e così avrai il tuo ergastolo di oggi, non rientri in queste norme, siamo più tranquilli nei tuoi confronti.

Le norme sulla eccezionalità della rilevanza: un invito a fare nomi anche oltre i limiti di una possibilità reale da parte del prevenuto.

Avrei altre considerazioni da esporre, signor ministro, ma le affronterò eventualmente quando discuteremo i singoli articoli. In questa sede voglio dire soltanto che, come ho già detto, sono allarmato per alcuni contenuti di questo provvedimento, ma soprattutto per un fatto. Tutti quanti noi abbiamo, ed anch'io ne ho, preoccupazioni, signor ministro, che il rigetto di questo progetto di legge possa rappresentare ed avere un prezzo di vite umane. Creda pure che sia un fatto tormentoso, ma ho anche la preoccupazione che una sua approvazione possa avere un prezzo in vite umane, forse meno immediato, ma possa comunque averne, possa avere un prezzo di ingiustizia e di crimini. Allora, la prima considerazione che faccio — e con questa chiudo il mio intervento — è questa: uno dei motivi del mio allarme è che questa è la seconda legge sui pentiti. Abbiamo parlato dell'altra, noi parliamo delle differenze, ma ciò che rileva all'esterno, ciò che probabilmente sarà notato di più da parte di quelli che dovrebbero essere i destinatari del provvedimento, è che questa è la legge *bis* sui pentiti. Si dice che «non c'è due senza tre», signor ministro, e non vorrei allora che questa legge innescasse una certa logica del terrorista di fronte al suo domani; certo noi diciamo che anche l'oggi e soprattutto il passato del terrorista dovrebbe portarlo a cambiare il suo atteggiamento,

a respingere la morte, i delitti e le uccisioni, ma nella realtà dobbiamo pensare che il domani debba preoccuparlo di più.

Siamo alla seconda legge sui pentiti e se prevale il concetto che non c'è due senza tre non prevarrà poi anche la considerazione che gli «editti Cossiga», le norme draconiane, che qualche volta hanno avuto effetti negativi nella loro sproporzione e negli squilibri che hanno determinato, verranno ad essere controbilanciati dall'idea che una prima legge l'abbiamo avuta, ne abbiamo una seconda, ne avremo una terza e poi finirà tutto in una bolla di sapone che ad un certo punto si dovrà arrivare a rompere, azzerando il conto con la giustizia? Questo è il pericolo maggiore, signor ministro.

Non voglio evocare altre cose, ma credo che il fatto che questa sia la seconda legge sui pentiti sia molto grave. Se questa legge ha degli errori macroscopici, come certamente ne ha, anche il fatto di doverci rimettere le mani domani potrebbe aggravare o sollecitare questo convincimento. Questa è la mia principale preoccupazione, la prima che ho avuto quando ho sentito parlare di una nuova legge sui pentiti.

Mi auguro che queste mie preoccupazioni, signor ministro, siano smentite dai fatti. È un augurio che troppo spesso, votando leggi in quest'aula e facendo delle previsioni, sono costretto a fare. Lo ripeto anche questa volta, ma non so se questo augurio potrà realizzarsi (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Trantino.

VINCENZO TRANTINO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, stiamo alla fase conclusiva della navigazione del «progetto di legge Savasta»: perché questo è il giusto riferimento che, fuori delle ipocrisie, dei riti, delle «quadriglie»,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

si deve dare al provvedimento al nostro esame.

Questa navigazione ha trovato chiatte per l'approdo e mine vaganti. Intendo riferirmi ai discorsi consolatori da un lato e a quelli aspramente critici dall'altro, ottenendo — e non certo perché meno importanti — gli interventi dichiaratamente polemici, perché venivano da un'etichetta — che non consente rimediazione alcuna, perché sono già assolutamente espliciti e chiari nelle loro proposizioni.

Le chiatte per l'approdo le hanno soprattutto tentate due colleghi: Carta ieri, Biondi oggi. Carta ha spiegato, a volte con nobiltà di accenti, la perplessità dialettica che lo tormenta in questi giorni per una legge che certamente non può mai appagare un avvocato; e non per la sua stesura, per la sua ingegneria, ma per i risvolti di etica e di istituto che comporta, perché predispone tutta una serie di guasti, con delle fasi indotte che certamente non possono risparmiare né il rito né il diritto sostanziale.

Biondi ha questa sera, con facondia, con originalità, con «cuore pesante» (come egli ha detto), parlato di ansietà e perplessità, come si trattasse di emendamenti e non di sostanza morale del provvedimento stesso.

Entrambi gli oratori della maggioranza hanno concluso a favore del tessuto del progetto di legge, pur allargando le zone d'ombra che, a ben valutare, addirittura prevalgono sulle fioche luci che gli stessi, in contraddittorio l'uno con l'altro, hanno potuto rappresentare.

Ma vi sono le mine vaganti, che sono più significative. Intendo riferirmi agli interventi dei colleghi Violante e Felli.

Violante ha detto che il Governo si è baloccato spesso con veri mostri giuridici. Egli non era in questa Camera, ma noi ricordiamo l'epica di una battaglia (senza scomodare immagini retoriche), quella sulla «Reale-bis», quando la tracotanza, la boria, l'arroganza del Governo, in quel momento appoggiato dai comunisti, ci costrinse — essendo oppositori, in Commissione soltanto noi e i radicali —, a seguito

di una interpretazione del Presidente della Camera dell'epoca che da molti addetti ai lavori venne definita eretica, ad una maratona senza neppure il diritto alla doccia, perché non si prevede pausa alcuna, né sostituzione fisica del componente la Commissione. Perché quella legge doveva passare prima del primo di maggio (l'esame cominciò il 28 di aprile) e doveva essere licenziata più per la piazza che attendeva le radunate del 1° maggio che per il paese.

Riuscimmo a battere la spaventosa tracotanza governativa, stabilendo una diaristica Termopoli, una Termopoli fatta in casa, roba di povera gente; ma riuscimmo in quel momento a stabilire che sul piano della tensione morale si poteva battere il branco solo se un plotone intensamente volesse la difesa della legalità dello Stato.

In quella maledetta proposta che non divenne legge si prevedeva persino il reato di intenzioni con l'apprestamento dei mezzi, sicché l'acquisto di una parucca poteva diventare (e Violante dovrebbe rivedere quei testi, sostenuti dai suoi compagni di ieri e di oggi) una fase preparatoria al delitto di rapina, prevenendosi che nella rapina si poteva operare col travisamento!...

Ma lo stesso Violante si è abbandonato alle incredibili impunità che vengono riscontrate, modestamente e unicamente (anche se con ottica diversa) dalla nostra relazione di minoranza, perché nessuno mai ha scomodato queste immagini. E quindi vi è una adesione involontaria (certamente non farà piacere a Violante saperlo) ma dialettica a quella che è stata la nostra impostazione tecnica sul problema.

Questa legge — dice Violante — l'hanno chiesta i terroristi ed i magistrati. Questa affermazione è grave, anche se vera. Questa conflittualità dovrebbe essere allarmante per il Parlamento, che pigramente sta «rotolando» questo problema fino a lasciarlo a valle, come se fosse un atto dovuto più per rispettare il calendario dei lavori della Camera che per la coscienza di ognuno di noi. Ebbene,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

se magistrati e terroristi attendono il varo di questa legge è perché l'uno non può essere compatito dall'altro ed allora significa che nella legge vi è una trappola. Alcuni — dice Mellini — vogliono più potere, altri vogliono le «zone franche», ma questo è largamente immorale ed offensivo per il cittadino, per il galantuomo in eterna attesa di una giustizia lenta, appunto, come l'eternità! «L'assistenzialismo penale», di cui parlava Violante al termine del suo intervento, è ciò che dovrebbe preoccupare tutti in questa Camera, soprattutto gli addetti ai lavori, cioè coloro che si occupano di cose penali; questa legge è un'esaltazione dell'assistenzialismo penale, un altro «carrozone», come se ne mancassero. Così, a quelli istituiti per l'economia o per il pubblico saccheggio del denaro, deve affiancarsi anche questo, in una corsa che va verso l'ignoto per questa sconquassata diligenza governativa, che ha bisogno di ingraziarsi ora questo ora quello, corrompendo o favorendo.

Il collega Felisetti ha lanciato in quest'aula una pietra le cui onde di propagazione non possono certamente essere acquistate dalla stagnazione d'aula... Felisetti ha detto: l'emergenza è uguale alla schizofrenia. Sono termini, questi, che certamente egli non ha mutuato da noi, ma che sulla base di una intuizione comune ci eravamo permessi di impiegare ieri. Quando egli ha parlato del confronto tra la «legge Reale», che doveva rappresentare la saracinesca, e la «legge sui pentiti», che rappresenta un'inondazione di benefici, ha colto la chiave di lettura di questa funesta normativa, per cui è chiaro che questo Stato, con la tecnica delle docce scozzesi, dal pugno di ferro ieri al guanto di velluto oggi, dimostra, come sempre, che sa essere forte con i deboli e debole con i forti. Il ministro, che viene chiamato in questa vicenda in una luce perversa, che è quella della surroga del Presidente della Repubblica in tema di grazia — una surroga non come istituto dal momento che il Presidente della Repubblica ha affermato che mai concederebbe grazia ad un terrorista o ad uno

spacciatore di droga — si trova di fronte a questa volontà della suprema magistratura dello Stato. Vi è quindi un potere vicario obliquo che viene scaricato sul ministro, in modo che ad un certo punto il cittadino possa essere appagato con il cloroformio di una promessa, che sostanzialmente è vanificata, dell'esecutivo, che, con la mano sinistra, contrabbanda quello che con la mano destra nega il Presidente della Repubblica. Il meccanismo, nella sua integralità, ci preoccupa, — afferma Felisetti — «e dovrebbe invece preoccupare qualcun altro»: chi dovrebbe, preoccupare? Lo sa Felisetti, quando si rivolge fuori dell'aula (e non so, pur stimandolo, se ciò gli sia consentito), a via Arenula o a Piazza del Gesù, come se in questa sede, dove trattiamo gli affari del popolo italiano, non ci potessero essere interlocutori per rispondere e dar soddisfazioni. Vi sono corridoi oscuri e sotterranei che portano il discorso lontano da qui e fanno chiedere a Felisetti, in una polemica interna, continuando ad inviare segnali sempre più pesanti, «dov'è il fronte della fermezza?» Onorevole Felisetti, il fronte della fermezza è stato stabilito in quest'aula da un gruppo che non ha bisogno di bussare a nessuna porta, né di chiedere permessi a via Arenula o a piazza del Gesù. In nome di questo fronte della fermezza ci siamo attestati sul non trattare, mentre il problema della trattativa è esplicitato dallo stesso Felisetti quando afferma: «chiamatela come volete, al fondo c'è la trattativa». Ecco allora l'imbroglio irrisolto; è un imbroglio ove il ciarlatano si è divertito a presentare il prodotto con un autentica frode commerciale, ma è un prodotto vile, mistificato. Perché? Perché ne parla oggi il partito socialista per comodità di polemica con l'interno e con l'esterno, ma è un discorso che non ci ha convinto mai in quanto i ritocchi che invoca l'onorevole Felisetti hanno già trovato in noi una risposta proprio quando egli si domanda sgomento: «se no, chi lo va a spiegare alle vedove e alle vittime dei caduti?» Ci andremo noi a spiegarlo, onorevole Felisetti! Non per profitto politico, anche se legit-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

timo, non per strategia, ma perché le vedove, gli orfani, quelli che rappresentano il paese reale, quelli che hanno ancora vive le cicatrici del lutto che portano, da quest'aula si sono visti rispondere che per loro non ci sarà mai giustizia perché il codice penale rinvigorito che poteva permettere tanto, a giudizio dello stesso Presidente della Commissione giustizia, è di là da venire, è quasi avveniristico. «Abbiamo temuto di mutare istituti per un sistema che non li consente»: ecco un'altra denuncia! Il sistema è sfatto e sta soffrendo di sclerosi a placche, e non potete inserire nessun trapianto perché lo rigetta! Ed è proprio Felisetti a venirci in aiuto ed a dichiarare con lealtà che questa legge ha «natura amnistiale», mentre pomposamente la stessa viene definita «difesa dell'ordinamento costituzionale»!...

Ecco, onorevoli colleghi, come tutta la tematica oggi in discussione trova una risposta diversa da quella che sarà data da quest'aula nella prossima settimana. La pubblicistica, la cattedra e la toga sono almeno polemiche nei confronti del varo di questa legge. Il paese è contro e, quando dico il paese, intendo dire quello che è costituito dalla gente che viaggia nel *filobus*, nel treno o nell'aereo, il paese del bar, della fabbrica e dello studio professionale, che si chiede sgomento: «Ma siete tutti impazziti?». Noi non vogliamo essere coinvolti in questa diagnosi di schizofrenia collettiva. Il paese è con noi! Ma dire così sarebbe presuntuoso, sarebbe un discorso improprio: noi siamo con lui! Perché? Perché tra il diritto delle tante cicale che sono in quest'aula, osiamo ancora attestarci sul dovere delle formiche, di queste formiche del Movimento sociale italiano-destra nazionale che vogliono vivere la vita della gente, le loro speranze, le loro dissacrate sofferenze! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

MARCO BOATO. Non sono ancora iniziati i comizi elettorali! (*Proteste a destra*).

VINCENZO TRANTINO. Tu perdi l'occasione per capire qualcosa, costantemente!

Avresti fatto bene ad ascoltare, per apprendere almeno il tono della dignità.

PRESIDENTE. Per cortesia! Ognuno esprime le sue idee!

MARCO BOATO. Ho soltanto detto che non sono cominciati i comizi elettorali!

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Robaldo.

VITALE ROBALDO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente onorevoli colleghi, signor ministro, signor sottosegretario, voglio innanzitutto esprimere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito con impegno profondo, serio, con scienza e passione che hanno onorato ed onorano questo Parlamento, interventi degni della materia delicata che abbiamo trattato con una vena di sofferenza e di tormento che è emersa nei vari interventi, con passione maggiore in alcuni, più contenuta in altri, ma presente quasi in tutti.

Debbo ringraziare in particolare anche il ministro Darida che è stato costantemente presente alla discussione sulle linee generali volendo con ciò sottolineare la delicatezza dell'argomento.

Al di là delle posizioni culturali e storico-politiche di ogni gruppo e di ogni singolo all'interno dei vari gruppi, nel corso della discussione sulle linee generali una larghissima maggioranza, molto più ampia della maggioranza di Governo, ha riconosciuto la validità della linea e dell'impianto del progetto di legge. È un fatto estremamente positivo che ci pone al riparo dalle illazioni che testè abbiamo sentito. Questo provvedimento non è in funzione di Savasta — come anche oggi, speculando sull'impatto facile su certa opinione pubblica, alcuni giornali hanno voluto far credere — bensì parte da un'iniziativa del Governo Forlani, ripresa e posta come punto cardine del programma del Governo Spadolini, ed è molto precedente all'«avvenimento Savasta».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

Il termine posto dal Senato, del 12 settembre 1981, può anche essere mantenuto, comunque Savasta non c'entra e può eventualmente beneficiare degli articoli 4 e 5 della «legge Cossiga». Cerchiamo di non creare confusioni, al di là di quella che è una realtà obiettiva e giuridica sulla quale ci possiamo anche scontrare ma che poi abbiamo il dovere di esporre nella sua obiettività e nel suo rigore.

C'è questa ampia, amplissima convergenza sulle linee essenziali e sull'impianto fondamentale della legge, ma ci sono anche nodi da sciogliere; sono nodi che non passano tanto attraverso i partiti, quanto, piuttosto, attraverso i singoli parlamentari all'interno delle varie forze politiche. Questo è un travaglio che è emerso nel dibattito, è una sofferenza — diciamolo francamente, perchè questo assolutamente non sminuisce l'importanza del nostro impegno — che avvertiamo singolarmente.

Abbiamo colto, al di là delle valutazioni dottrinarie, delle valutazioni giuridiche e giurisprudenziali, che sono state portate, quella che può essere una nota comune negli interventi dei colleghi Felisetti, Violante, Segni e Biondi: il riferimento alla «soglia» delle pene. Tutti, infatti hanno sottolineato l'esigenza di impedire che il pluriassassino venga trattato come il rapinatore, nonché di definire con maggiore rigore, se possibile, i modi di uscita dal carcere, con particolare attenzione al secondo comma dell'articolo 8.

Vi è stata poi la richiesta di riconsiderare ancora, al secondo comma dell'articolo 1, la possibilità di inserire o meno i reati di favoreggiamento e di assistenza. Noi, se vogliamo essere coerenti con noi stessi, non possiamo allargare le maglie al favoreggiamento e all'assistenza, perchè sappiamo che fondamento e cardine della legge è un comportamento antitetico a quello punito e questo non è possibile nel favoreggiamento e nell'assistenza. Ci rendiamo conto che ciò può sembrare una incongruenza, però ne va del rigore su cui è fondata questa legge. Comunque valuteremo il problema con estrema serietà ed attenzione nel Comitato dei nove.

Questi nodi che ho ricordato, assieme a tutti gli altri che sono stati fatti presenti nei vari interventi, verranno attentamente esaminati dal Comitato dei nove e poichè la Conferenza dei capigruppo ha aggiornato alla settimana prossima la prosecuzione dei lavori nel frattempo il Comitato dei nove avrà modo e tempo per riunirsi. Sono certo che il Governo darà il suo contributo a questa verifica, che verrà fatta — e questo lo possiamo assicurare — con estrema tranquillità, con il massimo approfondimento e con la massima serietà. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**CLELIO DARIDA, Ministro di grazia e giustizia.** Ringrazio il relatore per la maggioranza, il relatore di minoranza e tutti gli intervenuti. Potrei limitarmi ad associarmi alle conclusioni dell'onorevole Robaldo, desidero tuttavia fare alcune brevissime precisazioni.

Il Governo ha molto rispetto delle diverse valutazioni espresse ed io mi rendo conto del complesso di considerazioni di ordine etico-giuridico che sono state formulate, sia da quanti voteranno a favore di questa legge, sia da quanti desiderano o hanno scelto di respingerla dal principio. Questo provvedimento pone indubbiamente dei problemi di coscienza; su di essa si è infatti lungamente discusso come loro sanno. È troppo facile dire che su questa materia occorrevano immediate, tempestive risposte, dal momento che ancora oggi, dopo che si sono verificati avvenimenti che hanno convinto la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica della necessità di questa legge, si svolgono discussioni di elevato valore morale, tendenti al raggiungimento di obiettivi più precisi; il che dimostra che il conseguimento di un fine come quello del provvedimento in esame non è cosa che si faccia dall'oggi al domani. Del resto, la democrazia ha un suo criterio di formazione della propria volontà, e le tempestività spesso appartengono a filosofie che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

con la democrazia nella sua pratica applicazione hanno poco a che fare.

Quindi, questo provvedimento ha richiesto il suo tempo. E, purtroppo, bisogna dire che anche per il formarsi di un consenso più evidente, è stata necessaria una sorta di controprova della necessità di esso. Tale controprova non è venuta soltanto da fenomeni concreti di dissociazione, da fenomeni concreti di pentimento e di collaborazione, ma è venuta anche dall'accanimento con cui, dall'altra parte sono stati combattuti questi fenomeni. Ora, non è vero che si debba fare sempre il contrario di quanto l'avversario si propone; ma non c'è dubbio che la più grossa giustificazione di un'iniziativa di questo genere viene dall'attuale atteggiamento del terrorismo e, purtroppo, dall'aggressione continua nei confronti di quanti si dissociano, contro quanti gettano le armi, contro quanti hanno manifestato in qualche modo la volontà di fare ciò. Del resto, chi ha la responsabilità politica della gestione del sistema penitenziario italiano sa quanto questo problema sia costante e drammatico e quanto sicuramente il fenomeno della dissociazione possa essere ancora più vasto di quanto emerga attualmente, ancora contenuto da preoccupazioni che purtroppo il lassismo penitenziario degli ultimi anni non ha ancora consentito di superare attraverso una maggiore disciplina e una maggiore garanzia della vita umana.

Quindi, da questo punto di vista, non c'è dubbio che si tratti di uno strumento utile nella lotta contro il terrorismo, di uno strumento che riesce, in fondo, a coniugare il rigore e la fermezza della lotta con quella clemenza che è la caratteristica del regime democratico. Il regime democratico non può, nella repressione del terrorismo, fare un bombardamento a tappeto; non può estendere la sua repressione ai margini massimi dell'area del dissenso contestativo, come avviene nei paesi a regime autoritario.

ALESSANDRO TESSARI. Ci siamo andati vicini!

CLELIO DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non esageriamo!

ALESSANDRO TESSARI. E il fermo di polizia? E poi, anche questa è una buona legge!

CLELIO DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. Se lei confrontasse la realtà italiana con quella dei regimi autoritari, provvedimenti di questo tipo le apparirebbero provvedimenti...

ALESSANDRO TESSARI. liberali!

CLELIO DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non di estrema liberalità, ma certamente neanche come provvedimenti repressivi. La repressione è un'altra cosa, e chi l'ha conosciuta anni fa nel nostro paese e chi la conosce adesso sotto regimi di segno opposto sa realmente di che cosa si tratti. Non per nulla, l'Italia ospita ed ha ospitato in ogni momento persone gradite ed anche forse sgradite, proprio per questa caratteristica di liberalità del nostro regime democratico.

Evidentemente, noi dobbiamo fare un inevitabile lavoro di selezione, resistendo quindi ad ogni tentazione di repressione di massa. E questo ci porta a tenere un atteggiamento che coniughi il rigore e la fermezza (e il rigore e la fermezza sono necessari anche per fugare ogni ombra di riconoscimento, diretto o indiretto, di titoli che il terrorismo non ha) con una esigenza di selezione e di clemenza, perché la clemenza è la caratteristica di un regime democratico, che comunque, essendo fondato sul consenso popolare, finché ha il consenso popolare, è di per se stesso, nonostante le sue debolezze o smagliature, innegabilmente forte. Così si è potuto coagulare un consenso fondato sull'utilità pratica di un'iniziativa di questo genere anche su un'altra esigenza, quella di venire incontro a quella parte — grazie a Dio estremamente minoritaria — della gioventù italiana (perché di gioventù purtroppo si tratta), che è stata travolta dalla tentazione di un'avventura disperata, senza sbocchi storici e politici,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

non avanguardia di una rivoluzione incompleta, ma ribellione nei confronti di una società che, invece, realizza in se stessa il massimo di permeabilità e di possibilità di trasformazione nelle democrazie occidentali.

Loro sanno che uno dei terreni di più accanita discussione è stato quello relativo al fenomeno dei dissociati, cioè di quanti danno una collaborazione soltanto parziale. Comunque è un problema che esiste e che, a mio giudizio, è stato affrontato con senso di responsabilità e di equilibrio.

Non entrerò nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, limitandomi a riconfermare l'utilità di questo provvedimento, la sua compatibilità con il quadro costituzionale, la sua praticità nei confronti della lotta contro il terrorismo, giacché non possiamo accettare l'idea di dover convivere ininterrottamente con il terrorismo.

In secondo luogo debbo dire che il progetto di legge risponde anche ad una esigenza di recupero, anche se è indubbio che alcune forze politiche, come ci ha ricordato l'onorevole Boato, hanno posto tale problema in altri tempi. Per giungere a conclusioni di questo genere, accettabili da parte della grande maggioranza delle forze politiche e dell'opinione pubblica, una maturazione era indispensabile.

Il Governo è disponibile per precisazioni ed eventuali modificazioni di dettaglio che correggano ulteriori insufficienze del progetto di legge, anche se, in pratica, dobbiamo ammettere che una soluzione perfettissima non potrà mai raggiungersi. È forse necessario ed urgente concludere, piuttosto che scendere ad un'opera di perfezionismo, anche perché non si può contestualmente sostenere l'urgenza dell'approvazione del provvedimento e la necessità di un suo ulteriore perfezionamento. Il Governo, in questi limiti, è disponibile, sempre che, naturalmente, non venga modificata l'architettura fondamentale del progetto di legge, perché su di essa esiste un consenso del quale il Governo si è reso interprete.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Presentazione di un disegno di legge.**

**CLELIO DARIDA, Ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CLELIO DARIDA, Ministro di grazia e giustizia,** presento, a nome del ministro delle finanze, il seguente disegno di legge:

«Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### **Approvazioni in Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla VII Commissione (Difesa):*

«Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento». (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (con modificazioni) (2489).

*dalla X Commissione (Trasporti):*

Senatori PASTORINO ed altri: «Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova, di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonché alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la co-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 FEBBRAIO 1982

struzione del consorzio autonomo del porto di Genova». (approvata dalla VIII Commissione del Senato) (3126) con l'assorbimento della proposta di legge: CATTANEI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 29 dicembre 1927, n. 2693, 10 maggio 1970, n. 326, nonché al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernenti il porto di Genova» (2847) che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.**

PRESIDENTE. Comunico che, per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della XII Commissione permanente (Industria), con il parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione, la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati DANESI e FIORI PUBLIO: «Modifiche della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, per quanto riguarda l'attività di estetista e la prestazione di servizi estetici alla persona» (1999), attualmente assegnata alla XIV Commissione permanente (Sanità), in sede referente, vertente su materia identica a quella contenuta nei progetti di legge nn. 782, 796, e 1693.

**Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autoriz-

zazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 1768. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3074/B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta notturna di oggi, che inizierà alle 20,30:

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione della GEPI Spa ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica. (3062)

— Relatore: Napoli.  
(Relazione orale).

**La seduta termina alle 19,50.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI**

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 0,10 di giovedì 25 febbraio 1982.*